

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

90° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 357
3 ^a - Affari esteri.	» 358
6 ^a - Finanze e tesoro	» 368
7 ^a - Istruzione.	» 380
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	» 384
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 390
10 ^a - Industria.	» 394
11 ^a - Lavoro.	» 405
12 ^a - Igiene e sanità.	» 417
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 423

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 425
-----------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	Pag. 428
--	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.	Pag. 429
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 431
5 ^a - Bilancio - Pareri.	» 432
7 ^a - Istruzione - Pareri.	» 440
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.	» 441

CONVOCAZIONI	Pag. 442
------------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)****1^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(910) Deputati FOTI ed altri. – Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore MULAS, relatore per la tredicesima Commissione, osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» soprattutto al fine di favorire un ricorso più ampio al canale convenzionato, alternativo alla contrattazione libera fra le parti. Peraltro, la legge in questione presenta anche un rilievo fiscale, in quanto l'adozione della tipologia contrattuale convenzionata consente – sia ai locatori che ai conduttori – di godere di alcuni benefici non trascurabili.

Ricorda, poi, che la stessa legge n. 431 del 1998 esclude dal proprio ambito di applicazione una serie di locazioni, come ad esempio quelle riguardanti usi commerciali, e che sono, inoltre, escluse dall'applicazione della legge le locazioni relative a immobili soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939; gli immobili inclusi in certe categorie catastali di pregio; gli alloggi esclusivamente turistici; le locazioni stipulate da enti locali in qualità di conduttori per esigenze abitative transitorie.

L'articolo 1 del disegno di legge inserisce, dopo l'articolo 4 della legge n. 431 del 1998, un articolo 4-*bis*, con il quale al comma 1 si sta-

bilisce che la convenzione nazionale – di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 431 del 1998 – approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti di locazione agevolati, dei contratti di locazione transitoria e dei contratti di locazione per studenti universitari. Inoltre, al comma 2, dispone che i suddetti tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definirsi in sede di accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili. Il comma 3 stabilisce che in caso di mancanza di accordo fra le parti i tipi di contratto sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 del disegno di legge reca una serie di puntuali modifiche agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge n. 431 del 1998, destinate a far sì che l'inserimento in tale legge del nuovo articolo 4-*bis* determini, senza problemi di coordinamento normativo, la sostituzione dei contratti-tipo, previsti dalla legge del 1998 e definiti in sede locale sulla base di accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative con tipi di contratto definiti in sede di convenzione nazionale.

Il relatore Mulas conclude delineando, infine, le caratteristiche dei contratti-tipo in questione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nonché la procedura per la definizione dei contratti-tipo ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, dopo essersi riportato alla relazione svolta dal relatore Mulas, richiama l'attenzione della Commissione sull'ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati, a conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, accettato dal Governo, che reca una serie di indicazioni volte a favorire l'applicazione di un regime transitorio nel passaggio fra la normativa vigente e quella proposta dal provvedimento in titolo. Le indicazioni contenute nell'ordine del giorno gli appaiono congrue al fine di ottenere un passaggio senza problemi dall'una all'altra disciplina.

Il sottosegretario SOSPIRI, prendendo a sua volta la parola, esprime l'auspicio che il disegno di legge che la Commissione si appresta a varare possa facilitare l'applicazione della normativa sulle locazioni di immobili ad uso abitativo, che relativamente ad aspetti specifici non hanno dato ancora risultati soddisfacenti. Ciò, naturalmente, in attesa di un riordino complessivo della materia.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata domani per le ore 9,30, sarà anticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

71^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre, con l'esame degli emendamenti.

Il relatore BASILE illustra l'emendamento 1.3, volto a prevedere che gli schemi di decreto legislativo recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'allegato A siano trasmessi per il parere ai competenti organi parlamentari, qualora prevedano il ricorso a sanzioni penali. L'emendamento 1.4 prevede che i decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, in mancanza della norma attuativa delle regioni e delle province autonome, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. L'emendamento 1.All.A.10 propone l'inserimento della direttiva 2000/9/CE nell'Allegato A, anziché nell'Allegato C.

L'emendamento 2.6, come il successivo emendamento 14.2, recepisce le osservazioni contenute nel parere espresso dalla 2^a Commissione permanente. Gli emendamenti 5.1, 7.1 e 8.1 sopprimono disposizioni non funzionali al sistema di recepimento e di attuazione delle norme comunitarie.

Il relatore, quindi, ritira gli emendamenti 6.2 (al quale ritiene preferibile il 6.1, del Governo) e 26.1 e illustra il 29.2, che sottolinea l'esigenza di una rigorosa tutela del diritto d'autore in sede di attuazione della direttiva 2001/29/CE. Illustra poi articoli aggiuntivi in materia di appalti pubblici di servizi (35.0.1), di etichettatura dei prodotti alimentari (35.0.2), di spese sostenute dal Ministero della salute in sede di autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (35.0.3), di identificazione del concetto di «nave nuova» di cui alla direttiva 98/18/CE (35.0.4), di esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia riguardante l'applicazione delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (35.0.5), di attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006 (35.0.6), di procedure per la realizzazione di programmi di ricerca medica o biomedica (35.0.7) e di parametri minimi di riferimento per le associazioni di produttori (35.0.8).

Il presidente PASTORE, su invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea, e illustra il 28.1.

La senatrice DENTAMARO sottolinea che gli emendamenti da lei presentati sono ispirati alla finalità di ripristinare la piena compatibilità con il quadro costituzionale, dopo la revisione del Titolo V della Parte II, ed esprime apprezzamento per le proposte di modifica del relatore e del Governo avanzate nella medesima direzione.

Dà quindi conto dettagliatamente degli emendamenti presentati.

Il ministro BUTTIGLIONE ritira l'emendamento 1.2, ritenendo preferibile la formulazione dell'1.4. Quanto al recepimento della direttiva 2000/9/CE, invita ad accogliere l'emendamento 1.All.B.9, che ne propone l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato B, con il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema di decreto legislativo.

Illustra altresì i successivi emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore MALAN riformula l'emendamento 11.0.1, volto a modificare gli articoli 2474 e 2485 del codice civile, a proposito di conversione delle quote sociali della nuova valuta europea.

Il senatore GIULIANO illustra l'emendamento 15.0.1, che esclude per i piccoli distributori l'obbligo di mantenere scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Il senatore STIFFONI dà conto dell'emendamento 29.3, analogo nel contenuto all'emendamento 29.1 del senatore Magnalbò, in materia di lotta alla pirateria e di contrasto all'uso illecito di materiali protetti attraverso reti telematiche e tecnologie digitali.

Il PRESIDENTE avverte che i rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Previo accertamento del numero legale per deliberare, con il parere favorevole del Governo, gli emendamenti 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, sono accolti. L'1.1 è assorbito.

Con il parere favorevole del RELATORE, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.10 (previo ritiro da parte del Governo dell'emendamento 1.All.B.9), 1.All.A.2 e 1.All.B.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.All.B.2 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Turrone, 1.All.B.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è accolto l'emendamento 1.All.B.4.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.All.B.6 e 1.All.B.8 che, posti separatamente ai voti, sono accolti, come il successivo 1.All.B.3, sul quale il RELATORE e il GOVERNO esprimono concordemente parere favorevole.

L'emendamento 2.1, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, previa dichiarazione di avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Su invito del Governo, il RELATORE ritira l'emendamento 2.6.

L'emendamento 2.3, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, non è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto l'emendamento 2.2. L'emendamento 2.4 è pertanto precluso.

L'emendamento 2.5, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, non è accolto.

La Commissione accoglie quindi, dopo il pronunciamento favorevole del RELATORE, l'emendamento 3.1. Gli emendamenti 3.2 e 3.All.C.2 ne risultano preclusi.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, col parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di accantonare l'esame dell'emendamento 5.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore BASILE esprime il suo avviso favorevole sull'emendamento 6.1 e annuncia il ritiro dell'emendamento 6.2.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.1. In proposito, contesta la prassi di emanare testi unici non di mera compilazione, la cui portata normativa non può essere adeguatamente vagliata dalle Camere.

Il senatore BASSANINI ritiene opportuno conservare la proposta modificativa di cui all'emendamento 6.2, che richiama l'applicazione dei principi e delle regole dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50: in particolare, la previsione di corredare i testi unici con le disposizioni regolamentari, oltre che legislative.

L'emendamento 6.1, posto ai voti, è accolto.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,20.

Il presidente PASTORE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 816 e sui relativi emendamenti.

Previo parere favorevole del GOVERNO, gli emendamenti 5.1 e 7.1, posti distintamente ai voti, sono accolti.

Sono accolti, altresì, gli emendamenti 8.1 e 8.2, con il parere favorevole, rispettivamente, del GOVERNO e del RELATORE.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 11.0.1, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre il RELATORE ritira l'emendamento 14.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che nell'allegato B del disegno di legge in esame è stata inserita la direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la cui attuazione consentirà di soddisfare l'esigenza richiamata nell'emendamento 14.0.1, di cui condivide lo spirito.

Il senatore TURRONI sottolinea che l'indicazione sull'etichetta della presenza di organismi geneticamente modificati consentirebbe ai cittadini di essere correttamente informati e rappresenterebbe un riconoscimento in favore dei produttori che hanno scelto di escludere gli OGM dai prodotti alimentari. Data la disponibilità dimostrata dal ministro BUTTIGLIONE, tuttavia, ritira l'emendamento con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il presidente PASTORE, fatto proprio l'emendamento 15.0.1 in assenza del proponente, lo ritira con riserva di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 27.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 28.1 con riserva di ripresentarlo in Aula.

L'emendamento 29.1 è dichiarato decaduto, in l'assenza del proponente; l'emendamento 29.3, in assenza del senatore Stiffoni è fatto proprio dal senatore Monti, e da questi ritirato. L'emendamento 29.2, previo pronunciamento favorevole del rappresentante del GOVERNO, è invece accolto.

È accolto altresì l'emendamento 31.1, con il parere favorevole del RELATORE.

L'emendamento 33.0.1, sul quale il RELATORE esprime parere contrario e il Governo si rimette alla Commissione, è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Con il parere favorevole del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono accolti, infine, gli articoli aggiuntivi di cui agli emendamenti 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.7 e 35.0.8, quest'ultimo corretto secondo l'indicazione della Commissione bilancio.

L'emendamento 35.0.5, sul quale insiste il parere contrario della Commissione bilancio, è ritirato dal RELATORE.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente di dare mandato al relatore Basile di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 816 con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

72^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE
indi del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(795) *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*

(55) *EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione*

(770) *CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione*

(797) *Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 dicembre, con l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 795 e pubblicati in allegato.

Ad una richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori del senatore BOCO, il presidente PASTORE replica rilevando che la seduta sarà dedicata all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati. In proposito, a fronte del numero delle proposte emendative, invita i presentatori a garantire un confronto serrato al fine di far emergere gli aspetti più significativi delle rispettive proposte, anche per le valutazioni di competenza del relatore e del rappresentante del Governo. Informa la Commissione, quindi, che vi sono alcuni emendamenti di cui non è stato possibile identificare i proponenti e invita quanti li hanno presentati a dichiararlo e, eventualmente, a illustrarli. Diversamente, quegli emendamenti dovranno essere espunti dal fascicolo.

Prende quindi la parola il senatore BOCO che, contestato l'impianto del provvedimento, ispirato a suo avviso a un intento punitivo nei con-

fronti degli immigrati, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1, molti dei quali hanno un intento ostruzionistico. Si sofferma invece sull'emendamento 01.1, che propone la concessione dell'elettorato attivo agli stranieri analogamente a quanto già previsto da altri ordinamenti dell'Europa occidentale.

Il senatore GUERZONI replica alle considerazioni del Presidente osservando che dalla discussione generale sia il Governo sia il relatore avrebbero potuto ricavare gli aspetti della proposta in esame sui quali essenzialmente si concentra l'attenzione degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Reputa improprio esaurire in una sola seduta l'illustrazione di tutte le proposte emendative, mentre un comitato ristretto, in tempi adeguati, avrebbe potuto approfondire i temi più complessi. Venendo quindi a considerare gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, si sofferma sull'emendamento 1.6, soppressivo dell'articolo, che reca, a suo avviso, previsioni velleitarie non coerenti con l'impianto del testo unico delle leggi sull'immigrazione e prive di copertura finanziaria. Dà infine conto degli emendamenti 1.8 e 1.5.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento 1.84, che reca una formulazione più chiara della disposizione cui si riferisce.

Il senatore VALDITARA illustra quindi l'emendamento 1.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GUERZONI illustra gli emendamenti a sua firma, essenzialmente volti a integrare la composizione del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.

Il senatore FORLANI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, anch'essi volti ad integrare la composizione del Comitato coinvolgendo soggetti interessati nella gestione dei flussi migratori.

Il senatore BOCO illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3, soffermandosi in particolare su quelli che incidono sul comma 4 dell'articolo 3 del testo unico recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore GUERZONI, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 3, osserva che questi propongono correttivi alla disciplina vigente per ovviare ai problemi che pongono i tempi di presentazione del decreto annuale di determinazione dei flussi. Illustra quindi analiticamente il contenuto degli emendamenti 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.27, 3.28, 3.24 e 3.25.

Il senatore KOFLER illustra l'emendamento 3.8, esponendo le ragioni che motivano l'anticipazione al 30 novembre del termine per la presentazione del decreto sui flussi, mentre il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 3.5.

Il senatore FORLANI illustra l'emendamento 3.4, osservando che le quote annualmente previste si sono rivelate, nell'esperienza pratica, sempre insufficienti rispetto alle richieste di nuova manodopera. Ciò motiva la correzione della formulazione del comma 1 dell'articolo in esame.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BOCO, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 4.45, mentre il senatore GUERZONI illustra gli emendamenti 4.56 e 4.76.

Il senatore FORLANI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Prende quindi la parola il relatore BOSCETTO, il quale osserva che l'emendamento 4.27 a sua firma chiarisce la portata della disposizione, mentre l'emendamento 4.28 introduce una specifica ipotesi delittuosa per la falsificazione dei titoli di soggiorno o degli altri documenti necessari per il rilascio di questi titoli.

Il senatore CAMBURSANO preliminarmente contesta l'impianto del provvedimento. Passa quindi a motivare gli emendamenti a sua firma. In particolare l'emendamento 4.106, volto a subordinare la concessione del permesso di soggiorno a verifiche ed accertamenti circa l'identità e i precedenti del richiedente. Illustra quindi l'emendamento 4.52.

La senatrice DENTAMARO osserva che gli emendamenti a sua firma sono coerenti con le motivazioni dell'istituto introdotto dalla disposizione in esame, di cui, tuttavia, dichiara di contestare la opportunità. In particolare ricorda il contenuto degli emendamenti 4.51, 4.54 e 4.53. L'emendamento 4.55 prevede l'intervento di organizzazioni non lucrative per coadiuvare l'attività svolta dai consolati e dalle rappresentanze diplomatiche, mentre l'emendamento 4.0.1 prevede la regolarizzazione delle condizioni di lavoratori stranieri, occupati in attività particolarmente significative, presenti da tempo sul territorio nazionale.

Il senatore MONTI dà per illustrato l'emendamento 4.12.

Il senatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 4.11, che propone di disciplinare il delitto di falso dei documenti connessi alla concessione del permesso di soggiorno attraverso una riforma degli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale e delle relative circostanze attenuanti

e aggravanti. Sarebbe a suo avviso inopportuna l'introduzione di una norma penale al di fuori del codice, ovvero la previsione di un'ulteriore fattispecie nel codice medesimo.

Il senatore PETRINI, nell'illustrare l'emendamento 4.49, osserva che la previsione di una revoca immediata del permesso di soggiorno in caso di abuso appare persecutoria e non tiene conto dei possibili casi di irregolarità meramente colpose o determinate da inadempienze del datore di lavoro.

L'emendamento 4.50 prevede il dimezzamento dei termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno, nel caso in cui la domanda sia inoltrata al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico dell'immigrazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore GUERZONI esprime dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'articolo 5 del disegno di legge, specie dopo la recente riforma del Titolo V della Parte II, che ha rafforzato le competenze legislative delle regioni in materia di governo del territorio. Nelle audizioni informali svolte sul disegno di legge in esame, è emersa la critica unanime delle categorie consultate alle condizioni del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stabilite nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5-*bis*. In particolare, non è chiaro il contenuto giuridico della garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore, che dovrebbe essere offerta dal datore di lavoro. Analoghe perplessità suscita la previsione di un impegno al pagamento delle spese per il viaggio di rientro del lavoratore nel paese di provenienza, per esempio nel caso di diversi rapporti di lavoro.

Il senatore PETRINI, quindi, rilevata l'assenza di un rappresentante del Governo, ormai protratta, obietta che in tal modo si contravviene, nell'andamento dei lavori, a specifiche prescrizioni costituzionali e regolamentari. L'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione e, più specificamente, l'articolo 59 del Regolamento del Senato, stabiliscono infatti, tra l'altro, l'obbligo del Governo di partecipare alle sedute, anche delle Commissioni. In tal senso egli intende avanzare una formale richiesta.

Il presidente MAGNALBÒ ricorda che la prassi consolidata e costante è nel senso di non considerare necessaria la presenza di un rappresentante del Governo nelle sedute delle Commissioni in sede referente. Tuttavia, poiché tale presenza può essere legittimamente ritenuta opportuna, la richiesta del senatore Petrini va sottoposta alla Commissione, quale proposta di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in ragione dell'assenza di un rappresentante del Governo.

Il senatore BOCO ricorda che la fase di illustrazione è stata avviata, come richiesto dal Presidente e che, nell'illustrare i numerosi emenda-

menti presentati, egli si è limitato a svolgere considerazioni di carattere generale. Auspica, pertanto, un gesto di saggezza da parte della maggioranza invitando ad accogliere la proposta di rinvio.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di rinviare il seguito dell'esame, posta ai voti, non è accolta.

Il senatore BOCO, illustrando gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 5, sottolinea come i contenuti obbligatori del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5-*bis*, comma 1, rappresentino una delle parti più significative del disegno di legge e indichino chiaramente la direzione in cui si muove la proposta del Governo. La disposizione è del tutto asimmetrica rispetto alla normativa europea, come dimostra l'analoga proposta soppressiva avanzata dal senatore Forlani, autorevole membro della maggioranza. Si tratta di un passaggio indispensabile nell'*iter* di esame del disegno di legge, risultando inadeguate le modifiche parziali dell'articolo.

I rimanenti emendamenti, che si intendono illustrati, perseguono il fine di attenuare la portata della disposizione in esame.

Il senatore GUERZONI chiede che sia fissato un termine per la fine della seduta notturna.

Il presidente MAGNALBÒ fa presente che la seduta si concluderà con l'esaurimento della illustrazione degli emendamenti, come già chiarito dal presidente Pastore all'inizio dei lavori.

Il senatore GUERZONI, ricordando che il presidente Pastore non aveva affatto affermato che la seduta sarebbe proseguita a oltranza, abbandona i lavori della Commissione, in segno di protesta contro la conduzione dell'esame degli emendamenti, che a suo avviso non garantisce un confronto effettivo e di merito sulle proposte di modifica al testo del Governo.

Il senatore PETRINI ritiene che, di fronte all'irrigidirsi delle posizioni della maggioranza e del Presidente, la discussione rischia di assumere toni di scontro, spingendo l'opposizione a presentare in Assemblea un numero ancor maggiore di emendamenti. Respinta la proposta di rinvio dell'esame, rimane la norma di cui all'articolo 59 del Regolamento, che a suo avviso sancisce il diritto, per ciascun senatore, di richiedere e ottenere la presenza del Governo. La prassi parlamentare non può certo prevalere sulle disposizioni regolamentari e costituzionali.

Il senatore BOCO, rievocando un episodio di ostruzionismo condotto nella passata Legislatura da esponenti dell'attuale maggioranza, in occasione del quale il rappresentante del Governo rimase costantemente pre-

sente in Commissione, chiede che siano chiarite le reali intenzioni della maggioranza sull'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Il presidente MAGNALBÒ conferma l'impegno della Presidenza a garantire l'esaurimento dell'illustrazione degli emendamenti entro la seduta in corso. La discussione proseguirà dopo la pausa di fine anno, con la votazione degli emendamenti. Riguardo all'ulteriore istanza del senatore Petrini, ricorda che la richiesta di rinvio è stata già respinta dalla Commissione.

Il senatore PETRINI precisa che la proposta messa in votazione concerneva il rinvio dell'esame, non la richiesta della presenza del Governo. L'interpretazione del Presidente di seduta, secondo cui la richiesta di presenza del Governo può essere sottoposta alla decisione della maggioranza in Commissione a suo parere contraddice sia la prassi parlamentare sia il tenore normativo dell'articolo 59 del Regolamento. Come è evidente nei lavori dell'Assemblea, la richiesta di presenza del Governo è considerata addirittura implicita e il richiamo al rispetto di quella norma regolamentare non potrebbe essere posto in votazione.

Il PRESIDENTE obietta che la richiesta di presenza del Governo è comunque dell'organo parlamentare, non del singolo suo componente, e si realizza o per impulso proprio del presidente ovvero per decisione condivisa collegialmente. D'altra parte, nel caso della Commissione in sede referente la presenza del Governo non è prescritta e l'interpretazione del senatore Petrini è tale da configurare una vera e propria potestà interdittiva sull'andamento dei lavori.

Il senatore PETRINI replica sottolineando che la natura della disposizione regolamentare deve intendersi nel senso di garanzia della minoranza.

Il presidente MAGNALBÒ ribadisce l'interpretazione già resa, conforme alla norma del Regolamento e alla prassi applicativa.

La senatrice DENTAMARO ritiene che le decisioni assunte dal Presidente stiano mortificando eccessivamente il diritto sancito dal Regolamento a garanzia dell'opposizione e del singolo parlamentare. La posizione di rigida chiusura da parte della Presidenza risulta ancor più incomprensibile, ove si consideri che comunque si dovrà tornare a esaminare gli emendamenti dopo la pausa dei lavori parlamentari. Nulla cambierebbe, dunque, con la convocazione di ulteriori sedute, soprattutto in rispetto del comportamento non ostruzionistico dei Gruppi che hanno presentato un numero limitato di emendamenti.

Chiede una breve sospensione dei lavori, per consentire all'opposizione di concordare una posizione comune sul seguito dei lavori.

Il presidente MAGNALBÒ, notando che il Governo potrà comunque considerare attentamente le proposte emendative e pronunciarsi su ciascuna di esse, in accoglimento della richiesta della senatrice Dentamaro, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 23, è ripresa alle ore 23,12.

Il senatore BOCO, riportando il risultato del confronto che si è svolto durante la sospensione fra i Gruppi dell'opposizione, rileva come il comportamento tenuto dalla Presidenza sia affatto diverso rispetto ad analoghe, passate occasioni ed esprime disagio e preoccupazione per la rigidità a suo parere eccessiva che è stata manifestata. Annuncia, quindi, la disponibilità a ritirare una parte anche notevole degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, di fronte alla disponibilità del Governo e della maggioranza a svolgere una discussione di merito sul disegno di legge. Di fronte a un'esplicita assicurazione in questo senso, i Gruppi dell'opposizione sono disposti a dare per illustrati tutti gli emendamenti.

Il senatore PETRINI chiede che venga dato atto ai Gruppi della Margherita e DS dell'intento non ostruzionistico delle rispettive proposte emendative, volte ad instaurare una esauriente discussione di merito, rispetto alla quale anche il relatore ha manifestato la propria disponibilità. Rimane l'intenzione di conservare uno spirito costruttivo: il suo Gruppo rinuncerebbe a insistere sulla fase illustrativa se venisse l'assicurazione della ripresa della discussione dopo la pausa dei lavori parlamentari.

Il senatore CAMBURSANO sostiene di aver dimostrato nei fatti che il suo apporto alla discussione non ha avuto intento ostruzionistico. Gli emendamenti presentati a sua firma sono tesi, da un lato, a rafforzare le misure di repressione dei fenomeni di clandestinità e di criminalità e, dall'altro, ad adottare adeguate misure di accoglimento dei lavoratori stranieri nel nostro paese, in analogia a quanto suggerito in alcune proposte della stessa maggioranza.

L'impegno ad assicurare un'ulteriore fase di discussione del disegno di legge in Commissione dovrebbe essere assunta dal Presidente e dal relatore. L'irrigidimento da parte della maggioranza, provocherebbe un clima di scontro politico che si manifesterebbe in Aula nelle forme più virulente.

Il senatore STIFFONI chiede ai Gruppi di opposizione di chiarire il senso e il contenuto della richiesta, osservando che alcune proposte emendative, ad esempio l'emendamento 4.52, presentato dal senatore Cambursano, non depongono per un preteso «confronto costruttivo», suggerendo al contrario una sfacciata permissività della disciplina dell'immigrazione.

Il presidente PASTORE annuncia che il seguito dell'esame del disegno di legge sarà collocato nelle sedute che si terranno durante la setti-

mana precedente la riapertura dei lavori dell'Assemblea, dopo la pausa di fine anno, e si svolgerà senz'altro secondo le procedure consuete. Non di meno, osserva che la presidenza della Commissione non può impegnare le determinazioni di altri organi o consessi del Senato, come il Presidente dell'Assemblea o la Conferenza dei Capigruppo, circa la regolazione dell'*iter* del disegno di legge.

Il sottosegretario D'ALÌ fa presente che il Governo, per quanto concerne le procedure parlamentari, può solo rimettersi alle decisioni dei competenti organi delle Camere ed è presente in Commissione, in questa fase, solo per intervenire nel merito delle proposte emendative.

Il senatore PETRINI esprime soddisfazione per il chiarimento venuto infine da parte della Presidenza. Una conduzione inspiegabilmente rigida dei lavori della Commissione avrebbe finito per penalizzare il comportamento non ostruzionistico tenuto dalla sua parte politica. Rilevata la disponibilità del Governo a seguire con assiduità i lavori successivi, a nome del suo Gruppo dà per illustrati tutti gli emendamenti al disegno di legge.

Il PRESIDENTE, quindi, in mancanza di altre richieste di intervento per illustrare le proposte di emendamento, dichiara conclusa tale fase di trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816**Art. 1.****1.3**

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato B», inserire le seguenti parole: «nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A».

1.1

MARITATI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità sono trasmessi ed esaminati dai competenti organi parlamentari gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, che prevedono il ricorso a sanzioni penali».

1.2

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, i decreti legislativi di cui al presente articolo, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento e si applicano sino all'entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome».

1.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».

1.All.A.1

IL GOVERNO

Nell'allegato A, prima della direttiva 2000/14/CE, inserire la seguente:

«1998/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)».

1.All.A.10

IL RELATORE

Nell'Allegato A, inserire la seguente direttiva: «2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone».

Conseguentemente, nell'Allegato C sopprimere la corrispondente direttiva.

1.All.A.2

IL GOVERNO

Nell'allegato A, inserire la seguente direttiva:

«2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati

IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE. (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche)».

1.All.B.5

IL GOVERNO

Nell'allegato B, prima della direttiva 1999/92/CE, inserire le seguenti: «1993/104/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

1994/45/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte».

1.All.B.2

TURRONI, DONATI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento».

1.All.B.1

TURRONI, DONATI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente

la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati».

1.All.B.9

IL GOVERNO

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone».

Conseguentemente, nell'allegato C, sopprimere la corrispondente direttiva.

1.All.B.8

IL GOVERNO

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2000/53/CE inserire la seguente: «2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini».

Conseguentemente, nell'allegato C, sopprimere la corrispondente direttiva.

1.All.B.3

TURRONI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico».

Conseguentemente, sopprimere la medesima direttiva nell'allegato A.

1.All.B.4

TURRONI, DONATI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente».

1.All.B.6

IL GOVERNO

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2001/46/CE inserire le seguenti: «2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori».

1.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica)

1. L'attuazione della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica sarà informata anche ai seguenti principi:

a) garantire il principio che l'emissione e la gestione di carte prepagate utilizzabili solo per acquistare beni o servizi fatturati dagli stessi emittenti delle carte, nell'ambito specifico della loro attività professionale, non rientrino nella definizione di moneta elettronica;

b) i soggetti che già offrono o intendano offrire con tale modalità di pagamento beni e servizi strettamente correlati con l'oggetto delle licenze loro rilasciate non sono soggetti alla presente direttiva».

Art. 2.

2.1

MARITATI

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le seguenti: «l'ecosistema o interessi generali dell'ordinamento interno identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali;» dopo le parole: «danno di particolare gravità.», inserire il periodo: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative previste dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»; nella medesima lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie oggetto di precedenti interventi di depenalizzazione non potranno essere introdotte, mediante l'emanazione di decreti legislativi, nuove ipotesi di reato. In sostituzione delle sanzioni penali, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente lettera potranno essere aumentate fino alla metà, con l'eventuale esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le altre: «interessi generali dell'ordinamento interno già tutelati con sanzioni penali o l'ecosistema»; dopo le parole: «danno di particolare gravità» inserire il periodo: «nelle suddette ipotesi, in sostituzione dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative contemplate dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»; aggiungere in fine, il seguente periodo: «Nelle materie già depenalizzate non potranno essere introdotte, con gli strumenti di cui all'articolo 1 della presente legge, nuove fattispecie di reato. In luogo delle sanzioni penali, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente lettera potranno essere aumentate fino alla

metà, con l'eventuale esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta».

2.3

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o regionali».

2.2

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera g) e, alla lettera h), dopo le parole: «rispettando il principio di sussidiarietà», inserire le seguenti: «, differenziazione e adeguatezza».

2.4

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «l'articolo 6, primo comma» a: «616, e».

2.5

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «le competenze delle regioni» con le parole: «le competenze dei comuni e delle regioni».

Art. 3.

3.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

3.2

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni danno attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C attenendosi ai principi fondamentali».

3.All.C.2

DONATI, TURRONI

Nell'allegato C, inserire la seguente direttiva:

«2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000 recante ventisettesimo adeguamento al processo tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose».

Art. 4.**4.1**

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere ovunque le parole: «o amministrative».

4.2

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o amministrativa».

4.3

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega è estesa alle sanzioni amministrative nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6.**6.1**

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare».

6.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tali testi unici si applicano i principi e le regole dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modifiche».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 8.****8.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***8.2**

IL GOVERNO

Aggiungere la seguente lettera:

«c) all'articolo 1-*bis*, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alla Commissioni parlamentari competenti, nonchè", sono aggiunte le seguenti: "alla Conferenza dei Presidenti delle regioni, ai fini dell'inoltro"».

Art. 11.**11.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di conversione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata in euro)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: «La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci delle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro"».

b) La lettera *h-ter*), è sostituita dalla seguente:

"*h-ter*. l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2485 - (*Diritto di voto*). - 'Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro. Se la quota è una frazione di euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni frazione di un euro'».

Art. 14.

14.1

MARITATI

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «penali o».

14.0.1

DE PETRIS, CALVI, DE PAOLI, VALLONE, LIGUORI, DENTAMARO, MANZELLA, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, TURRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 in materia di organismi geneticamente modificati)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *I*. I prodotti alimentari destinati al consumo umano ed i mangimi per l'alimentazione animale contenenti OGM o loro derivati in misura superiore all'1 per cento, predisposti per l'immissione in commercio successivamente al 31 marzo 2002, devono indicare tale presenza nell'etichetta con la dicitura 'questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati' apposta con modalità che ne consentano una agevole

lettura. Le etichette e gli imballaggi dei prodotti contenenti OGM devono essere inoltre conformi a quanto specificato nel consenso scritto di cui agli articoli 12 e 13.

2. I consorzi di tutela dei prodotti di qualità DOP e IGP di cui al Regolamento CEE n. 2081/92 sono tenuti a riformulare e trasmettere al Ministero delle politiche agricole entro il 30 giugno 2002 i disciplinari di produzione in modo tale da assicurare la tracciabilità delle materie prime impiegate e l'assenza di OGM in ogni fase della filiera inclusi i mangimi animali»

Art. 15.

15.0.1

GIULIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è apportata la seguente modificazione:

"a) al comma 1, le parole: 'dai soggetti', sono sostituite dalle seguenti: 'esclusivamente dai soggetti importatori e raffinatori'".».

Art. 17.

17.1

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

17.2

TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ad altri consorzi associazioni di soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, il cui statuto sia approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e che abbiano le seguenti finalità:

1) raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed organizzazione dello stoccaggio;

2) cessione dei prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio, anche se appartenenti ad altro Stato membro della Comunità europea;

3) eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia conveniente dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della salute il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

4) ricerca tecnico-scientifica finalizzata al miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento».

Art. 26.**26.1**

IL RELATORE

Dopo le parole: «evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità» inserire le parole: «per origine».

Art. 27.**27.1**

DE PETRIS, TURRONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la dizione "cioccolato"» con le seguenti: «la dizione "cioccolato addizionato con grassi vegetali diversi dal burro di cacao"».

Art. 28.**28.1**

PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

Consequentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Art. 29.**29.1**

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, eventualmente esercitando le opzioni previste all'articolo 5 della direttiva, in modo da tenere conto dell'esigenza di preservare un elevato livello di protezione per i diritti e da assicurare adeguati strumenti di lotta alla pirateria e di contrasto dell'uso illecito di materiali protetti attraverso reti telematiche e tecnologiche digitali».

29.3

STIFFONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da tenere conto dell'esigenza di preservare un elevato livello di protezione per i diritti e da assicurare adeguati strumenti di lotta alla pirateria

e di contrasto all'uso illecito di materiali protetti attraverso reti telematiche e tecnologie digitali».

29.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore».

Art. 31.

31.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «del seguente principio e criterio direttivo» con le seguenti: «dei seguenti principi e criteri direttivi»; aggiungere, in fine, le seguenti proposizioni: «prevedere altresì per le navi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche, cui le navi delle predette Forze di Polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità».

Art. 33.

33.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: "Art. 19-bis. – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, confermandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità

degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è oggetto e gli organi incaricati dalla stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle Politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione Europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE"».

Art. 35.**35.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi, in attuazione della direttiva 92/50/CEE e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera *b*), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato».

35.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)

1. L'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso».

35.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

*(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione particolare)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente: "Art. 12 – 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti"».

35.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o successivamente" sono sostituite con le parole: "del 1° luglio 1998 o successivamente"».

35.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...»

(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

3. Al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

35.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...»

(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dalla Unione Europea per il periodo 2000 - 2006)

1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 10 miliardi di lire annue, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di con-

trollo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle Amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi

2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma Scuola 2000 - 2006 - obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste, per il biennio 2000 - 2001. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

3. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della legge n. 183 del 1987».

35.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministero della Sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.», sono sostituite con le seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della Salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato Etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti.";

b) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 è soppresso il secondo periodo.

3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è soppresso;
 - b) il testo del punto 3 è sostituito con il seguente "Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato Etico, che terrà conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 ICRP nonché delle indicazioni della Commissione europea *Radiation Protection 99 Guidance on medical exposure in medical and biomedical research*. Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca".
 - c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso».
-

35.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 –, è sostituito dal seguente:

"4. La zona di operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio nazionale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare effetti per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 1.

01.1

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", all'articolo 2, comma 4 alla fine aggiungere il seguente periodo: "egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge"».

1.6

GUERZONI, DE ZULUETA, VILLONE, DI SIENA

Sopprimere l'articolo.

1.11

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.7

DI SIENA, VILLONE, BRUTTI

Sopprimere il comma 1.

1.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «Al fine» con la seguente: «Allo scopo».

1.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «aumentare».

1.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «sviluppare».

1.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «asse-
condare».

1.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «soste-
ner».

1.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «pro-
muovere».

1.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «iniziative di» con la seguente:
«decisioni inerenti lo».

1.27

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «iniziative» aggiungere le seguenti:
«atte ad accrescere lo».

1.28

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parola: «iniziative» aggiungere le seguenti:
«atte ad aumentare lo».*

1.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «sviluppo» con la seguente: «pro-
gresso».*

1.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «qualunque» con la seguente:
«qualsiasi».*

1.30

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «natura» con la seguente: «genere».

1.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.31

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «amministrate».

1.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «condotte».

1.33

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «dirette».

1.34

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «governate».

1.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «curate».

1.36

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «rette».

1.4

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alle alinee a), e b) sostituire le parole: «individuate con» con le seguenti: «secondo criteri fissati con».

1.43

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «determinate».

1.44

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «riconosciute».

1.55

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro degli affari esteri».

1.57

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

1.56

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno».

1.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all'OCSE», con le seguenti: «nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti all'OCSE di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politiche che inducono le persone all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia».

1.37

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b), sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «amministrate».

1.38

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «condotte».

1.40

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «governate».

1.41

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «curate».

1.42

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente: «rette».

1.45

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «determinate».

1.8

GUERZONI

Al comma 1, aggiungere alla lettera b) quanto segue: «di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro».

1.9

BUDIN, DE ZULUETA, VITALI, VILLONE

Sopprimere il comma 2.

1.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.46

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'elaborazione», con le seguenti: «Nella predisposizione».

1.47

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'elaborazione», con le seguenti: «Nella progettazione».

1.48

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».

1.49

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «progetti».

1.50

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente: «sostegni».

1.51

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente: «provvedimenti».

1.52

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente: «operazioni».

1.53

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la parola: «interventi», sopprimere la seguente: «non».

1.54

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la parola: «paesi», sopprimere la seguente: «non».

1.58

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la parola: «esclusione», con la seguente: «eliminazione».

1.59

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «carattere», con la seguente: «scopo».

1.60

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:
«cooperazione».*

1.61

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:
«partecipazione».*

1.62

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:
«aiuto».*

1.64

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «data».

1.65

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «of-
ferta».*

1.67

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «con-
cessa».

1.66

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «interessati», con la seguente:
«coinvolti».

1.68

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «al contrasto», con le seguenti: «al-
l'opposizione».

1.69

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «organizzazioni», con la seguente:
«associazioni».

1.70

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «operanti», con le seguenti: «che
operano».

1.71

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «operanti», con le seguenti: «che agiscono».

1.72

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «clandestina», con la seguente: «illegale».

1.74

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «nel traffico», aggiungere le seguenti: «e nello spaccio».

1.73

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di stupefacenti», aggiungere le seguenti: «nella tratta di persone».

1.75

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «in materia di», con le seguenti: «nella disciplina della».

1.76

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «cooperazione», con la seguente: «collaborazione».

1.77

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla fine, sopprimere le parole: «e penitenziaria».

1.10

VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le rogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1.16

BOCO

Sopprimere il comma 3.

1.5

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle minori entrate dovute all'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

1.78

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «entrate» con la seguente: «spese».

1.84

IL GOVERNO

Al comma 3, le parole: «dovute dall'applicazione» sono sostituite dalla seguenti: «derivanti dall'applicazione».

1.79

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la cifra «12,39» con la seguente: «14,40».

1.80

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la cifra: «7,23» con la seguente: «10,45».

1.81

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «connesse» con la seguente: «derivanti».

1.3

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole da: «alla regolarizzazione» fino alla fine con le seguenti: «alle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dall'articolo 21 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001 n. 409».

1.82

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «regolarizzazione» con la seguente: «legalizzazione».

1.83

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «di lavoro» con le seguenti: «sessuali non protetti».

1.1

VALDITARA, BOBBIO, MAGNALBÒ

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4. Si procede altresì alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi in via amministrativa o per i quali sia stato adottato dal giudice italiano il provvedimento di conversione della detenzione in un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13».

Art. 2.

2.2

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.5

GUERZONI, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

2.4

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DOANTI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 2-bis.».

2.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«istituto» con la seguente: «costituito».*

2.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «il Comitato» con le seguenti: «la Commissione».

2.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «il Comitato» con le seguenti: «la Giunta».

2.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «il Comitato» con le seguenti: «la Delegazione».

2.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alea Art. 2-bis, sopprimere le parole: «il coordinamento e».

2.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alea Art. 2-bis, sopprimere le parole: «e il monitoraggio».

2.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alea «art. 2-bis».

2.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Commissione».*

2.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Giunta».*

2.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Delegazione».*

2.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «governato».*

2.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «guidato».*

2.27

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «diretto».*

2.28

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «coordinato».*

2.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Mini-
stro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti:
«Ministro degli affari esteri».*

2.8

GUERZONI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o dal vice Presidente del Consi-
glio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri».*

2.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «vice Presidente del Consiglio» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

2.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno».

2.30

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «composto» con la seguente: «formato».

2.31

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «composto» con la seguente: «ordinato».

2.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «composto» con la seguente: «strutturato».

2.33

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «agli argomenti».*

2.34

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle tematiche».*

2.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle materie».*

2.36

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «ai soggetti».*

2.37

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «ai concetti».*

2.38

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle tesi».*

2.39

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «discussi».*

2.40

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «lavorati».*

2.41

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «sviluppati».*

2.42

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «illustrati».*

2.43

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «trattati» con la seguente: «dibattuti».

2.44

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sopprimere la parola: «non».

2.45

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

2.46

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto».

2.47

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

2.1

FORLANI

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire le parole: «da un presidente di regione o di provincia autonoma designato» con le seguenti: «da quattro presidenti di regione o di provincia autonoma designati».

2.43

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alea Art. 2-bis, sostituire le parole: «un Presidente» con le seguenti: «tre Presidenti».

Conseguentemente, sostituire la parola: «designato», con la seguente: «designati».

2.6

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, Art. 2-bis, ivi richiamato, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da tre presidenti di regione o provincia autonoma».

2.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alea Art. 2-bis.

2.7

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, Art. 2-bis ivi richiamato, capoverso 3, dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero degli italiani nel mondo» aggiungere le seguenti: «e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata».

2.2

FORLANI

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 3, sostituire le parole: «e da tre esperti» con le seguenti: «e da dieci esperti», ed aggiungere, in fine, le parole: «nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1».

2.25BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea Art. 2-bis.

Art. 3.**3.29**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.9

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Lo schema del decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con il parere del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto; le commissioni parlamentari si esprimono entro i venti giorni successivi al ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, deve essere emanato entro il 30 novembre ed è subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi emanati durante l'anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, che devono esprimersi entro 20

giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale"».

3.30

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il primo periodo dell'alea: «4. Con decreto».

3.26

GUERZONI

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «è in ogni caso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato».

3.15

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alea 4, sopprimere le parole: «il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2,».

3.19

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso 4, ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, le parole da: «la Conferenza unificata a: «28 agosto 1997, n. 281, e» con le parole: «con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sentite».

3.21

GUERZONI, DE ZULUETA, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni e dalle province autonome anche con l'ausilio di strutture private specializzate».

3.18

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni.».

3.14

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 4, nel primo periodo, sostituire la parola: «definite» con la seguente: «pubblicate».

3.3

SALINI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre».

3.8

KOFER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: «entro il termine del 31 dicembre» con le seguenti: «entro il termine del 30 novembre».

3.33

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: «quote massime» con le seguenti: «quote minime».

3.36

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «subordinato» ovunque ricorra nell'alinea: «4».

3.5

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi dell'articolo 20».

3.13

BOCO, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea 4, nel primo periodo sopprimere le parole: «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20».

3.22

GUERZONI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 20» inserire la seguente frase: «Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia ema-

nato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve esser pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce».

3.31

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo dell'alinea: «4. Con decreto».

3.12

BOCO, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 4, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Qualora se ne ravvisi la necessità» e aggiungere dopo le parole: «durante l'anno» le seguenti: «, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari».

3.23

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Al comma 1, dopo le parole: «Qualora se ne ravvisi la necessità» aggiungere le seguenti: «e comunque allorchè il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso» ulteriori decreti possono esser emanati durante l'anno: «osservando gli stessi termini».

3.34

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea «4», secondo periodo, sopprimere le parole: «Qualora se ne ravvisi la necessità».

3.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea «4», secondo periodo, dopo le parole: «necessità» inserire le seguenti parole: «anche sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni non governative di assistenza agli immigrati».

3.27

BATTAFARANO, DI SIENA, GUERZONI, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, capoverso 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentare di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nell'anno precedente».

3.28

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, DE ZULUETA

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire il capoverso «Art. 23» con il seguente:

«Art. 23. - (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro) – 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui

autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».

3.20

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso 4, ivi richiamato, sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente».

3.4

FORLANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

3.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

3.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Alinea comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentate del cento per cento del fabbisogno insoddisfatto».

3.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Alinea comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentate del cinquanta per cento del fabbisogno insoddisfatto».

3.24

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente all data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale».

3.6

MALAN

Al comma 1, capoverso 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le quote di cui al comma 4 non possono comportare privilegi in relazione ai paesi di provenienza, salvo per i casi seguenti:

a) cittadini provenienti da paesi candidati all'adesione all'Unione europea, ai quali è comunque riservato un quarto di dette quote;

b) cittadini provenienti da paesi individuati in ragione della effettiva collaborazione da loro prestata nelle politiche migratorie, con particolare riguardo all'identificazione degli immigrati clandestini e alla efficace repressione dei tentativi di immigrazione clandestina in Italia;

c) cittadini provenienti da paesi colpiti da gravi e straordinarie emergenze di carattere umanitario, individuato dal Comitato di cui all'articolo 2-bis.

I cittadini di cui alla lettera a) possono accedere, ove ne abbiano i requisiti, alle quote riservate alle lettere b) e c) o a quelle non riservate».

3.37

DEL PENNINO

All'articolo 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, qualora la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001 riguardi lavoratori stranieri, il loro numero viene prioritariamente computato ai fini delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, definite ai sensi del precedente comma».

3.7

FALCIER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: "I Consigli nelle materie di loro competenza esprimono pareri obbligatori"».

3.10

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni costituiscono una consulta regionale composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese per l'individuazione delle politiche necessarie al progresso d'integrazione».

3.16

DI SIENA, BATAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, al capoverso «art. 22», comma 2, sopprimere la lettera b).

3.11

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi».

3.17

VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione».

3.25

GUERZONI

Aggiungere il seguente comma:

«2. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso modificato di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1».

3.0.1

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998" all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 nel primo periodo dopo le parole: "per la durata del soggiorno" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale";

b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: "I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1." con le seguenti: "La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato"».

Art. 4.**4.1**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.
_____**4.48**BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*
_____**4.58**

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUSSO, PILONI, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.
_____**4.82**BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*
_____**4.59**

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BUDIN

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:***«Art. 4.***(Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)*

2. In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico aggiungere il seguente periodo:

"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e

la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilschio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unito contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

2. La disponibilità dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si condiera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici».

4.14

FORLANI

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente.

«a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il questore, valutate le circostanze, può altresì rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sempre che non abbia subito condanne per talune dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; ottenuta l'autorizzazione al lavoro lo straniero può richidere un permesso di soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri così regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"».

4.19

MALBARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.47

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.60

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUSSO, PILONI, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.83

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.105

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche per la durata».

4.27

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire e parole: « , anche per la durata» con le seguenti: «e in corso di validità».

4.29

DALLA CHIESA, BATTISTI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati non abbiano riportato condanne penali anche non definitive e abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto.

«a-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale una dichiarazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la dichiarazione prima dell'iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro dichiarato. La dichiarazione esime il datore di lavoro anche dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme previdenziali».

4.106

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;

Dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici».

4.20

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.61

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.84BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4.107

IL GOVERNO

All'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «non rilasciati per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro».

4.21

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.62

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUSSO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.85BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

4.63

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.86

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.15

FORLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d), commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.

4.24

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:**«d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:**"3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.**3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22».*

4.64

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, VILLONE, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire la lettera d) come segue:

«3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22».

4.66

VITALI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis ivi richiamato.

4.90

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-bis.

4.45

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel primo periodo sostituire le parole: «stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis» con le seguenti: «della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto già firmato dai contraenti prima dell'ingresso».

4.44

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel secondo periodo dopo la parola: «lavoro» aggiungere la seguente: «subordinato».

4.104

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, sostituire la parola: «superare» con le seguenti: «essere inferiore a».

4.43

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel secondo periodo sopprimere le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e».

4.87

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera a) dell'alinea «3-bis».

4.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera a), sostituire le parole: «nove mesi» con le altre: «tre anni».

4.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le altre: «sei anni».

4.88

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera b), dell'alinea «3-bis».

4.89

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera c), dell'alinea «3-bis».

4.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera c), sostituire le parole: «di due anni» con le altre: «è a tempo».

4.4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera c), sostituire le parole: «la durata di due anni» con le altre: «viene concessa la carta di soggiorno di cui all'articolo 9».

4.22

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera c) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.42

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dell'alinea «3-bis, alla lettera c), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.69

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-bis ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole: «due anni» con: «tre anni».

4.51

DENTAMARO, PETRINI, GIARETTA, CAMBURSANO, TOIA, DATO

Al comma 1, lettera d), dopo l'alinea 3-bis, inserire il seguente comma:

«... Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di due anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali».

4.91

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-ter.

4.91

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 3-ter, sostituire le parole: «che dimostri di essere venuto in Italia» con le seguenti: «che si trovi in Italia da».

Conseguentemente sopprimere la parola: «stagionale».

4.103

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 3-ter, sopprimere le parole: «di seguito».

4.41

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, nel primo periodo sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.40

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, nel primo periodo alla fine sopprimere le parole: «con un solo provvedimento».

4.39

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sopprimere il terzo periodo.

4.49

PETRINI, DENTAMARO, TOIA, DATO

Al comma 1, lettera d), comma 3-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi modificato, sopprimere il periodo: «Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso».

4.67

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera d) al capoverso «3-ter», sopprimere le parole: «Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso».

4.108

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'insieme dei permessi pluriennali costituisce, per ciascun anno di riferimento, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che non può essere ridotta dai decreti di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4».

4.92

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-quater.

4.70

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, POLINI, DI SIENA, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater ivi richiamato, sopprimere le parole: «della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana».

4.55

DENTAMARO, DATO, BAILO, TOIA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 3-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi modificato, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la certificazione di cui al presente comma le rappresentanze diplomatiche o consolari possono acquisire il parere delle organizzazioni non governative operanti nello Stato di origine del richiedente e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) promotrici di iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

4.101

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 3-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

4.23

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni».

4.93

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 3-quinquies.

4.12

MONTI, STIFFONI

Al comma 3-quinquies, in fine, dopo le parole: «all'articolo 29», aggiungere le seguenti: «entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione».

4.13

MALAN

Al comma 3-quinquies, in fine, dopo le parole: «all'articolo 29», aggiungere le seguenti: «entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione».

4.68

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.94

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 3-sexies, sopprimere la parola: «non».

4.17

BOBBIO Luigi, VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «non può essere superiore a due anni», con le seguenti: «non può essere superiore alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto salvo l'ottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento».

4.25

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.54

DENTAMARO, DATO, BAIO, TOIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.71

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.95

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.53

DENTAMARO, DATO, BAIO, TOIA

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato».

4.65

VILLONE, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

4.16

FORLANI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 4, le parole: «almeno 30 giorni prima della scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla scadenza».

4.700

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), dopo le parole: «il rinnovo del permesso di soggiorno» inserire le altre: «si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavori nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c)» e sopprimere le parole: «novanta giorni di cui al comma 3-bis, lettera c)».

4.98

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) alinea «4», sostituire le parole da: «è richiesto» fino a: «restanti casi» con le seguenti: «è automatico».

4.30

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: «in cui risiede» con le seguenti: «di residenza anagrafica».

4.38

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) alinea 4, nel primo periodo sostituire la parola: «risiede» con le seguenti: «si trova».

4.99

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) alinea 4, sopprimere le parole: «almeno novanta giorni».

4.36

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) alinea, nel primo periodo sostituire le parole da: «novanta giorni prima della scadenza» fino a: «e trenta giorni nei restanti casi,» con le seguenti: «trenta giorni prima della scadenza».

4.7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: «novanta» con la parola: «quindici».

4.8

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «dieci».

4.9

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: «trenta» con la parola: «cinque».

4.35

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) alinea 4, nel secondo periodo sostituire le parole: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.73

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera e) al capoverso 4, al secondo periodo sostituire le parole: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.72

VITALI

Al comma 1, lettera e), al capoverso 4 ivi richiamato, all'ultimo periodo dopo la parola: «attuazione» sostituire le parole: «il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale» con le seguenti: «il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale».

4.37

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno sono dimezzati nel caso in cui i medesimi siano inoltrati al questore della provincia di soggiorno dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione».

4.50

PETRINI, CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO, TOIA, DATO

Al comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) sono dimezzati nel caso in cui la domanda sia inoltrata al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico dell'immigrazione».

4.74

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, lettera e), al capoverso 4, aggiungere, alla fine il seguente periodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.32

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"».

4.31

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio", inserire le seguenti parole: ", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 l'anno solare precedente"».

4.96

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.75

MARITATI, BUDIN, DE ZULUETA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.97

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.11

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale, è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno o è stato commesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno.

8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8-quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 8-bis si procede d'ufficio"».

4.52

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 318 del codice penale.

9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di anni cinque dalla data di esecuzione della pena.

9-quater. Chiunque predispone un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o attesta falsamente qualità dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.26

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall'articolo 476 del codice di procedura penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.28

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"».

4.76

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«Dopo le parole: "8-bis. Chiunque redige", inserire le parole: "un visto di ingresso o reingresso"; e dopo le parole: "il rilascio di un permesso di soggiorno", inserire: " , di un visto di ingresso o di reingresso"».

4.56

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera g), al capoverso «8-bis» ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo.

4.57

MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

4.33

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente"».

4.34

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«h) al comma 9, sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti: "trenta giorni"».

4.10

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono altresì stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere una adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001».

4.77

VILLONE, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni».

4.78

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilità di un adeguato alloggio, nonché di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipolente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.79

BASSO, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, PILONI, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio».

4.80

VIVIANI, VILLONE, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza

alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) e b)».

4.81

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DE ZULUETA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

DENTAMARO, MONTAGNINO, GIARETTA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, può essere concesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro domestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea collocazione abitativa.

1-*ter*. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-*bis*), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione penale.

1-*quater*. I lavoratori di cui al comma 1-*bis*) possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini di modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria".».

Art. 5.

5.11

FORLANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «lavoro».

5.34

VIVIANI, GUERZONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VITALI, GRUOSSO, BUDIN, BRUNALE, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

5.28

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.26

PETRINI, DENTAMARO, TOIA, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

5.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

5.19

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

5.29BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*

5.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 1.

5.36

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VILLONE

Al comma 1, al capoverso «Art. 5-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorderà con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale regione stessa.

1-bis. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore».

5.33BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «5-bis», sopprimere l'inciso: «a pena di nullità».*

5.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, alinea 5-bis sopprimere le parole: «, a pena di nullità».

5.37

DI SIENA, GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, all'«Art. 5-bis», ivi richiamato, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

5.30

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a) dell'alinea «5-bis».

5.6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, alinea 5-bis, lettera a), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.14

MAGNALBÒ, VALDITARA

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.18

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) idonea documentazione relativa alle modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero».

5.4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: «del datore di lavoro» con le altre: «dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro».

5.22

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo le parole: «datore di lavoro di» inserire la seguente: «reperire».

5.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», alla lettera a) sostituire le parole: «di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore» con le seguenti: «della disponibilità per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.21

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo le parole: «per il lavoratore» inserire le seguenti: «sul quale ricade il relativo onere».

5.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, alinea 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.13

FALCIER

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere: «Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di proprietà propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro».

5.9

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.38

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.16

DEL PENNINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.8

SALINI

La lettera b), del 1° comma è eliminata.

5.31BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera b), dell'alinea: «articolo 5-bis».*

5.39

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

al comma 1, sostituire la lettera b) come segue:

«È istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di aviaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza».

5.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», sostituire la lettera b) con la seguente: «la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante

fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza».

5.40

SALINI

La lettera b) del 1° comma è modificata come segue:

b) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facoltà, per quest'ultimo di detrarre dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore».

5.27

CAMBURSANO

Alla lettera b), dopo la parola: «provenienza», inserire le seguenti parole: «, nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore».

5.15

BOBBIO Luigi, VALDITARA, MAGNALBÒ

Dopo la lettera b), del comma 1, aggiungere il seguente alinea:

«Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua.

L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, è anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

5.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

5.20

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «il datore di lavoro» inserire le seguenti: «o dove avrà luogo la prestazione lavorativa».

5.17

FALCIER

Dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Si considerano altresì strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-bis, secondo comma dopo le parole: "fermo restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";

c) all'articolo 19-*bis* 1, lettera i) primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 5 della tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il punto 5:

"contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per l'intera durata del contratto lire 100.000"».

5.12

ZANOLETTI

Dopo il capoverso 5-bis, inserire infine, il seguente:

«Art. 5-*ter*. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-*bis*. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-*bis*.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.41

ZANOLETTI

All'articolo 5, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.0.1

MANCINO, BATTISTI, DENTAMARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soggiorno per motivi di lavoro)

In deroga alle norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno».

5.35

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, VITALI, BUDIN

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le parole: «contratto di soggiorno» con le seguenti: «permesso di soggiorno».

5.0.2

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà pre-

vista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-*bis*. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dello stesso articolo 5-*bis*.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

Art. 6.

6.14

DI SIENA, GUERZONI, BATTAFARANO, VITALI, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, BUDIN

Sopprimere l'articolo.

6.9

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

6.5

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione"».

6.3

FORLANI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Facoltà inerenti il soggiorno) – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"».

6.15

IL GOVERNO

All'articolo 6, comma 1, le parole: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,» sono sostituite dalle seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo, rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,».

6.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «e previa stipula» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previo rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,».

6.8

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro» con le seguenti: «e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato».

6.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero il rilascio» fino alla fine del comma.

6.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «da parte dell'Ufficio» fino alla fine del comma.

6.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «territoriale del governo» con le altre: «periferico del Ministero del lavoro».

6.17

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, «Sono fatte le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari».

6.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato».

6.7

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole: "nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"».

6.6

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo"».

6.0.1

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 24 ore".

2. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - *(Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'Autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)* - 1. *Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara*

o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria o ad Autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 496. -(False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) – 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato, o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

4. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998".

5. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"n) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".

6. All'articolo 449, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"».

Art. 7.

7.1

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 7.

7.2

BOCO, TURRONI, DE PETRI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

7.5

IL GOVERNO

Al disegno di legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, comma 3, le parole: «pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di una somma da 160 a 1100 euro».

7.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «1032,91 euro» con le seguenti: «516,46 euro».

Art. 8.

8.7

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.9

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, MARITATI,
BRUTTI Massimo, VITALI, BUDIN, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

8.5

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo 8.

8.1

PETERLINI, KOFLER, BETTA, MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, RUVOLO,
SALSANO, ANDREOTTI, ROLLANDIN

Sopprimere l'articolo 8.

8.4

FORLANI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - (*Carta di soggiorno*). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 3, al primo periodo sono sopresse le parole: ", o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."; al secondo periodo, sono sopresse le parole: ", anche non definitiva"».

8.10

GUERZONI

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore" con: "Sportello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio territoriale del Governo"».

8.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le parole: «tre anni».

8.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «quattro anni».

8.6

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 9, del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: "titolare di un

permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi" con le seguenti: "titolare, al momento della richiesta, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi"».

8.0.1

FORLANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare entro le ventiquattro ore ricorso al pretore territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive"».

8.0.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore", con la parola: "Sportello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio territoriale del Governo"».

8.0.3

GIARETTA, DENTAMARO, PETRINI, CAMBURSANO, TOIA, DATO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8- bis***(Misure di emersione
per addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza)*

1. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare di addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 31 marzo 2002.

2. I lavoratori o collaboratori inseriti nelle dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria.

3. I lavoratori o collaboratori di cui al comma 2, se stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 4 della presente legge.

4. All'art. 10, comma 1, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b)-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiori ad euro 100.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza familiare, nonché all'assistenza domiciliare a favore degli anziani ultrasettantenni a carico, nel limite complessivo massimo di 8.000 euro per anno d'imposta."».

Compensazione Gruppo Margherita

Art. 9.**9.3**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

9.1

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno promuove», con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 2-bis, promuove».

9.2

GUERZONI

Al comma 1, all'articolo 1-bis, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno promuove» con «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Art. 10.**10.15**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10.11

IL GOVERNO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15,000 per ogni persona.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15,000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia che incontri, nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato, fatti salvi i provvedimenti consentiti da accordi internazionali bilaterali o multilaterali in vigore per l'Italia.

9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo.».

10.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.45

GUERZONI, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.1

BOBBIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, le stesse pene si applicano qualora i fatti previsti dai predetti commi siano commessi al fine di favorire l'ingresso degli stranieri presenti illegalmente in Italia nel territorio di un altro Stato"».

10.7

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero l'ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato», con le seguenti parole: «ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia».

10.46

GUERZONI

Alla lettera a) dopo «seguenti:» e fino alla fine del periodo, sostituire con: «: ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia».

10.47

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Sopprimere le lettere b) e c).

10.47

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.40

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.41

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto».

Conseguentemente:

sopprimere la lettera c), limitatamente al capoverso 3-bis;
al capoverso 3-ter sopprimere le parole «3-bis».

10.39

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, in violazione del presente testo unico, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compie attività volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.500 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."».

10.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, prima delle parole: «Chiunque compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

10.2

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» e dopo le parole: «allo sfruttamento della prostituzione» inserire le altre: «ovvero di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,"».

10.4

MAGNALBÒ, VALDITARA

Alla lettera b), al comma 3 sostituire la parola: «in concorso» con «in associazione».

10.25

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «in concorso con due o più persone» con le parole: «in concorso con più persone».

10.3

FORLANI

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «utilizzando» con le seguenti: «o utilizzando».

10.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «utilizzando» con le parole: «ovvero utilizzando».

10.48

GUERZONI

Alla lettera b), capoverso, premettere alla parola: «utilizzando» la parola: «ovvero».

10.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «di cinque o più persone» con le parole: «di dieci o più persone».

10.27

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le parole: «da due a sei anni».

10.50

GUERZONI

Al comma 1, lettera b), al punto 3) sostituire: «15.493,71 euro» con: «26.000 euro».

10.28

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le parole: «20.000 euro».

10.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.38

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie attività volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".».

10.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-bis.

10.9

MALABARBA, MELENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto».

10.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima delle parole: «chiunque compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

10.49

GUERZONI

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-bis, dopo la parola: «l'ingresso» inserire «o il soggiorno»; e dopo le parole: «della prostituzione» e prima di: «è punito » inserire «o di minori da impegnare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.»; conseguentemente nella second'ultima riga, dopo le parole: «l'ingresso» e prima di «in», inserire «o il soggiorno».

10.5

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 3-bis dopo la prola «allo sfruttamento della prostituzione» aggiungere «ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

10.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le parole «da tre a sette anni».

10.30

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «25.822,84 euro» con le parole «40.000 euro».

10.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-ter.

10.6

IL RELATORE

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«All'articolo 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" sono sostituite dalle seguenti: ", all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'arti-

colo 12 commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

10.31

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sostituire le parole: «si applicano» con le parole «non si applicano».

10.10

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere i seguenti:

«c-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito il soggiorno illegale".

c-ter) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Sono aumentate le pene previste dalle norme vigenti per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti di costui".».

10.37

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, agevola, favorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni stra-

niero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".».

10.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.51

GUERZONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-bis.

10.42

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-bis" ivi richiamato, sostituire le parole: «nel trasporto illecito di migranti» con le seguenti: «in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3» e conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: «traffico di migranti» con le seguenti «in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato».

10.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sopprimere le parole: «sottoporla ad ispezione».

10.14

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA DIIONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sostituire le parole: «sequestrarla» con le seguenti: «sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorità giudiziaria».

10.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-ter.

10.33

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sostituire le parole: «possono essere esercitati» con le parole: «non possono essere esercitati».

10.34

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «da parte delle navi da guerra».

10.43

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sostituire le parole: «navi da guerra» con le parole «navi della marina militare italiana».

10.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «o da accordi bilaterali o multilaterali».

10.44

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sopprimere le parole «se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato».

10.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-quater.

10.35

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: «si applicano» con le parole: «non si applicano».

10.0.1

GIARETTA, GAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure per favorire l'emersione di attività irregolari)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera:

"*b-bis*) le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore a 100.000 euro, per le retribuzioni o i compensi agli addetti ai servizi domestici, di cura e di assistenza, nonché all'assistenza domiciliare a favore dei familiari ultrasessantenni a carico, nel limite complessivo massimo di 8.000 euro".».

Art. 11.**11.39**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11.5

FORLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Espulsione amministrativa*). - 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è apportata la seguente modificazione: "al comma 7, sono soppresse le parole: "e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"».

11.11

AYALA

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "territorio dello Stato" aggiungere le seguenti: "privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o"».

11.77

MARITATI

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il que-

store procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione"».

11.78

MARITATI

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "l'espulsione è disposta dal prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

11.79

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.42

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.14

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero

stesso. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, secondo i termini, le modalità e le garanzie previste ai sensi dell'articolo 14, nei confronti dello straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che egli si renda irreperibile».

11.106

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), le parole: «della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate» sono sostituite dalle seguenti: «della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati»;

11.40

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3.

11.81

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 3 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le parole: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato».

11.60

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 3, sostituire le parole: «anche se sottoposto» con le seguenti: «tranne se sottoposto».

11.25

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «e non si trova in stato», fino alla fine del periodo con le seguenti: «o comunque, in relazione ad un procedimento penale, la sua presenza sul territorio nazionale si renda necessaria, l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero».

11.82

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «in carcere».

11.83

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato,».

11.61

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 3, dopo le parole: «richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria» sopprimere il resto del periodo dalle parole: «che può negarla» alle parole: «interesse della persona offesa».

11.84

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 3 ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ricorrano le esigenze processuali».

11.37

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 3, nel secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «persona offesa» le seguenti: «, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso».

11.80

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3 ivi richiamato, sopprimere il quinto periodo.

11.62

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 3, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

11.8

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 3, dell'articolo 13 sostituire la parola: «quindici giorni» con la seguente: «otto giorni».

11.36

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) alinea 3, nel quinto periodo dopo le parole: «quindici giorni» sopprimere le parole: «della richiesta» e aggiungere le seguenti: «dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente».

11.43

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.44

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 3-bis.

11.89

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

11.85

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato».

11.86

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o».

11.87

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «in carcere».

11.88

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ricorrano le esigenze processuali».

11.45

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-ter.

11.90

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «in carcere».

11.91

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «l'estinzione della misura,» inserire le seguenti: «sentito l'interessato».

11.92

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione» con le seguenti: «, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

11.46

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-quater.

11.93

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-quater, ivi richiamato con il seguente:

«3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale».

11.1

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giudice, acquista la prova dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di

non luogo a procedere o, se è stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di non doversi procedere».

11.47

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11.94

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11.48

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo del comma 3-quinquies.

11.49

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma 3-quinquies.

11.50

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.

11.15

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-sexies con il seguente:

«3-sexies. Il nullaosta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice penale, nonchè dall'articolo 12 del presente decreto».

11.35

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 3-sexies, sostituire le parole: «407 comma 2, lettera a),» con la seguente: «380».

11.2

BOBBIO

Al comma 1, lettera b) al capoverso 3-sexies, dopo le parole: «procedura penale» inserire le altre: «ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale» e sostituire le parole: «nonchè dall'articolo 12 del presente decreto» con le altre: «ovvero per uno o più delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Il nulla osta non può inoltre essere concesso nei casi in cui lo straniero è stato già in precedenza espulso».

Conseguentemente all'articolo 13 al comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: «procedura penale ovvero» inserire le altre: «per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonchè per» e aggiungere infine il seguente periodo: «L'espulsione non può inoltre essere disposta qualora lo straniero sia già stato in precedenza espulso».

11.51

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.102

GUERZONI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.41BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 4.

11.16

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecuzione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo 14 il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l'eventuale nullaosta all'espulsione concesso dall'autorità giudiziaria competente o la relativa richiesta presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro

quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonchè, con la necessaria traduzione, all'interessato».

11.95

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4 ivi richiamato con il seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.34

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) alinea 4, dopo le parole: «forza pubblica» inserire le seguenti: «, previa convalida dell'autorità giudiziaria».

11.12

SODANO

All'articolo 11 lettera c), nella nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, abolire le parole: «ad eccezione dei casi al cui comma 5».

11.75

DENTAMARO, GIARETTA, TOIA, DATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui al comma 5.», inserire il seguente periodo: «L'espulsione di cui al presente comma è disposta, su proposta del questore, con provvedimento del tribunale in composizione monocratica».

11.103

VILLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive».

11.96

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo., AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.52

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.13

SODANO Tommaso

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 5 è soppresso».

11.17

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d):

«d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, il provvedimento amministrativo di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. In tali casi il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento"».

11.64

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire le parole: «da più di sessanta giorni» con le parole: «da più di novanta giorni».

11.63

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non ne è stato chiesto il rinnovo» inserire le seguenti: «o nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non è stato possibile procedere al trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea».

11.33

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 5, nel primo periodo, dopo le parole: «il rinnovo» aggiungere le seguenti: «ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato».

11.65

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni» con le parole: «entro il termine di sessanta giorni».

11.66

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sopprimere il periodo: «Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.32

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.104

GUERZONI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.7

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 5 abrogare la parola: «il Prefetto».

11.3

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera d), al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

11.53

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.18

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio».

11.31

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «l'espulsione» aggiungere le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero».

11.67

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 8, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: «novanta giorni».

11.97

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, ivi richiamato, dopo le parole: «Il tribunale in composizione monocratica» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato,».

11.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sostituire le parole: «in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.» con le seguenti parole: «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione è inappellabile».

11.29

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «del ricorso» aggiungere le seguenti: «nei modi di cui agli articoli

737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana».

11.105

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

11.68

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 8, sostituire le parole: «nonché ove necessario, da un interprete» con le parole: «nonché da un interprete».

11.30

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine, dopo le parole: «da un interprete» aggiungere il seguente periodo: «Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio».

11.4

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera e), al capoverso 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice sente l'interessato che ne fa richiesta anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari».

11.54

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.98

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.99

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.55

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.19

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito

con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"».

11.76

CAMBURSANO

Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale e di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e comunque per un periodo di cinque anni. In caso trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da due a sei anni.

13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo"».

11.56

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13.

11.38

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera g), sostituire l'alea 13 con la seguente:

«13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se

lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4».

11.100

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da due a sei mesi».

11.69

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), alinea 13, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre mesi a sei mesi».

11.70

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), alinea 13, sopprimere le parole: «ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera».

11.57

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13-bis.

11.71

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), alinea 13-bis, sostituire le parole: «da un anno a quattro anni» con le parole: «da sei mesi a due anni».

11.58

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13-ter.

11.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:.

«13-ter. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 13 e 13-bis. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

11.72

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), alinea 13-ter, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le parole: «non è consentito».

11.59

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.101

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.28

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.20

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.27

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato"».

11.73

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), alinea 14, sostituire le parole: «di dieci anni» con le seguenti: «di tre anni».

11.106

GUERZONI, BRUTTI Massimo, MARITATI, BATTAFARANO, DI SIENA

Al comma 1, lettera h), al capoverso 14 ivi richiamato, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.74

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), alinea 14, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a due anni».

11.26

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), alinea 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del presente decreto, stabilisce le modalità per la cancellazione immediata dagli archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero».

11.6

VALDITARA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

11.22

STIFFONI, MONTI

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

11.107

GUERZONI, BUDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico (decreto legislativo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "L'espulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predisporre programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

11.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Agli articoli 13-*bis* e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in composizione monocratica"».

11.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente:

"2-*bis*: L'espulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico"».

11.0.3

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 13, la parola: "prefetto" è sostituita con la seguente: "questore"».

Art. 12.**12.8**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

12.25

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Sopprimere l'articolo.

12.4

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

«Art. 12.

1. all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello".

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione".

2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Provvedimenti in caso di espulsione*). - 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali"».

12.2

DEL PENNINO

Dopo la parola: «modificazioni», inserire le seguenti: «Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi del primo comma dell'articolo 13"».

12.1

FALCIER

Alla lettera a) premettere la seguente:

aa) all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, al comma 1, in sostituzione delle parole: «il centro di permanenza più vicino», inserire le seguenti: «il centro di permanenza, da costituirsi per ogni regione a cura del Prefetto del capoluogo, d'intesa con la regione».

12.26

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.24

PETRINI, GIARETTA, DENTAMARO, TOIA, DATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.23

CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «permanenza nel centro per un periodo di complessivi quindici giorni»; e, in seguito, le parole: «può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni» con le altre: «può prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni».

12.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «di complessivi sessanta giorni».

12.31

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.

12.27

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «il termine di ulteriori trenta giorni» con le seguenti: «il termine di ulteriori dieci giorni».

12.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di ulteriori trenta giorni» con le seguenti: «di ulteriori sessanta giorni».

12.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice» con le seguenti: «Prima di tale termine, il questore non può eseguire l'espulsione o il respingimento».

12.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.28

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-bis.

12.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: «entro il termine di cinque giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni».

12.7

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, alla fine, dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere il seguente periodo: «L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese».

12.5

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommasso

Al comma 1, lettera b), alla fine del nuovo comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: «L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese».

12.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-ter.

12.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre a sei mesi».

12.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere le parole: «in tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

12.30

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «nuova espulsione» inserire le seguenti: «, accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».

12.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quater.

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il seguente: «Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

12.29

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater ivi richiamato, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».

12.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

12.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quinquies.

12.6

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquies, con il seguente: «5-quinquies. È obbligatorio l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 5-ter e 5-quater. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.».

12.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire le parole: «è obbligatorio l'arresto» con le seguenti: «non è obbligatorio l'arresto».

12.32

GUERZONI, BRUSSI Massimo, MARITATI, VILLONE, DE ZULUETA

Alla fine dell'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma

triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12.0.1

VALDITARA, BOBBIO Luigi, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea».

12.0.2

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 19, le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"».

12.0.3

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione».

Art. 13.**13.10**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.30

CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero e l'imputato straniero, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente testo unico, possono chiedere al giudice – nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero quando il giudice ritenga irrogare la pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze non superi quattro anni di reclusione o tre anni di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria e non sussistano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena, nè condizioni ostantive di cui all'articolo 14, comma 1, del presente testo unico – di sostituire la pena da irrogare con l'espulsione per un periodo di anni sette.

La pena è estinta alla scadenza del termine di esecuzione dell'espulsione.

1-bis. La richiesta ed il consenso alla stessa sono formulate nei termini e con le forme di cui all'articolo 446 del codice di procedura penale e il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui agli articoli 447 e 448 del codice di procedura penale".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 inseriti i seguenti:

"2-bis. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè per i delitti di cui al presente testo unico.

2-ter. Nei confronti dello straniero espulso a norma del comma 1 che fa ingresso, transita o permane nel territorio dello Stato prima del termine

di sette anni è revocata la sanzione sostitutiva dal giudice competente e riprende l'esecuzione della pena"».

13.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea: «articolo 16. – (Espulsione)».

13.32

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione» inserire le seguenti: «, con il consenso del condannato,».

13.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore a due anni».

13.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea «articolo 16. (Espulsione)».

13.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 3, dell'alea «articolo 16. (Espulsione)».

13.1

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, nonchè se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20 30 e 31 del presente testo unico».

13.9

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alea «Art. 16» sostituire le parole: «407, comma 2, lettera a)» con la seguente: «380».

13.8

BOCO, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3 dell'alea «Art. 16» alla fine dopo le parole: «due anni» aggiungere il seguente periodo: «nonchè se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».

13.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 16. – (Espulsione)».

13.31

DENTAMARO, DATO, BAIO DOSSI, TOIA

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso a seguito del provvedimento da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, la questura competente per territorio trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistente i presupposti di cui all'articolo 13, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui all'articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive».

13.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «art. 16. – (Espulsione)».

13.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il comma 5 dell'alinea «Art. 16.» con il seguente:

«L'esecutività del provvedimento espulsivi rimane sospesa nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei suddetti benefici. La re-

voca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo».

13.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 16», dopo le parole: «Nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova» inserire le seguenti parole: «al momento del suo ingresso in carcere».

13.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 5 sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore a sei mesi».

13.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».

13.7

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 16», dopo le parole: «disposta l'espulsione» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle

situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».

13.3

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno. L'esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo».

13.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il comma 5 dell'alinea «Art. 16», aggiungere il seguente:

«5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno».

13.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alinea «Art. 16. - (Espulsione)».

13.6

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso Art. 16, sostituire le parole: «magistrato di sorveglianza» con le seguenti: «giudice dell'esecuzione».

13.25

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: «entro il termine di dieci giorni» con le seguenti: «entro il termine di trenta giorni».

13.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: «nel termine di venti giorni» con le seguenti: «nel termine di sessanta giorni».

13.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «Art. 16. - (Espulsione)».

13.5

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 7, sostituire le parole: «tribunale di sorveglianza» con le seguenti: «giudice dell'esecuzione».

13.4

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso Articolo 16», al comma 7 sopprimere le parole da: «e, comunque» fino a: «documenti di viaggio».

13.27

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, sopprimere le parole: «e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio».

13.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dell'alinea «Art. 16. - (Espulsione».

13.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sostituire le parole: «del termine di dieci anni» con le seguenti: «del termine di tre anni».

13.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero" è *sostituito dal seguente*:

"Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al Questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo oppure alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma"».

13.0.2

FORLANI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 1, la parola: 'questore' è sostituita dalla seguente: 'giudice' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'le spese per il rientro a carico dello Stato'».

13.0.3

STIFFONI, MONTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "secondo"».

13.0.4

FALCIERI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 19, comma 2, lettera *a*), dopo le parole: "espulsi" inserire le seguenti: "Al fine di assicurare adeguata assistenza e un'attività formativa ed educativa dei suddetti minori la Provincia, previa convenzione con i comuni interessati, organizza un adeguato servizio tramite una struttura allo scopo costituite"».

13.0.5

CALLEGARO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 19, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"*e*) degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro domestico permanente di cui all'articolo 27-bis del presente testo unico"».

Art. 14.**14.3**

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 14

14.5BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo*

14.15

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE ZULUETA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – All'articolo 27 del Testo unico del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, per gli stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano, è previsto il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo».

Conseguentemente, allo stesso articolo 27, al comma 4, aggiungere infine:

«, nonchè norme per attuare la disposizione di cui al comma 1, lettera i-bis), prevedendo la certificazione effettiva dell'origine italiana da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza».

14.6

BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, CARELLA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.10

GIARETTA, CAMBURSANO, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

GIARETTA, CAMBURSANO, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: «fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari,» con le seguenti: «fino al secondo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari e che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le ambasciate o i consolati, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi.»

14.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «fino al terzo grado» con le parole: «fino al quarto grado».

14.7

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.12

DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «per regioni e per bacini provinciali d'utenza» con le seguenti: «per bacini provinciali di utenza, individuati dalle Regioni in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

14.13

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Sulla base del monitoraggio effettuato dalle regioni di cui all'articolo 3, comma 1».

14.14

GUERZONI

Al comma 4-bis, prima dell'ultima frase, inserire: «sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1».

14.1

FORLANI

Al comma 1, lettera b), comma 4-bis, dopo le parole: «di cui al comma 7» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

14.4

FORLANI

Al comma 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «di cui al comma 7», aggiungere le seguenti: «ed in base alle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

14.2

VALDITARA, BOBBIO Luigi, MAGNALBÒ

Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 21, è inserito il seguente:

«4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentrazione».

Art. 15.**15.84**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

15.62

GUERZONI, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, BUDIN, VITALI, BRUNALE, VILLONE, DE ZULUETA

Sopprimere l'articolo.

15.81

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, DE ZULUETA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) nel comma 1 le parole: 'all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio' sono sostituite dalle parole: 'allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso l'ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro';

"b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:

3. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornate, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a

persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l'autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

5. L'ufficio consolare italiano del paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro per la firma del contratto che resta ivi conservato ed, a cura di quest'ultima, trasmesso in copia all'ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l'impiego competente.

6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, forniscono le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".

c) nel comma 9 sostituire le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" con le seguenti: "ai centri per l'impiego 2";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato".

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgono un'attività lavorativa in Italia"».

15.85

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

15.86

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alea «Art. 22».

15.88

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, all'alea «Art. 22.», sostituire le parole da: «In ogni» fino a: «Governo» con le seguenti: «In ogni comune con popolazione su-

periore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia, è istituito».

15.87

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea «Art. 22.», sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

15.15

FORLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», al comma 1 sostituire le parole: «presso la prefettura – ufficio territoriale di Governo» con le seguenti: «presso i centri provinciali dell'impiego».

15.1

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo» con le seguenti: «presso gli uffici territoriali del Governo».

Conseguentemente, all'articolo 22 sopprimere la parola: «prefettura».

15.78

GUERZONI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 22» ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «la prefettura».

15.89

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «la prefettura».

15.90

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «ufficio territoriale del Governo».

15.91

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sostituire la parola: «responsabile» con le seguenti: «presso il quale viene individuato il responsabile».

15.92

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «a tempo determinato ed indeterminato».

15.93

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sostituire le parole: «a tempo determinato e indeterminato» con le seguenti: «forme di rapporto di lavoro».

15.63

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, GUERZONI, DE ZULUETA

Al comma 1, al capoverso, articolo 22, al comma 1 aggiungere infine: «, sino all'entrata in funzione dello sportello unico saranno applicate le modalità previste precedentemente dal presente testo unico».

15.80

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, capoverso articolo 22, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «fino all'entrata in funzione dello sportello unico sono applicate le modalità previste dal decreto legislativo del 1998, n. 286».

15.182

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea articolo 22.

15.94

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le parole: «italiano o straniero».

15.95

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le parole: «regolarmente soggiornante».

15.97

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le parole: «a tempo determinato o indeterminato».

15.96

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le parole: «uno straniero» con le seguenti: «un cittadino non italiano».

15.19

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «della provincia di residenza» aggiungere le seguenti: «ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero in quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa».

15.206

ZANOLETTI

All'articolo 15, comma 1, capoverso 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o della provincia dove ha la sede legale».

15.23

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

15.183

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'alineare articolo 22.

15.98

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alineare articolo 22, alla lettera a), sopprimere la parola: «nominativa».

15.59

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alineare articolo 22, alla lettera a), sostituire la parola: «nullaosta» con la seguente: «autorizzazione».

15.184

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b) del comma 2 dell'alineare articolo 22.

15.65

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DE ZULUETA

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

15.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), sostituire le parole: «idonea documentazione relativa alle» con la seguente: «documentazione attestante le».

15.99

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), sopprimere la parola: «idonea».

15.101

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), sostituire le parole: «per il» con le seguenti: «garantita al».

15.21

KOFLER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso 2, articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera c).

15.185

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c). del comma 2 dell'alinea articolo 22.

15.58

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) la proposta di contratto subordinato con specificazione delle relative condizioni e offerte, che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili».

15.103

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) la specificazione delle condizioni alle quali è offerto il contratto di lavoro, comprensiva della proposta di contratto di soggiorno e dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese relative all'eventuale ritorno dello straniero nel paese di provenienza».

15.22

GIARETTA

La lettera c) del primo comma è modificata come segue:

«c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni».

15.102

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) la proposta di contratto di lavoro;».

15.66

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI DE ZULUETA

Al comma 1, articolo 22, ivi richiamato, capoverso 2, lettera c), sopprimere dalla parola: «, comprensiva» fino alla fine della lettera.

15.67

GUERZONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, VITALI, BRUNALE, DE ZULUETA

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, capoverso 2, sopprimere la lettera d).

15.186

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d) del comma 2, dell'alinea «articolo 22».

15.13

MALAN

Al comma 1, all'alinea «articolo 22», alla lettera d) del comma 2, aggiungere, dopo la parola: «lavoro», proseguendo, la seguente frase: «relativa a costituzione, cessazione o trasferimento ad unità ubicata in diversa provincia».

15.187

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea «articolo 22».

15.112

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole: «Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero».

15.106

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere la parola: «diretta».

15.105

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire le parole: «dello straniero» con le seguenti: «del lavoratore».

15.110

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole da: «presentando» fino a: «del comma 2».

15.111

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire la parola: «nullaosta» con: «autorizzazione».

15.107

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole: «iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5».

15.108

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole: «selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione».

15.109

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire le parole: «definiti nel regolamento di attuazione» con le seguenti: «tesi a favorire la libera circolazione dei lavoratori».

15.24

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 4.

15.188

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «articolo 22».

15.5

FALCIERI

Al punto 4 del comma 1, le parole: «le richieste di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le richieste di cui al comma 3».

15.116

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alea «articolo 22», sostituire le parole: «competente in relazione alla provincia di» con la seguente: «per».

15.113

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alea «articolo 22», sopprimere la parola: «residenza».

15.114

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alea «articolo 22», sopprimere la parola: «domicilio».

15.115

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alea «articolo 22», sopprimere le parole: «sede legale».

15.64

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, GUERZONI, DE ZULUETA

Al comma 1, al comma 4 dell'alinea «articolo 22», premettere al secondo periodo le seguenti parole: «In occasione di eventuali decreti interannuali.».

15.60

CAMBURSANO

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

15.61

CAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, GIARETTA, TOIA, DATO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Il centro per l'impiego provvede» fino alla fine del comma.

15.117

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

15.118

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «sui quotidiani nazionali e locali e».

15.120

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire la parola: «sito» con le seguenti: «tutti i siti istituzionali della rete».

15.119

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», al secondo periodo sostituire: «o» con: «e».

15.121

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sopprimere la parola: «eventuali».

15.71

GUERZONI

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «n. 181», inserire la seguente frase: «in occasione di eventuali decreti adottati nel corso dell'anno successivi al primo, il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni confinanti».

15.122

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire la parola: «venti» con la seguente: «centoventi».

15.11

MALAN

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».

15.7

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».

15.18

SODANO Tommaso

Al comma 4 del nuovo articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.6

FALCIER

Al comma 1, punto 4, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.126

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», nel terzo periodo, sopprimere le parole: «nazionale o comunitario».

15.68

BATTAFARANO, GUERZONI, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, BUDIN, VITALI

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «nazionale o comunitario».

15.67

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», nel terzo periodo, dopo le parole: «o comunitario» aggiungere le seguenti: «o non comunitario regolarmente soggiornante».

15.70

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «lavoratore o comunitario,» aggiungere le seguenti: «anche per via telematica».

15.69

GUERZONI, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, al terzo periodo, aggiungere, dopo le parole: «lavoratore nazionale o comunitario,» le seguenti: «dopo aver verificato la disponibilità di lavoratori stranieri regolarmente in Italia iscritti come disoccupati alle liste di collocamento,».

15.205

ZANOLETTI

Al capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: «nazionale o comunitario» aggiungere le altre: «ovvero straniero già legalmente residente in Italia».

15.123

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sopprimere le parole: «una certificazione negativa, ovvero».

15.124

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo le parole: «ovvero le domande» inserire la seguente: «comunque».

15.127

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», al terzo periodo, dopo la parola: «acquisite» inserire le seguenti: «dei datori di lavoro».

15.128

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole: «Ove tale termine» con le seguenti: «Nel caso in cui il termine di centoventi giorni».

15.129

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole: «senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro» con le seguenti: «e qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si

siano presentati entro i successivi sessanta giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione».

15.56

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», in fine, dopo le parole: «fornito riscontro» aggiungere il seguente periodo: «ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto».

15.130

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole: «ai sensi del comma 5» con le seguenti: «a reiterare la richiesta dei dati di cui ai commi 2 e 3».

15.189

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «Art. 22».

15.25

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, sopprimere le parole: «nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta».

15.131

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «art. 22», sopprimere la parola: «complessivo».

15.133

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «art. 22», sostituire la parola: «quaranta» con «centottanta».

15.10

DE ZULUETA

All'articolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.8

MARINI, STIFFONI

All'articolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.9

DE ZULUETA

Al punto 5, del primo comma le parole: «termine massimo di quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine massimo di venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 ovvero, di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2».

15.17

DEL PENNINO

Al quinto comma del nuovo testo dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

15.132

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole: «dalla presentazione della richiesta».

15.55

COCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sostituire le parole da: «a dondizione che» fino a: «collettivo di lavoro» con le seguenti: «verificato che il datore di lavoro abbia rispettato le condizioni del contratto collettivo di lavoro nazionale».

15.138

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sostituire le parole da: «le prescrizioni» fino a: «collettivo di lavoro» con le seguenti: «dal datore di lavoro».

15.46

COCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «in ogni caso,» aggiungere le seguenti: «l'autorizzazione al lavoro e,».

15.134

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole: «sentito il questore».

15.54

COCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il questore,» sostituire le parole: «il nullaosta» con le seguenti: «l'autorizzazione al lavoro subordinato».

15.46

COCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", all'inizio dell'ultimo periodo sostituire le parole: «il nullaosta» «con le seguenti: «l'autorizzazione».

15.135

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino a: «articolo 21».

15.139

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il questore,» sopprimere la parola: «numerici».

15.140

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il questore,» sopprimere la parola: «quantitativi».

15.141

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il questore,» sopprimere le parole: «e qualitativi».

15.136

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole: «a richiesta del datore di lavoro».

15.137

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole: «ivi compreso il codice fiscale».

15.26

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso all'articolo 22 comma 5 sopprimere le parole: «ivi compreso il codice fiscale».

15.16

DEL PENNINO

Al quinto comma del nuovo testo dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il nullaosta al lavoro subordinato deve essere utilizzato entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio».

15.142

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, del comma 5 dell'alea all'articolo 22, ultimo periodo sopprimere la parola: «subordinato».

15.144

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, del comma 5 dell'alea all'articolo 22, ultimo periodo, dopo le parole: «validità per un periodo» inserire le seguenti: «prorogabile per un massimo di due volte».

Conseguentemente sopprimere le parole: «non superiore».

15.143

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, del comma 5 dell'alea all'articolo 22, ultimo periodo, dopo le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «di cinque anni a decorrere».

15.190

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alea all'articolo 22.

15.147

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, dopo: «provvedono» inserire le seguenti: «entro venti giorni».

15.146

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, sopprimere le parole: «dopo gli accertamenti di rito».

15.145

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, sostituire le parole: «gli accertamenti di rito» con le seguenti: «senza indugio».

15.52

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, sostituire le parole: «dopo gli accertamenti di rito» con le seguenti: «dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti».

15.51

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, dopo le parole: «a rilasciare» aggiungere le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.».

15.27

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso all'articolo 22, comma 6 sopprimere le parole: «con indicazione» fino alla fine del comma.

15.48

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, all'inizio del secondo periodo sostituire la parola: «otto» con la seguente: «venti».

15.148

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, sostituire le parole: «Entro otto giorni» con le seguenti: «Entro tre giorni».

15.50

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alea all'articolo 22, sostituire le parole: «il nullaosta» con le seguenti: «l'autorizzazione al lavoro subordinato».

15.49

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le parole: «di soggiorno» con le seguenti: «di lavoro».

15.149

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le parole: «quest'ultima» con le seguenti: «quest'ultimo».

15.47

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «art. 22», dopo le parole: «consolare competente» aggiungere le seguenti: «, la questura».

15.191

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «art. 22».

15.28

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «art. 22».

15.72

BATTAFARANO, DI SIENA, GUERZONI, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, «art. 22» ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.

15.150

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 7 dell'alea «art. 22», dopo la parola: «omette» inserire le seguenti: «o ritarda per oltre sei mesi».

15.201

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 7, le parole: «sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,218 euro» sono sostituire dalle seguenti: «sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro».

15.151

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 7 dell'alea «art. 22», sostituire la cifra: «516,46» con la seguente: «774,68».

15.152

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 7 dell'alea «art. 22», sostituire la cifra: «2582,28» con la seguente: «5164,6».

15.203

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 12, le parole: «l'ammenda di 2582,28 euro» sono sostituire dalle seguenti: «l'ammenda di 2500 euro».

15.153

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 7 dell'alinea «art. 22», sopprimere l'ultimo periodo.

15.20

MALAN

Al comma 1, capoverso «art. 22», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Alla sanzione di cui al comma 7 è soggetto il datore di lavoro che omette di comunicare, entro 30 giorni, allo sportello unico per l'immigrazione la perdita della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero».

15.192

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dell'alinea «art. 22».

15.154

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 8 dell'alinea «art. 22», sostituire la parola: «extracomunitario» con la seguente: «straniero».

15.155

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 8 dell'alea «art. 22», dopo la parola: «extracomunitario» inserire la seguente: «non».

15.193

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 9 dell'alea «art. 22».

15.158

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 sopprimere la parola: «extracomunitari».

15.157

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: «extracomunitari» con le seguenti: «provenienti da altri paesi».

15.159

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: «concesso» con la seguente: «rilasciato».

15.160

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole: «o comunque idoneo per l'accesso al lavoro».

15.160

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole: «o comunque idoneo per l'accesso al lavoro».

15.45

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», dopo le parole: «l'accesso al lavoro» sopprimere le seguenti: «e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti».

15.202

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 9, le parole: «familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;».

15.162

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere il secondo periodo da: «INPS» fino a: «amministrazioni pubbliche».

15.156

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alea «articolo 22», dopo la parola: «INPS» inserire le seguenti: «nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali».

15.164

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alea «articolo 22», penultimo periodo, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «esclusivamente ai fini di cui alla presente legge».

15.163

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alea «articolo 22», penultimo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «nel rispetto della privacy».

15.165

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 9 dell'alea «articolo 22», ultimo periodo, sostituire le parole: «che provvede all'attribuzione» con la seguente: «per».

15.194

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 10 dell'alea «articolo 22».

15.166

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il comma 10 dell'alea «articolo 22», con il seguente:

«10. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione relativa ai nullaosta rilasciati».

15.44

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 10 dell'alea «articolo 22», sostituire la parola: «nullaosta» con le seguenti: «autorizzazioni al lavoro subordinato ed autonomo».

15.43

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 10 dell'alea «articolo 22», sostituire la parola: «nullaosta» con le seguenti: «autorizzazioni al lavoro».

15.195

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 11 dell'alea «articolo 22».

15.167

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alea «articolo 22», primo periodo, dopo la parola: «perdita» aggiungere le seguenti: «anche temporanea».

15.74

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VITALI, BUDIN

Al comma 1, «articolo 22» ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: «di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti.» con le seguenti: «per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno nel rispetto dell'articolo 8 della Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158».

15.168

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», primo periodo, sopprimere le parole: «legalmente residenti».

15.42

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», alla fine del primo periodo, sostituire la parola: «residenti».

15.170

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le parole da: «in possesso» fino a: «per lavoro».

15.169

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», secondo periodo, sopprimere le parole: «per lavoro subordinato».

15.41

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», dopo le parole: «anche per dimissioni» inserire le seguenti: «o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato».

15.171

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

15.39

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ha diritto ad essere iscritto».

15.40

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo, sostituire la parola: «collocamento» inserire le seguenti: «, anche più volte».

15.76

GUERZONI, VILLONI, BRUNALE

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e comunque» alla fine del periodo.

15.73

GUERZONI

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque».

15.172

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sopprimere le parole: «salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale».

15.29

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

15.38

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

15.75

VIVIANI, GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un anno».

15.173

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

15.196

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 12 dell'alinea articolo 22.

15.37

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 12 dell'alinea articolo 22, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» con le seguenti: «di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro».

15.174

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 12 dell'alinea articolo 22, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno» con le seguenti: «di ogni tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro».

15.12

MALAN

Al comma 12, dopo la parola: «scaduto», inserire le seguenti: «e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo».

15.31

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sopprimere le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e».

15.30

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sostituire le parole: «un anno e con l'ammenda» con le seguenti: «un anno o con l'ammenda».

15.34

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato».

15.197

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 13 dell'alinea articolo 22.

15.175

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, il comma 13 dell'alinea articolo 22, è sostituito dal seguente:

«13. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati».

15.4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 13, aggiungere, in fine: «I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, lettera a) del presente disegno di legge sostituire dalle parole: «utilizzo delle economie derivanti» fino alla fine della lettera con le altre: «corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

15.77

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VITALI, BUDIN

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorate del 5 per cento».

Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

15.32

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso, articolo 22, comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo».

15.198

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 14 dell'alea «Art. 22.».

15.36

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 14 dell'alea «Art. 22.», sostituire le parole: «ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia» *con le seguenti*: «ai cittadini stranieri».

15.199

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 15 dell'alea «Art. 22.».

15.176

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 15 dell'alea, articolo 22, sopprimere le parole: «italiani ed extracomunitari».

15.177

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sopprimere le parole: «sentita la commissione centrale per l'impiego».

15.178

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sopprimere le parole: «per singoli casi».

15.179

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sostituire la parola: «extracomunitario» con la seguente: «straniero».

15.3

BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, ANDREOTTI, ROLLANDIN

Al comma 1, capoverso, articolo 22, aggiungere il fine il seguente comma:

«15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali».

15.2

GUBERT

Al comma 1, dopo l'articolo 15, all'«articolo 22», aggiungere il seguente:

«15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali».

15.79

GUERZONI, VITALI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «articolo 22» ivi richiamato, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le funzioni previste dal presente articolo continuano ad essere esercitate per i rispettivi territori, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle proprie norme di attuazione».

15.35

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

15.33

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

15.82

GUERZONI, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VITALI, VILLONE

Sopprimere il comma 2.

15.181

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei permessi di soggiorno per lavoro non subordinato».

15.14

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 5, comma 3-ter» con le seguenti: «previsti dall'articolo 5, comma 3-quater».

15.204

ZANOLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «3-ter» con la seguente: «3-quater».

15.180

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per le altre forme di lavoro parasubordinato».

15.83

GUERZONI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «È costituita presso il Ministero degli esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del lavoro e delle politiche sociali, uno delle attività produttive ed un altro della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nella individuazione dei criteri professionali, dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali».

Art. 16.**16.4**

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

16.8

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.28

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, VILLONE, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

16.29

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. - 1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma è inserito il seguente nuovo comma:

"1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3 è inserito il seguente nuovo comma:

3-*bis*. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di

determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia».

16.1

EUFEMI

L'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Visto per inserimento nel mercato del lavoro) – 1. Le intese di cui all'articolo 21 commi 1 e 5 possono altresì prevedere che ai lavoratori iscritti all'Anagrafe dei Lavoratori stranieri di cui all'articolo 21 comma 7, possa essere concesso un visto per "l'inserimento nel mercato del lavoro" su proposta delle Regioni, di Enti locali, di organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, di organismi internazionali, finalizzati al trasferimento dei lavoratori in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, anche attraverso attività di formazione professionale, nonché di associazioni del volontariato operanti nel settore

dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti di requisiti patrimoniali ed organizzativi.

2. L'Ente proponente assicura adeguate garanzie in relazione alla disponibilità di alloggio, di adeguati mezzi, di sussistenza finanziari, alla copertura per l'assistenza sanitaria, alle spese per il rientro nel paese di origine secondo le modalità previste dall'articolo 34 comma 3 nonché all'inserimento del lavoratore straniero nel percorso formativo e successivamente professionale».

16.31

BATTAFFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, all'alinea, premettere la parola: «Dopo» e conseguentemente sopprimere le parole: «è sostituito dal seguente».

16.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23» con: «Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis».

16.34

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione)» con le seguenti: «Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei paesi di origine)».

16.32

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, al capoverso «Art. 23», sostituire: «Art. 23» con le parole: «Art. 23-bis».

16.3

PETERLINI

Al comma 1, prima del capoverso 1, inserire il seguente:

«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto».

Conseguentemente, il titolo è così modificato, inserire le seguenti: «Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e Titoli di prelazione».

16.7

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere i commi 1 e 2 dell'alinea «art. 23».

16.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 23».

16.35

GUERZONI, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine».

Consequentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

16.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «anche su proposta» inserire le seguenti: «dei comuni,».

16.36

GUERZONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, capoverso all'articolo 23, ivi richiamato, dopo le parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «e dei lavoratori».

16.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno tre anni».

16.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le seguenti: «e dell'accoglienza ai cittadini extracomunitari che versano in stato di necessità».

16.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

16.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «attività di istruzione» inserire la seguente: «anche».

16.33

GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con possibile conclusione del processo formativo in Italia».

16.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alinea «art. 23».

16.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera a) dell'alinea «art. 23».

16.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera a), sopprimere la parola: «mirato».

16.5

FORLANI

Al punto a) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «all'interno dello Stato» aggiungere le seguenti: «attraverso la determinazione, quantitativa e per qualifica o mansione, di specifiche quote da concordare con le regioni interessate, che integrino le quote d'ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4».

16.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera b) dell'alinea «art. 23».

16.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera b), sopprimere la parola: «italiani».

16.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera c) dell'alinea «art. 23».

16.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera c), sopprimere la parola: «autonome».

16.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alinea «art. 23».

16.25

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCA

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «art. 23», sostituire la parola: «stranieri» con le seguenti: «cittadini extracomunitari».

16.6

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «art. 23», sostituire le parole: «sono preferiti» con le seguenti: «hanno diritto di precedenza per l'assunzione».

16.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «art. 23».

16.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «art. 23», dopo le parole: «presente decreto prevede» inserire le seguenti: «anche la disciplina e le modalità di attribuzione delle».

16.27

CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO, TOIA, DATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate devono presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta nominativa presso gli sportelli unici per l'immigrazione. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito del solo decreto interannuale, per una quota non superiore al 50 per cento degli ingressi».

16.37

GUERZONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, richiesta nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale».

16.38

FORLANI

Al comma 1, capoverso «art. 23», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».

16.30

GUERZONI, BUDIN, VILLONE

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente:

(Formazione professionale nei Paesi di immigrazione)

16.2

FORLANI

Al comma 1, capoverso «art. 23», alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e prestazione di garanzia».

Art. 17.**17.7**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

17.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le parole: «italiano o straniero» ovunque ricorrano.

17.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», primo periodo, sostituire le parole: «regolarmente soggiornante» con la seguente: «operante».

17.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola: «immediatamente» con le seguenti: «entro quindici giorni».

17.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

17.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», dopo le parole: «l'eventuale disponibilità di» aggiungere le seguenti: «altri cittadini extracomunitari o di».

17.4

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «italiani o comunitari».

17.30

GUERZONI, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, «Art. 24» ivi richiamato, primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «italiani o comunitari».

17.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.1

MALAN

Al comma 1, il punto 2 è modificato come segue:

«2. Lo sportello unico per l'immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro».

17.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola: «venti» con l'altra: «trenta».

17.22

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola: «nove» con l'altra: «dodici».

17.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.23

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le parole da: «ove abbia» fino a: «scadenza del medesimo».

17.24

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole da: «ove abbia» fino a: «scadenza del medesimo» con le seguenti: «che non abbia riportato condanne definitive per reati penali commessi in Italia durante il soggiorno per lavoro».

17.25

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole da: «nell'anno successivo» con le seguenti: «nei cinque anni successivi».

17.26

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le parole da: «rispetto ai» fino alla fine del primo periodo.

17.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5 dell'alinea
«Art. 24. - (Lavoro stagionale)».*

17.5

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 5, sopprimere la parola: «maggiormente».

17.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5 dell'alinea
«Art. 24. - (Lavoro stagionale)».*

17.28

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole:
«comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani» con le
seguenti: «alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani».*

17.27

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le pa-
role: «e dei deflussi».*

17.3

GIARETTA

Al comma 1, punto 5, è aggiunto il seguente periodo: «Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge».

17.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.31

GUERZONI

Al punto 6, terza riga, dopo la parola: «privi» e prima delle parole: «del permesso di soggiorno» inserire le seguenti: «di carta di soggiorno o». E di seguito, dopo le parole: «per lavoro stagionale» e prima di: «ovvero il» inserire le seguenti: «o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro». E nell'ultima riga al posto di: «comma 12», inserire le seguenti: «comma 10».

17.6

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole: «del permesso di soggiorno per lavoro stagionale» con le seguenti: «della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro.».

17.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «Art. 24», dopo le parole da: «permesso di soggiorno» inserire le seguenti: «o di altro permesso idoneo al lavoro».

17.2

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso Art. 24, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«6-bis. È fatto obbligo a tutte le autorità competenti di applicare immediatamente quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro stagionale stipulato in data 4 giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le categorie economiche e con i rappresentanti dei sindacati».

17.0.1

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso e di lavoro domestico)

1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dell'articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, accedono alle agevolazioni previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 1, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anch'essi delle agevolazioni previste.

3. I datori di lavoro privati possono regolarizzare i rapporti di lavoro domestico dei lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o

il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato.

4. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui ai commi 1 e 3, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

5. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato».

Art. 18.

18.4

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

18.2

FORLANI

Sopprimere l'articolo.

18.7

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

18.9

GUERZONI, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, VITALI, GRUOSSO, DE
ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

18.1

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, all'articolo 15, al comma 1, dopo le parole "380 e 381 del codice di procedura penale" sono inserite le altre "ovvero dagli articoli 473 e 474 del

codice penale e dal titolo III, capo III, sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".».

18.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nell'alinea 7bis, sopprimere le parole da: «del Titolo III» fino a: «diritto di autore».

18.5

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», con le seguenti parole: «comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione».

18.6

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, nell'alinea 7-bis, sostituire le parole da: «comporta la revoca» fino alla fine con le seguenti: «comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione».

18.11

GUERZONI

Nel teesto, punto "7-bis", sostituire da: «comportaa» fino alla fine del comma con le parole: «comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione».

18.10

VITALI

Al comma 1, capoverso 7-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «comporta la» con le parole: «può dar luogo alla » e sopprimere dalle parole: «e l'espulsione» fino alla fine del periodo.

18.3

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 7-bis, sostituire la parola: «comporta» con:«può dar luogo alla».

18.0.1

GUERZONI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DE ZULUETA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-bis

(Lavoro domestico e di cura)

1. All'articolo 27, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».

Art. 19.**19.3**

DEL PENNINO

Sopprimere l'articolo.

19.7BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

19.6BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 19. – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera *p*), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata con delibera del CONI approvata dal Ministro vigilante, in cui sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica"».

19.4

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera *p*), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo profes-

sionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante"».

19.13

GUERZONI, BUDIN, BRUNALE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera *p*), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante"».

19.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5-bis.

19.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nell'alinea 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.

19.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nell'alea 5-bis, sostituire le parole da: «è determinato il limite» fino alla fine dell'alea 5-bis, con le seguenti: «sono stabiliti i criteri generali di tesseramento di sportivi stranieri, senza fissazione di limiti massimi».

19.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5-bis.

19.5

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro vigilante» con le seguenti: «Ministero vigilante»; nel medesimo capoverso, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

19.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nell'alea 5-bis, sopprimere le parole: «per ogni stagione calcistica».

19.14

IL GOVERNO

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

19.0.1

BOBBIO, VALDITARA, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286, del 1998, dopo l'articolo 27, sono inseriti i seguenti:

"Art. 27-bis. - (*Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari*). - 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'iscrizione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 4133, presso il Ministero delle finanze, è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari - ATE.

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento, da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

Art. 27-ter. - (*Finalità e funzioni dell'ATE*). - 1. L'ATE (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari legalmente dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari legalmente dimoranti in Italia verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'ATE effettua riscontri, incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

a) permesso di soggiorno;

b) contratto di lavoro;

c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;

d) partite IVA;

e) posizione INPS/INAIL;

f) dichiarazioni dei redditi;

g) iscrizione ad albi;

h) ogni fonte di informazione a cui l'ATE ha diritto di accedere in conformità alle, e nei limiti delle, leggi in vigore applicabili.

3. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 27-*quater*. - (*Iscrizione nell'ATE*). - 1. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'ATE contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

2. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'ATE un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutario, che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

3. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno».

19.0.2

MALAN

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:

s) le qualifiche specialistiche da reddito medio-alto o alto per le quali sia stata accertata la carenza di offerta, nazionale o locale, disponibile a soddisfare, nel breve termine, la domanda;

t) i lavoratori destinati ad operare temporaneamente presso imprese italiane nell'ambito di *joint-ventures* o, comunque nell'ambito di programmi internazionali per lo sviluppo di specifici prodotti».

Art. 20.

20.14

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

20.3

FORLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.7

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.10

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.11

DENTAMARO, PETRINI, GIARETTA, CAMBURSANO, TOIA, DATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.13

GUERZONI, MARITATI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: «qualora non abbiano altri figli» aggiungere le seguenti: «nel paese di origine o di provenienza».

20.1

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «figli» aggiungere le seguenti: «che possano provvedere al loro sostentamento».

20.23

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VITALI

Al comma 1, lettera a), al numero 1, aggiungere dopo la parola: «figli» aggiungere le seguenti: «che provvedano al loro mantenimento».

20.6

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1), inserire il seguente: «i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale».

20.22

VIVIANI, GUERZONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

Sopprimere il punto 2) della lettera a).

20.12

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2. La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un parente entro il secondo grado, a carico, inabile al lavoro, secondo la legislazione italiana, a condizione che lo straniero richiedente il ricongiungimento possa dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fondi lecite non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale"».

20.24

VILLONE

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) figli maggiorenni qualora non possano oggettivamente provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute;».

20.15BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.16BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 7 della lettera b).

20.4

FORLANI

*Al comma 1, alla lettera b), al comma 7, sopprimere le parole:
«presso la prefettura – ufficio territoriale di governo e».*

20.8

BASSANINI

Al comma 1, lettera b) al capoverso comma 7, sostituire le parole: «la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «l'Ufficio territoriale del Governo».

20.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea «7», sopprimere le parole: «verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo».

20.20

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea «7», sopprimere le parole: «ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta».

20.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 8 della lettera b).

20.21

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea «8», sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «venti».

20.5

FORLANI

Al comma 1, sopprimere il comma 9 di cui alla lettera b).

20.18BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il comma 9 della lettera b).

20.9

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera c):

«c) il aggiungere infine il seguente comma 9-bis:

"9-bis. Ai familiari che si siano ricongiunti, a norma del presente articolo, ad uno straniero che sia successivamente destinatario di un provvedimento di espulsione è revocato il permesso di soggiorno ove non soddisfino le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo"».

20.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

L'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento re-

cante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo comma 3.

2. L'ente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al comma 1, che l'interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del testo unico".».

20.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno".».

20.0.3

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 31, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".».

20.0.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Tutela dei minori)*

1. All'articolo 30, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" aggiungere le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".».

Art. 21.

21.1

FORLANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 26.

21.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

21.3

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

21.4

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

21.20

GUERZONI, BRUNALE, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

21.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.21

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

Sopprimere la lettera a).

21.7

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza" *con le seguenti:* "Le province, i comuni, sentite le associazioni e le organizzazioni di volontariato"».

21.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza" *con le seguenti:* "Le regioni, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato"».

21.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "di concerto con il prefetto"».

21.18

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Qualora non vi siano centri di accoglienza disponibili, il sindaco, può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, il pagamento dell'alloggio e dell'assistenza presso luoghi di ricovero"».

21.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "anche in seguito alle richieste di associazioni e di organizzazioni di volontariato"».

21.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "sentite le associazioni di volontariato"».

21.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ferme restando le norme sull'ammodernamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni"».

21.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", quando vengano individuate situazioni di emergenza"».

21.17

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora nel comune non vi siano centri di accoglienza disponibili gli stranieri di cui al periodo precedente, il prefetto può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, il loro alloggiamento presso centri di accoglienza situati in altri comuni"».

21.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.14

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presentano al Ministro dell'interno, i progetti predisposti dai comuni per l'attivazione o la realizzazione di centri di accoglienza. A ciascun progetto deve essere allegato un piano che assicuri l'effettiva possibilità di gestione del centro da parte di soggetti pubblici o privati nonché la continuità degli interventi"».

21.19

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: "Ogni regione" aggiungere le seguenti: "sentite le principali associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ivi operanti"».

21.15

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "I centri di accoglienza devono essere realizzati prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di stabili di proprietà pubblica"».

21.16

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonome di centri per l'accoglienza"».

Art. 22.**22.3**

FORLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «prefettura – ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «centro provinciale dell'impiego».

22.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

22.4BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

22.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel medesimo testo unico, ovunque ricorrano, le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale", fermo restando quanto previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51».

22.0.1

SUDANO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle materie di legislazione concorrente previste dall'articolo 117 della Costituzione le disposizioni del presente testo unico costituiscono i principi fondamentali ai sensi dello stesso articolo 117 della Costituzione..

Per quanto non diversamente stabilito le disposizioni del presente testo unico disciplinano le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione"».

Art. 23.

23.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

23.9

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VITALI, DE ZULUETA,
VILLONE

Sopprimere l'articolo.

23.8

TOIA, DATO, GIARETTA, DENTAMARO, PETRINI

Sopprimere l'articolo.

23.7

CAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

23.5

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

23.4

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".».

23.10

GUERZONI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO

Sostituire il testo del comma 1 dell'articolo 23 con il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".».

23.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «è immediatamente» con le seguenti: «può essere».

23.3

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «l'effettiva convivenza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia intervenuto annullamento del matrimonio».

23.11

GUERZONI, BRUNALE

Aggiungere infine il comma:

1-ter. Alla fine dell'articolo 116 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione. Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza».

23.1

IL RELATORE

All'articolo 23 sostituire la rubrica con la seguente: «(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)».

23.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, sul regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è aggiunto il seguente punto:

1) accerta l'esistenza dei requisiti nei casi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni

dello straniero" e successive modificazioni, provvedendo ad informare gli enti interessati e delibera in ordine alle richieste relative all'affidamento dei minori fino alla maggiore età».

23.0.4

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, VILLONE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998 al comma 2, dopo le parole "affidatario" sono inserite le seguenti: "ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole "4 maggio 1983, n. 1984" sono inserite le seguenti "e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".».

23.0.2

FORLANI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: "il giudice può, su istanza di parte, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su istanza di parte, ordina".».

23.0.3

FORLANI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma".».

23.0.5

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

Art. 45-bis. - 1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e del Ministero degli esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la Cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quella di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

2.1 Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale, di edilizia e di riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

2.2. L'emanando regolamento di cui al presente articolo indicherà dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

3. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 3.1, nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

3.1 Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni Non Governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le Fondazioni *no profit*, i cittadini italiani, e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia stipulerà con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni, in base alle quali queste ultime si obbligheranno ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente "conto corrente integrazione" e "conto corrente cooperazione".

3.2 Il danaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e verrà utilizzato per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficeranno di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

3.3 Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà una durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

3.4 Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro stato;

b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

3.5 Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale, previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino ita-

liano e/o extracomunitario avrà in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che verranno costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

3.6 Gli interessi, su base annuale (o semestrale) possono essere liberamente prelevati dal correntista.

Gli interessi usi depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui Titoli di Stato.

3.8 A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli istituti di credito convenzionati, del sopra indicato maggior tasso di interessi, il Ministero corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

3.9 La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.8 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al precedente comma 3.7.

3.10 Durante i sei mesi successive all'accensione di ciascun conto corrente "integrazione" e "cooperazione", le banche utilizzano le somme depositate su detto/i conto/i. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia, che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia riconosce alle Banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al punto 3.2».

Art. 24.**24.2**

FORLANI

Sopprimere gli articoli 24 e 25.

24.9BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

24.6

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Stralciare l'articolo.

24.13GUERZONI, DE ZULUETA, BUDIN, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI
SIENA*Stralciare l'articolo*

24.7

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. - (Norme generali in materia di diritto d'asilo). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto d'asilo). – 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le conven-

zioni e con gli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. E' riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o all'apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo *status* di rifugiato il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello *status* allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell'Interno qualora sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo grave, concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di diritto al riacquisto o al mantenimento dell'unità familiare, di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio, incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di età, si applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. E' riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero o all'apolide, il quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale ovvero gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, nonché allo straniero o all'apolide per il quale sussiste comunque un'impossibilità temporanea al rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o all'apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto l'asilo umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni; il permesso consente l'accesso a parità di condizioni con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché il mantenimento o il riacquisto dell'unità familiare ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione centrale dichiara cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva la facoltà del titolare di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

4. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2

della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di inammissibilità della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero dimora.

6. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, ed all'articolo 12 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E' fatta salva l'applicazione degli articoli *Ibis* e *Iter*.

7. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

8. Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e

dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

9. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori.

10. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell'articolo 1-*bis*, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla questura.

11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

12. Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, rilascia, su richiesta dello straniero o dell'apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l'apolide ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

13. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

14. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per

la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri."

2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione della limitazione geografica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

24.8

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. - (*Norme in materia di diritto d'asilo*). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Norme generali in materia di diritto d'asilo*). – 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le Convenzioni e con gli accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, nonché con la normativa comunitaria in materia.

2. E' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 25 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970 n.95, allo straniero o apolide che si trovi nelle condizioni previste in tali atti o che comunque non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o all'apolide al quale la commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato, il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati ed un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Nei casi in cui non si applica una delle clausole di esclusione di cui all'articolo I paragrafo F) della convenzione di Ginevra, rilascia, dietro richiesta del rifugiato, permesso di soggiorno di identica durata ed analogo titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato ed ai figli del rifugiato. In tali casi il permesso per asilo è rinnovabile fino alla dichiarazione di revoca o cessazione da parte della commissione centrale, fatta salva la possibilità per il rifugiato di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o di altro titolo nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato ed i suoi familiari conviventi

possono essere espulsi dal territorio nazionale esclusivamente con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell'interno qualora la loro presenza costituisca pericolo grave, concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro, studio e assistenza sanitaria ed alloggiativa.

24.11

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA

Sostituito l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. – 1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale."

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

24.14

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al Comma 1 premettere il seguente:

«01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».

24.3

FORLANI

Al comma 1 prima della parole «l'ultimo periodo del comma 5» è inserito il seguente testo: «Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 41 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale"».

24.5

BOBBIO Luigi, VALDITARA, MAGNALBÒ

Premettere il seguente comma:

«01. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "polizia di frontiera" è inserito il seguente capoverso:

'La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo

ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati informazioni in lingua comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale"».

24.1

BOBBIO Luigi

Al comma 1, dopo le parole: «1-bis» inserire le altre: «, comma 2».

24.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «temporaneo» con la seguente: «rinnovabile».

Art. 25.

25.120

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

25.49

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

25.83

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

Stralciare l'articolo.

25.116

GUERZONI, DE ZULUETA, BUDIN, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI
SIENA, VILLONE

Stralciare l'articolo.

25.121

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.122

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.127

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-bis).

25.128

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alinea «articolo 1-bis)».

25.92

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b) capoverso «articolo 1-bis)» ivi richiamato, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Comunque in nessuno caso potrà essere disposto il trattenimenti dei minori non accompagnati richiedenti asilo».

25.62

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b) all'articolo 1-bis, ivi modificata, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, e comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo».

25.70

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b) al comma 1 dell'articolo 1-bis, ivi modificata, sostituire le parole: «Esso può» con le seguenti: «I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermare minore età. Il richiedente asilo può».

25.126

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) nel comma 1 dell'alinea «articolo 1-bis» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per non più di otto ore, ai fini della».

25.26

VALDITARA

Al comma 1, secondo periodo: «articolo 1-bis» dopo le parole: «tempo strettamente necessario» e prima delle parole: «alla definizione» inserire il seguente: «e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni».

25.119

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso: «articolo 1-bis», comma 1, secondo periodo, dopo le parole. «strettamente necessario» inserire le seguenti: «e comunque non superiore ai quarantacinque giorni».

25.7

FORLANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tempo strettamente necessario» e prima delle parole: «alla definizione» inserire le seguenti: «e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni».

25.69

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), al comma 1, «articolo 1-bis», ivi modificata, nel secondo periodo, dopo le parole: «tempo strettamente necessario» e prima delle parole: «alla definizione» inserire le seguenti parole: «– e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni».

25.93

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «articolo 1-bis» ivi richiamato, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «per il tempo strettamente necessario» inserire le seguenti: «, e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni».

25.61

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, al secondo periodo, dopo le parole: «per il tempo strettamente necessario» inserire le seguenti: «, e comunque per un periodo non superiore complessivamente a trenta giorni».

25.129

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'alinea «art. 1-bis».

25.125

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 1 lettera a) dell'alinea «art. 1-bis», sopprimere le parole: «di viaggio o».

25.130

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'alinea «art. 1-bis».

25.60

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le lettere b) e c) sono soppresse.

25.115

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma 1, sopprimere la lettera b).

25.94

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma 1, sopprimere la lettera c).

25.131

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'alinea «art. 1-bis».

25.8

FORLANI

Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis, dopo le parole: «territorio dello Stato» è inserito il seguente comma:

«1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età».

25.161

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età».

25.9

FORLANI

Al comma 2 dell'articolo 1-bis, primo periodo, le parole: «deve sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni».

25.78

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «deve sempre essere disposto» sono sostituite dalle seguenti: «può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni».

25.118

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis», comma 2, sostituire le parole: «deve sempre» con le seguenti: «può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni».

25.132

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dell'alinnea «art. 1-bis».

25.63

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), comma 2 dell'all'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) è soppressa.

25.95

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma 2, sopprimere la lettera a).

25.133

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'alinea «art. 1-bis».

25.10

FORLANI

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, la parola: «presentata» è sostituita dalla seguente: «inoltrata» e le parole: «subito dopo, o, comunque» sono soppresse.

25.79

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, sostituire la parola: «presentata» con la seguente: «inoltrata».

25.117

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «presentata» con l'altra: «inoltrata».

25.124

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) del comma 2 dell'alinea «Art. 1-bis», sopprimere le parole da: «o subito dopo» fino a: «irregolare».

25.80

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «subito dopo, o, comunque» sono soppresse.

25.91

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis ivi richiamato, nel capoverso 2 sostituire le parole: «subito dopo, o, comunque» con le seguenti: «subito dopo o, comunque».

25.11

FORLANI

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, in fine, dopo le parole: «di soggiorno irregolare» è aggiunto il seguente periodo: «Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-bis».

25.27

MAGNALBÒ, BOBBIO, VALDITARA

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, in fine, dopo le parole: «di soggiorno irregolare» è aggiunto il seguente periodo: «Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-bis».

25.77

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAILO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è aggiunto il seguente periodo: «Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-bis».

25.90

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), dopo le parole: «di soggiorno irregolare», aggiungere il seguente periodo: «Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;».

25.134

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art. 1-bis».

25.157

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

«3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture».

25.6

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera *a*), e quello di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo quanto disposto da apposito regolamento che determina, altresì, il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1990, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.64

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera *a*) e al comma 2, lettera *b*) è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, secondo le modalità definite attraverso apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture».

25.96

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis richiamato, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera *a*) e al comma 2, lettera *b*), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture».

25.12

FORLANI

Nell'articolo 25, alla fine del terzo comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: «di tali strutture» è aggiunto il seguente testo: «e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.28

MAGNALBÒ, BOBBIO Luigi

Nell'articolo 25, alla fine del terzo comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: «di tali strutture» è aggiunto il seguente testo: «e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.76

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «di tali strutture» sono aggiunte le seguenti: «e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.114

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 3, dell'articolo 1-bis aggiungere le seguenti parole: «e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.38

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 25, comma 1, capoverso 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine: «In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

25.57

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In tali casi, per il trattenimento si osservano le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

25.65

TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), il comma 4 dell'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è soppresso.

25.97

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

25.136

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 4 dell'alinea articolo 1-bis.

25.1

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dell'articolo 1-bis ivi richiamato sostituire le parole: «Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b) si osservano le norme di cui all'articolo» con le altre: «Il trattenimento di cui al comma 2, lettera b) viene effettuato nei centri indicati nell'articolo».

25.13

FORLANI

Nell'articolo 25, alla fine del quarto comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» è aggiunto il seguente testo: «e agli stessi sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.29

BOBBIO Luigi, MAGNALBÒ, VALDITARA

Nell'articolo 25, alla fine del quarto comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» è aggiunto il seguente testo: «e agli stessi sarà comunque consentito l'accesso ai rappre-

sentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.75

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b) al comma 4 dell'articolo 1-bis, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono aggiunte le seguenti parole: «e agli stessi sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.113

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al quarto comma dell'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «e agli stessi sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.137

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dell'alinea articolo 1-bis.

25.123

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea articolo 1-bis, sostituire le parole: «Allo scadere» con le seguenti: «tre giorni prima».

25.39

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa» con le seguenti: «il Questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento».

25.56

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa» con le seguenti: «il Questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento».

25.138

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-ter.

25.139

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alinea l'articolo 1-ter.

25.99

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «alle lettere a) e b)» con le altre: «alla lettera b)».

25.39

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato», con le seguenti: «procedura semplificata per l'esame della domanda di asilo».

25.55

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: «per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato» con le seguenti: «per l'esame della domanda di asilo».

25.42

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, commi 2 e 3, sostituire ogni volta che ricorrono, le seguenti parole: «richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato», con le seguenti: «domanda di asilo».

25.54

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire le seguenti parole: «richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato», ovunque ricorrano nei commi 2 e 3, con le seguenti: «domanda di asilo».

25.140

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 2 dell'alinea «articolo 11-ter».

25.112

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 2, «articolo 1-ter», tra il primo e il secondo periodo, inserire il seguente periodo: «Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni».

25.14

FORLANI

Al comma 2, «articolo 1-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 1-bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni».

25.30

VALDITARA

Al comma 2, «articolo 1-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 1-bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni».

25.74

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 2, lettera b), al comma 2 «articolo 1-ter», ivi modificata, dopo le parole: «di cui all'articolo 1-bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore competente per territorio il tribunale può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni».

25.41

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti parole: «Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione», con le seguenti: «Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente asilo».

25.53

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti parole: «Entro due giorni», fino a: «provvede all'audizione», con le seguenti: «Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente asilo».

25.141

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea 1-ter.

25.2

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «di cui al presente articolo» inserire le altre: «In tal caso la durata complessiva massima del trattenimento non può comunque eccedere il termine di ottanta giorni».

25.142

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4 dell'alinea 1-ter».

25.101

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «articolo 1-ter» ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter».

25.66

GIARETTA, TOIA, DENTAMARO, DATO

Al comma 1, lettera b), il comma 4 «articolo 1-ter» ivi modificata, è sostituita con il seguente:

«4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 280 del 1998 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter».

25.158

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dell'articolo 1-ter, le parole: "di cui all'articolo 1-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1-bis, comma 3,».

25.15

FORLANI

Al comma 4, dell'articolo 1-ter, le parole: «equivale a rinuncia alla» sono sostituite dalle seguenti: «comporta l'archiviazione della».

25.31

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, dell'articolo 1-ter, le parole: «equivale a rinuncia alla» sono sostituite dalle seguenti: «comporta l'archiviazione della».

25.73

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b) comma 4 dell'articolo 1-ter, ivi modificata, le parole: «equivale a rinuncia alla» sono sostituite dalle seguenti: «comporta l'archiviazione della».

25.100

GERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b) capoverso «articolo 1-ter», comma 4, sostituire le parole: «equivale a rinuncia alla» con le seguenti: «comporta l'archiviazione della».

25.143

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dell'alinea «articolo 1-ter».

25.43

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 5, sostituire le parole: «domande di riconoscimento dello status di rifugiato» con le seguenti: «domande di asilo».

25.52

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, nel comma 5 sostituire le parole: «domande di riconoscimento dello status di rifugiato» con le seguenti: «domande di asilo».

25.144

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6 dell'alinea «art. 1-ter».

25.44

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale adottata con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d'asilo è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, al Questore e all'interessato. In caso di rigetto della domanda di asilo il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento amministrativo di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera, e l'interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della commissione insieme con il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione; il ricorso può essere presentato anche personalmente per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale sull'eventuale ricorso il Questore dispone il trattamento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore deve entro quarantotto ore inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e l'eventuale ricorso presentato dallo straniero o dall'apolide, e contestualmente provvede a nominare a costui un difensore d'ufficio, qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, e ad inviare copia del ricorso alla Commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il

tribunale, sentito l'interessato e il suo difensore, entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso dispone, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera. Se è stato anche presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, all'interessato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva, comporta di diritto l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e, qualora il tribunale accerti che sussiste uno dei presupposti previsti dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per un tempo di trenta giorni. Per quanto non incompatibile con il presente articolo si osservano le norme dell'articolo 1-*quater*».

25.44a

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale adottata con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d'asilo è immediatamente comunicata al Questore e all'interessato. In tal caso il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera. L'interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della commissione contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione. I ricorsi possono essere presentati personalmente anche per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale, il Questore dispone il trattamento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore, entro quarantotto ore, deve inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e l'eventuale ricorso presentato dallo straniero o dall'apolide, e contestualmente provvede a nominare il difensore d'ufficio, qualora lo straniero sia privo di un difensore di fiducia. Copia del ricorso deve essere inviata alla Com-

missione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale, sentito l'interessato e il suo difensore dispone la convalida del trattenimento o la proroga dello stesso, e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, all'interessato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto è immediatamente esecutiva e comporta l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera o, qualora il tribunale accerti la sussistenza di uno dei presupposti previsti all'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per un tempo di trenta giorni».

25.104

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter» ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta».

25.67

TOIA, DENTAMARO, DATO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), il comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

«6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro 10 giorni, come previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se accolta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza temporanea».

25.16

FORLANI

Nel primo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, le parole: «al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche» sono sostituite dalle seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione».

25.32

VALDITARA

Nel primo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, le parole: «al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche» sono sostituite dalle seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-qua-ter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-qua-ter, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio».

25.72

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, le parole: «al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche» sono sostituite dalle seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione».

25.102

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter», comma 6, nel primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche», con le seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione».

25.17

FORLANI

Nella prima parte del secondo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, la parola: «non» è soppressa.

25.71

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 1-ter della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, la parola: «non» è soppressa.

25.103

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter,» comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

25.18

FORLANI

Dopo la prima parte del secondo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, le parole: «il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ri-

cezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio».

25.111

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

*Al comma 6 dell’art. 1-ter, al secondo periodo, sostituire le parole da: «il richiedente» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio».*

25.88

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

*Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio».*

25.98

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), all'«art. 1-ter» ivi richiamato, al capoverso 6, secondo periodo, sostituire la parola: «prefetto» con la seguente: «giudice».

25.3

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: «al prefetto» inserire le altre: «o al giudice».

25.89

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 6 dell'articolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta».

25.110

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al sesto comma dell'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta».

25.19

FORLANI

Dopo il sesto comma dell'articolo 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale – una

volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta».

25.33

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo il comma 6 dell'articolo 1-ter, è aggiunto il seguente:

«Il ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero, tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva».

25.145

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'articolo 1-quater.

25.146

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 1 dell'alea «Art. 1-quater».

25.45

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, comma 1, sostituire le parole: «commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato»,

con le seguenti: «commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto d'asilo».

25.51

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quater, comma 1, sostituire le parole: «dello status di rifugiato» con le seguenti: «del diritto d'asilo».

25.46

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell'ambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione procede all'audizione del richiedente asilo. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svol-

gimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.

4. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta l'audizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla».

25.147

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dell'alinea «Art. 1-quater».

25.34

VALDITARA

Il comma 2 dell'articolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta».

25.20

FORLANI

Il comma 2 dell'articolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta».

25.105

GUERZONI, DE ZULUETA, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta».

25.82

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), il comma 2 dell'articolo 1-quater della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta».

25.148

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art. 1-
quater».*

25.106

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», sostituire il
comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile».

25.21

FORLANI

Il comma 3 dell'articolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile».

25.81

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-quater della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile».

25.35

MAGNALBÒ, VALDITARA

Nell'articolo 25, il terzo comma dell'articolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

«Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla Commissione nazionale entro le successive 48 ore. La Commissione nazionale decide entro i 15 giorni dall'inoltro del ricorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 1-ter., comma 6 e 1-quater comma 4b».

25.159

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dall'articolo 25, è emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

25.107

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-quater", aggiungere infine:

«3-bis. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3-ter. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici gorni con effetto sospensivo».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 3-ter».

25.22

FORLANI

Dopo il terzo comma dell'articolo 1-quater, è aggiunto il seguente:

«4. (Procedura ordinaria) –

a) entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo».

25.86

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo comma dell'articolo 1-quater, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

«4. (Procedura ordinaria) –

a) entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione

territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo».

25.149

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-quinquies.

25.150

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alea «articolo 1-quinquies.

25.151

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il primo periodo del comma 1 dell'alea «articolo 1-quinquies.

25.152

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'alea «articolo 1-quinquies.

25.153

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

AL COMMA 1, LETTERA b) *sopprimere il comma 2 dell'alea* «articolo 1-quinquies.

25.47

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione nazionale con deliberazione che deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* stabilisce e modifica, in conformità con le norme nazionali, comunitarie ed internazionali in vigore, le linee direttive che ogni Commissione territoriale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici.

3. La Commissione nazionale è altresì competente a deliberare la revoca o la cessazione degli *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario riconosciuti qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato. In tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 1-*quater*.

4. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la revoca o cessazione dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario. In tal caso lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia, e il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che dichiara la revoca o la cessazione dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa. Il per-

messo di soggiorno concesso ai sensi dell'articolo 1-*quater* al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

6. La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione della Commissione di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, anche se non è definitiva comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione della Commissione centrale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione centrale e alla Questura competente.

25.50

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quinquies, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione nazionale, con deliberazione che deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce e modifica, in conformità con la normativa vigente, le linee direttive che ogni commissione territoriale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti indirizzo e coordinamento delle commissioni erritoriali, di formazione ed aggiornamento dei componenti delle medesime, nonché di raccolta di dati statistici.

2-bis. La commissione nazionale delibera la revoca o la cessazione degli *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, qualora accerti il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento. In tal caso ne dà comunicazione alla competente questura, che provvede a darne notifica all'interessato. Per tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali, si applicano le norme di cui agli articoli 1 e 1-*quater*.

2-ter. Il permesso di soggiorno per asilo è revocato dal questore competente in caso di espulsione dal territorio nazionale per motivi ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o qualora l'interessato vi abbia rinunciato. Il suddetto permesso è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data del ricevimento della notifica da parte dell'interessato, qualora sia divenuta definitiva la revoca dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario ovvero qualora sia intervenuta la loro cessazione. In tal caso, qualora sussistano i presupposti definiti dalla normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, il cittadino straniero può richiedere di continuare a soggiornare sul territorio nazionale ed a tal fine il questore rilascia immediatamente all'interessato il relativo permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno.

2-quater. Contro la decisione dicui al comma *2-bis*, è ammesso il ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ri-

corso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

2-quinquies. La sentenza, anche non definitiva, di accoglimento del ricorso di cui al comma *2-quater*, comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione. Essa è immediatamente comunicata allo straniero, alla Commissione nazionale ed alla competente questura».

25.4

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-quinquies ivi richiamato, sopprimere le parole: «oltre che poteri di decisionali di revoche e cessazione degli status concessi».

25.87

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-quinquies della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «cessazione degli status concessi» sono aggiunte le seguenti: «La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6 e 1-quater comma 4b)».

25.154

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f) sopprimere il comma 3 dell'alinea articolo 1-quinquies.

25.85

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA, BAIO DOSSI

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-quinquies della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «e di quelle territoriali» sono aggiunte le seguenti: «I membri delle Commissioni verranno

selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale».

25.108

GUERZONI, DE ZULUETA

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies aggiungere il seguente periodo: «I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale».

25.24

FORLANI

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies dopo le parole: «e di quelle territoriali» è aggiunto il seguente testo: «I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale».

25.36

VALDITARA

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies dopo le parole: «e di quelle territoriali» è aggiunto il seguente testo: «I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale».

25.155

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-sexies.

25.48

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

All'articolo 25, comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire il seguente:

«Art. 1-sexies. - (Contributi). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, prevede:

a) le modalità con cui possono essere concessi contributi a richiedenti asilo e a stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato o l'asilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, dalle Regioni o da enti locali;

b) i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi;

c) le modalità con cui gli uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o l'asilo umanitario e delle loro famiglie;

d) i criteri con cui i comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o l'asilo umanitario e delle loro famiglie, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

25.58

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea 1-sexies con la seguente:

«Art. 1-sexies. - (Contributi). – 1. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3. prevede altresì:

a) le modalità di concessione dei contributi a richiedenti asilo ed a cittadini stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o l'asilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza o non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, da regioni o da enti locali;

b) i programmi di accoglienza, assistenza ed integrazione, nonché le modalità di coordinamento e finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati svolti a cura di enti locali, associazioni organizzazioni non governative, prevedendo il trasferimento ai comuni di risorse proporzionalmente alla presenza di rifugiati sul territorio, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione o, se necessario di rimpatrio;

c) modalità di erogazione di contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati, di quanti abbiano ottenuto l'asilo umanitario e delle loro famiglie;

d) i criteri per la definizione, da parte dei comuni, anche attraverso convenzioni con associazioni ed organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, di servizi di assistenza, istruzione e progetti di integrazione lavorativa, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei rifugiati e di quanti abbiano ottenuto asilo umanitario.

25.68

TOIA, DENTAMARO, DATO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-sexies della legge 71. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2 . Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Centro di Coordinamento nazionale con sede presso l'ANCI.

3. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone

l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di Coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

5. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Fondo per le politiche sull'asilo.

6. I progetti territoriali dei comuni di cui al precedente comma sono finanziati per un massimo del settanta per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.

7. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma 5 con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal DPR n. 76 del 10 marzo 1998, per un importo non superiore a quaranta miliardi».

25.109

GUERZONI, BUDIN

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-sexies" ivi richiamato, aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione Nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Centro di Coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-ter. Il Centro di Coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'art. 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di Coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il

monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

1-*quinquies*. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.

1-*sexies*. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1quinquies sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.

1-*septies*. In fase di prima applicazione, per il triennio 20022004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro».

25.5

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'articolo 1-septies ivi introdotto ed inserire dopo l'articolo 25, il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 1bis del decretolegge 30 dicembre 1989, n.416, come introdotto dal predetto articolo 25».

25.156

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso articolo 1-septies.

25.37

MAGNALBÒ

Nell'articolo 25, dopo l'articolo 1-septies, è aggiunto il seguente:

Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo».

25.25

FORLANI

Nell'articolo 25, dopo l'articolo 1-septies, è aggiunto il seguente:

«Art 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

25.84

DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo l'articolo 1-septies, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

«Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo».

25.0.2

GUERZONI, BUDIN, DE ZULUETA

Al comma 1, dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata ai richiedenti asilo».

25.0.1

GUERZONI, DE ZULUETA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'Interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.

2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza StatoCittà, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.

4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi territoriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituito presso il Ministero dell'interno un "Fondo nazionale per le politiche dell'asilo".

5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.1.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.

6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70% con il Fondo di cui al comma».

Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Art. 26.

26.5

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

26.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

26.7

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

26.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

26.9

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere la lettera b) del comma 2.

26.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere la lettera c) del comma 2.

26.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 25, è emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

26.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procede ad emanare un decreto di regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti irregolarmente sul territorio dello Stato, prevedendo come condizione la presenza in Italia alla data antecedente l'approvazione della presente legge».

26.3

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 3.

26.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

26.1

PETERLINI, KOFLER, BETTA, MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, RUVOLO, SALSANO, ANDREOTTI, ROLLANDIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli stranieri regolarmente soggiornati da almeno tre anni nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il presupposto di soggiorno ai fini del rilascio della Carta di soggiorno di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, rimane quello di cinque anni previsto nella normativa (previgente)».

26.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

26.0.1

BETTAMIO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, (che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo), sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione (*ed asilo*). Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività».

Art. 27.**27.4**

BOCO

Sopprimere l'articolo.

27.10

GIARETTA, CAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 27-bis.***(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per la realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di accoglienza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

«Art. 27-ter.*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2002, ed in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.2

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli articolo 11, comma 1, lettera c), articoli 15 e 25 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2002, di 60 milioni di euro per l'anno 2003 e di 40,88 milioni di euro per l'anno 2002, cui si provvede:

a) quanto a 27 milioni di euro per l'anno 2002 mediante incremento dell'accisa sul tabacco, fino a concorrenza del predetto importo;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2003 e 40,88 milioni di euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle finanze».

27.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.***27.11**

CAMBURSANO, GIARETTA, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per gli oneri connessi alla realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di accoglienza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2002, e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.12

GIARETTA, CAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per fronteggiare gli oneri dall'attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a) e 25, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.3

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.13

GIARETTA, CAMBURSANO, DENTAMARO, PETRINI, TOIA, DATO

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

27.9

GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 18,59 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 15,49 mi-
lioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale *dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;*».

27.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «utilizzo delle economie derivanti» fino alla fine della lettera con le altre: «corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

27.7

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.8

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

27.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Ingresso per lavoro
in casi particolari di straordinaria necessità ed urgenza)*

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, per la seguente categoria di lavoratori stranieri è rilasciata autorizzazione al lavoro, con rilascio e/o trasformazione del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico, riconoscendosi il particolare valore morale e sociale dell'opera prestata, la necessità e l'urgenza di provvedere: assistenti domiciliari permanenti per persone anziane ovvero invalide, assunte con regolare contratto dalla persona interessata ovvero da un parente entro il quarto grado, che ne garantisca altresì l'alloggio, con certificazione medica della patologia da cui è affetto l'interessato (rilasciata dalla ASL di appartenenza) ed autocertificazione dell'interessato o del familiare circa la necessità di assistenza domiciliare domestica continua.

2. Con regolamento di attuazione verranno disciplinate le ulteriori modalità e termini per il rilascio delle predette autorizzazioni al lavoro e dei permessi di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico ha validità di un anno, con prima scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui è stato richiesto, e può essere rinnovato per un numero indeterminato di volte.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno solare, il lavoratore straniero dovrà richiedere il rinnovo, producendo nuova autocertificazione da parte dell'interessato o di un familiare entro il quarto grado, attestante il permanere della necessità di assistenza domestica domiciliare.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico potrà essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo cinque anni (tre anni) di rinnovi ininterrotti.

6. Decorso lo stesso termine, lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro domestico, potrà richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 9».

27.0.2

FORLANI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Sino al 30 giugno 2001 possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, della durata di due anni, rinnovabile, per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente quali collaboratori domestici, i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) un contratto di lavoro subordinato per lavoro domestico, il quale preveda condizioni non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro applicabile ai collaboratori domestici e che abbia durata per almeno ventiquattro mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge e che assicuri la retribuzione per almeno ventiquattro ore settimanali. Tale contratto deve recare sottoscrizione autenticata, prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno e deve essere verificato dalla competente Direzione provinciale del lavoro. I contratti, al fine di soddisfare la condizione dell'orario minimo retribuito, potranno essere sottoscritti anche con una pluralità di datori di lavoro;

c) un'autocertificazione del datore di lavoro o, qualora più d'uno, dei datori di lavoro, da cui si evinca la loro residenza; lo stato di famiglia; la consistenza e la composizione del nucleo familiare e la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per le retribuzioni, vitto alloggio e contributi per il lavoratore assunto, anche cumulando il reddito dei parenti conviventi con i medesimi datori di lavoro, secondo le tabelle allegate alla presente legge. Nel caso di pluralità di contratti, la titolarità del reddito sufficiente deve essere verificata con riferimento a ciascun datore di lavoro;

d) l'attestato di versamento all'INPS da parte del datore di lavoro, per mezzo di apposito bollettino, dei contributi dovuti per gli otto mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge e, qualora il lavoratore abbia prestato la propria opera quale collaboratore domestico precedentemente all'assunzione di cui punto b) senza che siano stati versati i contributi dovuti per detti periodi, con il versamento da parte del datore di una somma pari a sei mesi della contribuzione dovuta per il pregresso rapporto di lavoro, sulla base di un orario di lavoro di almeno ventiquattro ore settimanali. Il versamento di detta somma esonera il datore di lavoro dal versamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta per il mancato rispetto dell'obbligo contributivo, anche a titolo di sanzione amministrativa o di inte-

ressi ed estingue qualsiasi reato correlato al mancato rispetto degli obblighi contributivi o all'utilizzo del lavoratore straniero presente irregolarmente sul territorio italiano, con riferimento ai periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge. In caso di più datori di lavoro, ciascuno sarà tenuto al versamento delle predette somme contributive in proporzione alle ore che saranno prestate a suo favore dal collaboratore domestico assunto, sempre nel rispetto del minimo complessivo di ventiquattro ore settimanali retribuite. Detta ripartizione dell'onere tra più datori di lavoro è valida anche con riferimento alla regolarizzazione del periodo pregresso.

I contributi versati in anticipo non sono rimborsabili, salvo il caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovuta a giusta o nel caso di mancata concessione del permesso di soggiorno da parte delle Autorità competenti, in quest'ultimo caso previa presentazione di idonea documentazione all'INPS circa l'avvenuto diniego alla concessione del permesso di soggiorno e copia autenticata del passaporto del lavoratore non comunitario attestante l'effettivo abbandono del territorio nazionale.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, (...) detta cessazione dovrà essere comunicata immediatamente sia alla Questura che alla Direzione provinciale del lavoro sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In mancanza della predetta comunicazione, il permesso di soggiorno del lavoratore cessa di validità ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 5.000.000 per l'omessa comunicazione.

3. Effettuata detta comunicazione, allo straniero che ne faccia richiesta viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per inserimento lavorativo solo ed esclusivamente quale collaboratore domestico, di validità pari al periodo residuo, ed in ogni caso di durata non inferiore a sei mesi, che dà diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento.

4. Qualora in detto periodo di validità del permesso di soggiorno per inserimento lavorativo domestico lo straniero sia assunto nuovamente (...) otterrà dalla Questura, previo soddisfacimento di tutte le condizioni e gli adempimenti di cui al comma 1, nuovo permesso di soggiorno per lavoro domestico della durata di due anni, rinnovabile.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico concesso sulla base della presente legge non può essere convertito in altro permesso di soggiorno, se non in un permesso di soggiorno per lavoro nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle quote annuali d'ingresso per lavoro autorizzate ogni anno in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e salvo il diritto ad ottenere da parte dello straniero il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare».

27.0.3

GIARETTA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. Nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, sono ridotti gli importi delle autorizzazioni di spesa relative alle seguenti leggi, nella misura indicata:

Decreto legislativo n. 143 del 1994 - ANAS - art. 3 - ammortamento mutui (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2.2.3.6 - cap. 7169/p):

- 100.000.000;

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (Infrastrutture 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122), *apportare le seguenti modificazioni:*

- 50.000;

Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali - (Economia 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775):

- 50.000.000;

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Economia 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

- 50.000.000.

3. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonchè di quelli eventi natura obbligatoria.

5. I soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello

Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate rispettivamente del 5 e 20 per cento.

7. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni in misura pari alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,30.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato dall'esame, in sede consultiva su atti del Governo, del documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della privatizzazione dell'Istituto internazionale di Studi Giuridici (n. 68).

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è ulteriormente convocata per domani mattina alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

27^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(369) PIANETTA ed altri – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(Esame congiunto)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, di contenuto identico, il senatore MARTONE, il quale sottolinea come il principale punto qualificante della Convenzione di Rotterdam del 1998, sia rappresentato dalla procedura del *prior informed consent* – a cui fa riferimento la stessa Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 – per l'importazione e l'esportazione di alcune sostanze e preparati chimici pericolosi. La Convenzione rende infatti obbligatoria tale procedura, che attualmente esiste solo per gli Stati membri dell'Unione europea, per tutte le Parti contraenti. L'aspetto rilevante della medesima procedura sta peraltro nell'obbligo delle Parti di facilitare lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi; in tal senso, le decisioni in merito all'importazione o all'esportazione di questi prodotti assunte dai Governi nazionali debbono essere comunicate alle altre Parti contraenti, in modo da consentire ai Governi meno dotati di mezzi adeguati ai fini della verifica della pericolosità delle sostanze di esercitare i necessari controlli.

La Convenzione di Rotterdam, che rappresenta il punto di arrivo di un dibattito che si è andato sviluppando nel corso degli ultimi 15 anni presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e che è stato stimolato dalle crescenti preoccupazioni per l'uso sempre più massiccio di pesticidi, è stata firmata da 72 Paesi ma, ancora nel luglio 2001, solo 15 di essi l'avevano ratificata. Se l'Italia dovesse pertanto procedere rapidamente alla ratifica della stessa, svolgerebbe un ruolo incentivante nei confronti degli altri Paesi in ritardo e rispetterebbe gli impegni assunti in occasione del G8 di Genova in materia di sviluppo sostenibile.

Il relatore esprime poi il proprio allarme per i danni alla salute arrecati dal crescente uso dei pesticidi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Al riguardo ricorda i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo i quali ogni anno 3 milioni di persone rimangono avvelenate a causa dell'uso di pesticidi e 20 mila ne muoiono. L'Italia del resto è ancora inadempiente per quanto concerne gli accordi internazionali in materia di controlli sull'uso di sostanze chimiche pericolose. Egli preannuncia pertanto la presentazione di disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Stoccolma del maggio 2001 sulla messa al bando di una serie di pesticidi e del Protocollo di Izmir del 1996 riguardante il trasporto transfrontaliero di sostanze nocive.

Soffermandosi poi sugli articoli della Convenzione di Rotterdam, evidenzia che il primo di essi ha lo scopo di favorire la suddivisione delle responsabilità e la cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, al fine di proteggere la salute umana e di contribuire all'utilizzazione ecologicamente compatibile di dette sostanze e preparati. L'articolo 3 riguarda invece il campo di applicazione della Convenzione, che risulta limitato ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi, mentre sono esclusi dal campo di applicazione prodotti già ricompresi nella disciplina introdotta da altri atti internazionali, oltre che prodotti importati in quantità limitate e destinati a fini di ricerca o di analisi o per un particolare impiego personale.

Passando poi ad analizzare il disposto dell'articolo 4, che prescrive ad ogni parte contraente di designare una o più autorità nazionali responsabili dell'applicazione della Convenzione, ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1992 vengono individuate quale autorità competenti per l'Italia il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; al tempo stesso, il Ministero della sanità è indicato quale punto di contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione europea e quindi anche per il futuro Segretariato della Convenzione.

Dal punto di vista dell'impatto tecnico-normativo del disegno di legge in titolo, la Convenzione è conforme alla Costituzione e non inficia le competenze istituzionali delle regioni. Tuttavia, dal momento che la legislazione italiana in materia è attualmente in linea con la normativa co-

munitaria, alcune modifiche potrebbero rendersi necessarie proprio a livello di Unione europea, soprattutto per quanto riguarda le procedure per l'identificazione delle sostanze chimiche, gli obblighi dei Paesi importatori ed esportatori e le relative procedure di notifica.

Dà quindi conto delle implicazioni finanziarie che l'attuazione della Convenzione comporta e che in parte si ricollegano a una serie di adempimenti che rientrano nella ordinaria operatività dei Ministeri interessati e in parte vanno invece ricondotte agli articoli della Convenzione medesima che regolamentano l'attività del segretariato e degli organi sussidiari, oltre che i programmi di assistenza e di formazione tecnica in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Da ultimo, rammenta che già nel corso della XIII legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge (AS n. 4905) finalizzato ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 1998, in merito al quale la Commissione affari esteri aveva concluso l'esame in sede referente, ma il cui *iter* si era poi interrotto con la fine della legislatura.

Per le ragioni esposte, raccomanda di esprimere un voto favorevole sul provvedimento.

Rispondendo poi a una richiesta di chiarimenti del presidente PROVERA, il relatore MARTONE interviene nuovamente specificando che le ragioni della crescente utilizzazione di pesticidi da parte dei Paesi in via di sviluppo risalgono probabilmente alla esigenza di fare fronte all'emergenza alimentare, oltre che all'indebolimento delle autorità governative di quegli Stati, causato anche dalle conseguenze finanziarie derivanti dall'impatto del debito estero, che rende meno efficace la loro azione di controllo anche sull'uso dei pesticidi. D'altra parte gli stessi Governi occidentali dovrebbero esercitare una maggiore vigilanza sulle imprese che producono ed esportano prodotti di questo tipo.

Dal momento che nessuno chiede di intervenire in discussione generale e rimettendosi il sottosegretario BACCINI alle considerazioni del relatore, si passa alla votazione del provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di dare mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 672 e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 369.

IN SEDE CONSULTIVA

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare nell'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(Parere alla 4^a Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore PIANETTA riferisce alla Commissione, ricordando che si tratta di esprimere il parere alla Commissione difesa, competente nel me-

rito, su un provvedimento che reca disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*». La decisione del Governo italiano del resto è in linea con le posizioni già assunte da Senato e Camera circa la partecipazione italiana ad azioni di contrasto al terrorismo internazionale, anche alla luce dell'adesione dell'Italia alla NATO.

Il decreto-legge n. 421 – osserva il relatore – si suddivide in tre distinte parti, la prima delle quali disciplina le procedure concernenti la partecipazione del personale militare italiano alla predetta operazione e l'acquisizione di beni e servizi, mentre la seconda prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra al corpo di spedizione italiana, riferendosi – infine – la terza alla copertura finanziaria per il breve periodo intercorrente tra il 18 novembre e il 31 dicembre 2001.

Punto particolarmente controverso del provvedimento è proprio quello relativo alle disposizioni in materia penale, in quanto il codice penale militare di guerra risale ormai al 1941 e nei suoi riguardi potrebbero sussistere problemi di costituzionalità. Per ovviare a tali inconvenienti, l'articolo 9 del decreto-legge detta alcune disposizioni volte a ricondurre l'applicazione del suddetto codice a criteri di più certa omogeneità all'impianto della Costituzione.

In conclusione, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole alla 4^a Commissione permanente.

Si apre la discussione generale.

Interviene in primo luogo il senatore PELLICINI, il quale si esprime favorevolmente sul disegno di legge in esame e sottolinea il ruolo internazionale che l'Italia sta assumendo, sia dal punto di vista della partecipazione alle operazioni della NATO, sia in previsione della realizzazione di una forza militare di pronto intervento dell'Unione europea. L'Italia quindi non si può sottrarre alle proprie responsabilità militari e del resto lo stesso ministro Martino ha dichiarato che le forze italiane verranno inviate al più presto a Kabul.

Proprio alla luce di questo mutato scenario internazionale, nell'ambito del quale non è possibile formulare ipotesi definite in merito alla partecipazione ad ulteriori operazioni militari, il Governo italiano dovrà finalmente prendere in considerazione l'opportunità di adottare una normativa quadro relativa all'insieme di questi interventi, stabilendo fra l'altro regole di ingaggio precise e stabili valide in ogni caso.

Per quanto concerne poi la *vexata quaestio* dell'applicazione del codice penale militare di guerra, ad avviso dell'oratore si tratta di una decisione inevitabile, considerata la natura delle operazioni alle quali l'Italia ha deciso di partecipare. Lo stato di guerra esiste di fatto e il codice penale militare di guerra è strumento atto a tutelare lo Stato italiano in questa situazione. Semmai si potrà riflettere sulla conformità del predetto codice, risalente al 1941, alla Costituzione repubblicana successivamente approvata; ma fino a quando non verranno introdotte eventuali modifiche, lo

strumento giuridico che lo Stato italiano ha a disposizione per affrontare uno stato di guerra rimane quello.

In conclusione, dopo aver osservato come la scelta dell'allestimento di una base aerea in Tagikistan non possa essere considerata incongrua in rapporto alla dislocazione degli obiettivi dell'intervento militare italiano, tenuto conto della rilevante estensione territoriale dell'Afghanistan, preannuncia il suo convinto voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore MARTONE, nel sollecitare anch'egli l'adozione di regole di ingaggio stabili e valide per tutte le operazioni a cui l'Italia partecipi, si sofferma in particolare sull'esigenza di rispettare l'articolo 11 della Costituzione che non consente di ricorrere alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Esprime inoltre la propria preoccupazione per l'utilizzazione di notevoli risorse finanziarie destinate a sostenere l'impiego delle truppe italiane in operazioni la cui natura e la cui portata non sono affatto chiare.

Si riserva comunque di valutare la possibilità di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità nel prosieguo dell'iter di esame del provvedimento.

Anche il senatore SCALFARO condivide la sollecitazione formulata dal senatore Pellicini riguardo alla necessità di una regolamentazione che abbia valenza generale e non sia limitata ai singoli interventi, ma soprattutto – come il precedente oratore – egli si dichiara preoccupato per il rispetto della disposizione costituzionale, in effetti assai puntuale e inequivoca, di cui all'articolo 11 della Costituzione. Pur riconoscendo che la realtà quotidiana di fatto riproduce a tutti gli effetti uno stato di guerra, sarebbe forse più opportuno operare una distinzione almeno concettuale, richiamando il principio di legittima difesa – implicitamente ammesso dallo stesso articolo 11 della Costituzione – dal momento che ci si è trovati di fronte a una aggressione proveniente dall'esterno.

Il senatore SERVELLO ritiene fondate le perplessità enunciate dai colleghi, ma li invita nel contempo a tener conto del tempo trascorso dal momento dell'approvazione della Costituzione repubblicana e dei grandi cambiamenti internazionali nel frattempo intervenuti. Egli ricorda peraltro che già nel nuovo «concetto strategico» adottato dalla NATO nel 1999 è ricompresa una serie di operazioni di tipo nuovo rispetto alle tradizionali azioni militari. Di fronte allo stato di guerra che di fatto si registra in Afghanistan, anche la Commissione affari esteri dovrebbe pertanto riflettere più attentamente sulle nuove problematiche che si pongono a livello internazionale, nel tentativo di contribuire a fornire le risposte più adeguate ai sempre più diffusi sentimenti di insicurezza e di incertezza.

Ad avviso della senatrice DE ZULUETA, i motivi di dubbio nei confronti del provvedimento in esame sono molteplici e concernono i non de-

finiti limiti delle operazioni in cui le truppe italiane vengono coinvolte, le regole di ingaggio e la catena di comando operante sul teatro delle operazioni stesse. Ad esempio, esercitare un'azione di controllo sui trasporti petroliferi nel Golfo, è aspetto che riguarda più da vicino l'applicazione delle sanzioni all'Iraq piuttosto che l'operazione «*Enduring Freedom*», né risulta chiaro quale attività stiano svolgendo le unità dislocate in Tagikistan. Occorre inoltre chiarire per quali scopi vengano effettivamente utilizzate le risorse finanziarie stanziare con il decreto-legge n. 421.

Per quanto concerne il meccanismo di comando attivo sul teatro delle operazioni, ella rileva che mai prima di ora era accaduto che il comando di forze militari italiane venisse immediatamente trasferito a un ufficiale straniero senza il filtro derivante dalla comune partecipazione a una organizzazione internazionale, come nel caso della NATO. Ciò appare tanto più grave in una situazione nella quale gli Stati Uniti non hanno fissato precisi limiti temporali e geografici all'azione di contrasto al terrorismo internazionale. L'allargamento delle operazioni ad altri Paesi potrebbe, in tale contesto, essere deciso dai comandi militari senza alcuna comunicazione ai rispettivi Parlamenti.

Quanto al ricorso al codice penale militare di guerra, la decisione non ha precedenti. Nello stesso intervento in Somalia, dove pure si dovette ricorrere a un'azione giudiziaria, venne applicato il codice penale militare di pace. In effetti, pur prevedendo il provvedimento in esame un miglioramento dal punto di vista della tutela delle esigenze della difesa e quindi degli imputati, è comunque significativo il rinvio a un codice di guerra. Occorre allora fare chiarezza e stabilire se si tratti effettivamente di uno stato di guerra, ai fini di tutte le implicazioni, anche costituzionali, che ciò comporta, e non solo dal punto di vista dell'applicazione del codice.

Il senatore BUDIN sottolinea come sia indilazionabile definire un quadro di riferimento certo per le modalità della presenza militare italiana negli scenari di crisi internazionale, rilevando come a tal fine occorra evitare iniziative non coordinate in sede comunitaria. Suggerisce quindi di differire la conclusione dell'esame, in attesa della seduta prevista per giovedì prossimo alla Camera dei deputati, nel corso della quale il ministro Martino riferirà sugli sviluppi della crisi internazionale e potrà quindi assicurare utili elementi di valutazione ai fini dell'espressione del parere. Per quanto riguarda la questione dell'applicabilità del codice penale militare di guerra, osserva come le innegabili esigenze di sicurezza per l'impiego delle forze armate all'estero non debbano risolversi in un pregiudizio per i diritti dei militari impegnati nelle missioni.

Il presidente PROVERA auspica che possa essere presto definita una normativa di riferimento destinata ad essere applicata per i casi di impiego di unità militari italiane in scenari di crisi, esigenza questa già più volte emersa in passato per ciò che attiene alle operazioni di *peace-keeping*.

Replica agli intervenuti il relatore PIANETTA, il quale rileva preliminarmente come il Governo, nel predisporre il testo del decreto-legge, si sia attenuto alle indicazioni del recente dibattito parlamentare sull'impiego delle forze armate nella crisi seguita ai fatti dell'11 settembre. Per quanto riguarda le scelte relative alla applicabilità del codice penale militare di guerra, la soluzione adottata risponde all'esigenza di tutelare l'interesse militare e assicura al contempo la possibilità di tutelare le popolazioni civili, gli infermi, i feriti, i naufraghi, il personale sanitario e i prigionieri di guerra attraverso il richiamo delle norme e degli usi del diritto umanitario di guerra.

Occorre considerare che l'obiettivo dell'azione in corso è di sradicare le centrali del terrorismo internazionale, con una portata dei possibili interventi che potrebbe estendersi al di là del territorio afgano. Di qui l'esigenza di definire un quadro di riferimento normativo organico per l'impegno anti terroristico in atto riprendendo un'esigenza di sistematicità che era già emersa in passato in occasione dei vari interventi di *peace-keeping*.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato a redigere un parere favorevole per 4^a Commissione permanente sul provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, ricordando preliminarmente come il disegno di legge sia stato approvato in sede legislativa dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati lo scorso 12 dicembre.

Il provvedimento consta di sette articoli e muove dall'esigenza di apportare alcune integrazioni alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha ricondotto il personale a contratto operante presso le sedi diplomatiche e gli uffici consolari alle due tipologie degli impiegati con contratto regolato dalla legge locale e con contratto disciplinato dalla legge italiana.

Sotto tale profilo, la scelta adottata nel 2000 era quella di privilegiare le assunzioni «sul posto» regolate sulla base delle previsioni del diritto dello Stato di residenza, e di mandare ad esaurimento il contingente degli impiegati con contratto di diritto italiano. Sono tuttavia emerse talune difficoltà in sede applicativa in relazione in particolare alle modalità del diritto di opzione per il contratto di tipo italiano, al regime dei trasferimenti di sede per ragioni personali, alle provvidenze scolastiche ed al pensionamento.

L'occasione è sembrata comunque propizia anche per promuovere l'adozione di misure finalizzate alla reintegrazione degli organici del Ministero degli esteri, attraverso un meccanismo che prevede l'immissione nei ruoli nel Ministero di una quota del personale a contratto attualmente in servizio, previo superamento di appositi concorsi. Si tratta di duecento impiegati, che verrebbero assunti in deroga alle disposizioni dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, ma coerentemente con le disposizioni della legge n. 266 del 1999, nella parte in cui prevede l'aumento delle dotazioni organiche delle aree funzionali del Ministero degli esteri.

Passa quindi ad illustrare gli articoli, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, che prevede una proroga di due anni dei termini per l'immissione nei ruoli della quota residua del contingente di cinquanta cittadini italiani in servizio presso le sedi diplomatiche e le sedi consolari all'estero con contratto a tempo indeterminato che avrebbero dovuto essere assunti nel 1999.

L'articolo 2 affronta la questione delle immissioni nei ruoli organici. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, il Ministero degli esteri potrà dar luogo ad immissioni nei propri organici fino ad un massimo di duecento unità di personale, nell'ambito dei cittadini italiani in servizio presso le sedi e gli uffici all'estero, e con un massimo di cento unità per anno. L'immissione dovrà avvenire previo superamento di un apposito concorso per titoli ed esami. Tale meccanismo viene giustificato dal Governo con l'esigenza di fronteggiare con maggiori dotazioni di personale le esigenze operative correlate alla gestione dei visti nell'ambito del sistema informativo Schengen.

L'articolo 3 prevede la possibilità di optare per il contratto italiano a tempo indeterminato per gli impiegati di prima assunzione che alla data del 31 maggio 2000 erano in servizio presso le sedi diplomatiche, gli uffici consolari o gli istituti italiani di cultura all'estero.

L'articolo 4 modifica la disciplina vigente sulle provvidenze a favore del personale a contratto i cui figli debbano sostenere fuori dalla sede di servizio corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili ai primi, mentre l'articolo 5 introduce la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzare l'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione del servizio presso la sede precedente.

Alla stregua dell'articolo 6, al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana è concessa la facoltà di rimanere in servizio per un periodo ulteriore fino a due anni superiore a quello previsto in linea generale per il collocamento a riposo.

L'articolo 7, infine, reca la quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento, valutata in circa 980 mila Euro per il 2002 e in circa 15 mila Euro a decorrere dal 2003, definendo altresì le modalità per la relativa copertura finanziaria.

Il presidente Provera fa presente poi che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta, mentre la 7^a Commissione si è

espressa in senso favorevole sul provvedimento. Fa presente inoltre che anche la 5^a Commissione permanente ha espresso un parere di nulla osta, nel presupposto però che, ai fini dell'immissione nei ruoli organici di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, siano utilizzate le sole risorse residue approntate dalla legge n. 266 del 1999, relativa alla reintegrazione delle piante organiche del Ministero. Fa presente inoltre che, sempre alla stregua del parere della 5^a Commissione, la copertura degli oneri deve essere intesa, conseguentemente, come già pienamente recata dalla legge n. 266, senza che dal provvedimento in esame possano conseguire oneri aggiuntivi. Infine, il parere della Commissione bilancio evidenzia come l'immissione nei ruoli delle previste unità dovrà avvenire già nel 2002 per centocinquanta unità complessive, con il completamento delle residue cinquanta unità nel successivo anno.

In risposta poi ad una richiesta di chiarimento del senatore MARTONE, il presidente PROVERA fa presente che il riferimento, contenuto nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al requisito del possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione va inteso nel senso che alla predetta data debba sussistere un rapporto di lavoro, e non già nel senso della materiale disponibilità da parte dell'impiegato della documentazione cartacea del contratto di lavoro.

Si apre la discussione.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea come, considerata la delicatezza dei compiti relativi alla gestione dei visti nell'ambito del sistema informativo Schengen, sia opportuno dar luogo ad una frequente rotazione del personale addetto, anche in considerazione delle distorsioni verificatesi in passato, e tenuto conto degli indirizzi adottati nello stesso settore dagli altri Stati aderenti al sistema medesimo. Auspica pertanto che, nell'applicazione del provvedimento, sia garantito al contempo il rafforzamento delle dotazioni del personale impiegato nel settore del rilascio dei visti e il ricorso a meccanismi di frequente turnazione.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PROVERA, con riferimento alle considerazioni testé svolte dalla senatrice de Zulueta, sottolinea l'opportunità di perseguire un ragionevole equilibrio fra l'esigenza di beneficiare del patrimonio di esperienza accumulato sul campo dagli impiegati che già operano nel settore del rilascio dei visti nell'ambito del sistema informativo Schengen e quella di evitare che l'eccessivo protrarsi dell'utilizzo di uno stesso dipendente possa favorire possibili abusi. Va comunque considerato che vi è una condizione di obiettiva difficoltà della rete diplomatico-consolare nel far fronte al flusso delle domande volte al rilascio dei visti. D'altra parte, la scelta di integrare le dotazioni del

personale impegnato nel settore potrà opportunamente ridurre i margini di discrezionalità nella scelta delle pratiche a carattere prioritario, che sono massimi allorché vi è un forte arretrato.

Intervenendo in sede di replica il sottosegretario BACCINI auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva, con separate votazioni, gli articoli del disegno di legge e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI prende atto che non ci sono iscritti a parlare in discussione generale e invita il relatore Kappler ad illustrare la proposta di parere.

Il relatore KAPPLER illustra una proposta di parere favorevole, osservando che il provvedimento appare senz'altro conforme alla delega conferita al Governo dagli articoli 4 e 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto risultano coerenti con gli assetti delineati dal recente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, operato con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Le misure correttive introdotte risultano necessarie per garantire un più funzionale impiego del personale nell'ambito del Corpo e mantengono inalterati gli equilibri raggiunti rispetto alle altre Forze di polizia, pure interessate da analoghi provvedimenti di riordino, equilibri che la Commissione raccomanda assolutamente di preservare trattandosi di carriere relative a personale appartenente al medesimo comparto.

Infine, egli ritiene che il presente provvedimento costituisca l'ultimo passaggio del processo riformatore avviato nella scorsa legislatura con la legge 31 marzo 2000, n. 78; nel prosieguo della presente legislatura, occorrerà poi verificare la necessità di procedere ad un'ulteriore razionalizzazione di tali carriere, sia ad ordinamento civile che militare, al fine di provvedere alla loro definitiva armonizzazione – anche per quanto riguarda l'accesso alla dirigenza – tenuto, altresì, conto di quelli che saranno i termini di esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 2001.

Interviene il senatore BRUNALE, il quale esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla proposta di parere, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di mantenere inalterati gli equilibri raggiunti nel reclutamento, nello stato giuridico e nell'avanzamento degli ufficiali sia della Guardia di finanza, che delle altre forze di polizia. Egli condivide la sollecitazione affinché anche in futuro tali equilibri possano essere preservati; propone poi al relatore di modificare il parere rendendo più esplicito l'auspicio che nel corso della presente legislatura si possa procedere ad un'ulteriore razionalizzazione delle carriere, prendendo atto che lo schema di decreto in esame costituisce l'ultimo passaggio del processo riformatore avviato nella scorsa legislatura.

Il senatore CASTELLANI condivide la valutazione positiva espressa dal senatore Brunale e si associa alle richieste di modifica. Chiede peraltro al rappresentante del Governo di chiarire in che termini l'applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto non comporti oneri per l'erario.

Il sottosegretario CONTENUTO, dopo aver ricordato il parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione permanente, fa presente che la disposizione prevista dall'articolo 2 ha carattere generale e non comporta immediate ricadute in termini di spesa.

Il relatore KAPPLER modifica il parere nel senso proposto dal senatore Brunale.

Il presidente PEDRIZZI rinvia ad altra seduta il voto sulla proposta di parere favorevole con osservazioni.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: esame del documento conclusivo

Il presidente PEDRIZZI illustra uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, il cui testo integrale viene posto a disposizione dei singoli commissari. Egli ricorda, in premessa, come tale iniziativa sia

stata sollecitata dalle preoccupate riflessioni che, da qualche tempo, vengono espresse in materia da numerosi operatori finanziari, i quali hanno segnalato un'anomala affluenza di banconote sui mercati, nonché dalla tradizionale attenzione della Commissione stessa alle questioni connesse all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite.

La Commissione ha compiuto un'analisi della dimensione dei rischi in essere, dell'adeguatezza della normativa posta a presidio della correttezza delle operazioni, delle misure operative assunte dalle istituzioni coinvolte nell'azione di contrasto del fenomeno del riciclaggio, in relazione alla fase di passaggio dalla lira all'euro, svolgendo le audizioni previste dal programma.

Occorre peraltro sottolineare che l'indagine, pur se focalizzata sul tema dei rischi di riciclaggio connessi all'introduzione dell'euro, ha evidentemente costituito occasione per una riflessione generale sullo stato della normativa e sull'operatività degli strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio. Sono quindi emerse indicazioni che riguardano la complessiva strategia di lotta al riciclaggio, che la Commissione, rispettosa dell'implicazione di competenze di altre Commissioni parlamentari, ritiene di affidare ad una più ampia riflessione, quale contributo di approfondimento e di analisi.

Infine, in relazione alle specifiche competenze della Commissione, l'indagine si è soffermata anche sul tema relativo ai rischi di falsificazione dell'euro, traendo importanti indicazioni sugli strumenti di prevenzione del fenomeno.

Passando ad illustrare i rischi di riciclaggio e di falsificazione legati all'imminente circolazione dell'euro, il Presidente sottolinea come le audizioni svolte abbiano confermato l'esistenza di rischi di riciclaggio legati alla complessa fase di immissione in circolazione della nuova moneta europea.

Il passaggio alla moneta unica implica, infatti, la necessità di convertire in euro le disponibilità in lire o in altre valute dell'Eurosistema, da chiunque possedute.

In tale contesto, i rischi di un incremento del reato di riciclaggio possono essere ricondotti a vari fattori. È facilmente prevedibile che la nuova moneta costituirà uno strumento di pagamento di valenza internazionale. L'universale convertibilità e la disponibilità di banconote di taglio più elevato di quello massimo del dollaro fanno ragionevolmente prevedere una rapida diffusione dell'euro, tra le monete prescelte dall'economia. In sostanza, la maggiore trasportabilità e convertibilità rispetto alle valute nazionali renderanno l'euro più appetibile per chiunque voglia movimentare o detenere ingenti somme di denaro.

L'abolizione delle valute nazionali, peraltro, comporterà necessariamente una sensibile diminuzione della possibilità di controllo da parte degli organi a ciò deputati, potendo questo favorire le attività delle organizzazioni criminali dedite al riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa.

Il ripetersi di un numero incalcolabile di operazioni di cambio ed il sistematico sovrapporsi di partite di compensazione nell'immediatezza della fase di introduzione della moneta unica potrebbe dare luogo ad un naturale stato di «ingorgo», idoneo a favorire operazioni di riciclaggio e, soprattutto, a rendere meno visibili azioni volte ad inserire nel circuito bancario e/o finanziario cospicue ricchezze di matrice criminale.

Afflussi significativi e ingiustificati di denaro potrebbero interessare anche settori non finanziari, quali il mercato immobiliare, nonché quello degli oggetti di elevato valore. In effetti, il mercato immobiliare ha fatto registrare nell'ultimo anno una crescita del volume di affari, alla quale si è accompagnato un aumento delle operazioni creditizie a medio-lungo termine (mutui ipotecari, in particolare). La difficoltà di accertare il reale valore del totale delle transazioni immobiliari rende difficile stabilire una correlazione fra tale valore e quello dei mutui erogati. Ove la differenza fra i due importi dovesse risultare rilevante si potrebbe anche ipotizzare – in aggiunta alla quota attinta dalle disponibilità liquide dell'acquirente che caratterizza, in genere, le transazioni immobiliari – un impiego di somme in contanti derivanti da attività illecite.

Occorre sottolineare che tali aspetti sono stati evidenziati anche da organismi internazionali interessati alla materia in esame, come il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale la Banca centrale europea.

Ulteriori profili di rischio connessi all'introduzione della nuova divisa sono riconducibili alla possibile fabbricazione ed immissione in circolazione, su vasta scala, di euro falsificati. Infatti, in quanto valuta internazionale, l'euro attirerà un maggiore interesse rispetto alle valute nazionali attualmente in circolazione, esercitando una particolare attrattiva per i contraffattori, ora concentrati prioritariamente sul dollaro USA.

Il periodo più sensibile per questo tipo di operazioni potrebbe essere quello compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2002, nonché quello immediatamente precedente, nei quali, verosimilmente, numerosi saranno i tentativi di mettere in circolazione riserve già esistenti di valuta falsificata, soprattutto in considerazione del fatto che le banconote in euro sono ancora scarsamente conosciute da parte dei cittadini.

In merito alla adeguatezza della normativa, nel documento si sottolinea come la valutazione dell'assetto legislativo italiano emersa nel corso delle audizioni svolte, è da ritenersi positiva, nella considerazione che le misure di contrasto introdotte dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, appaiono adeguate ad affrontare anche i rischi di riciclaggio connessi all'introduzione dell'euro.

Talune preoccupazioni sono state espresse invece con riferimento alla attuazione del decreto legislativo n. 374 del 1999, che ha esteso gli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette a rilevanti categorie imprenditoriali, quali, tra le altre, quelle dei gestori di case da gioco, degli agenti di mediazione immobiliare, degli orafi, degli antiquari. Con tale decreto, il contesto normativo di riferimento dello specifico strumento antiriciclaggio si è arricchito in maniera indubbiamente significa-

tiva, ancorché certo suscettibile di ulteriori implementazioni. Tuttavia, la sperimentazione sul campo dei contenuti di tale decreto deve ancora essere avviata, essendo la relativa operatività direttamente connessa all'emanazione dei dispositivi normativi secondari che non risultano ancora approvati.

Un tema che merita attenzione, e potrebbe trovare più opportuna definizione anche al livello normativo, è quello che riguarda l'adozione di misure idonee a garantire l'anonimato dei soggetti che effettuano le segnalazioni. L'interposizione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, tra segnalante e organi inquirenti, innalza il livello di riservatezza ma è necessario che questi ultimi si attengano rigidamente ai presidi normativi esistenti a tutela di tale garanzia.

Il Presidente poi ricorda come nel corso dell'indagine conoscitiva si siano potute approfondire anche le recenti innovazioni introdotte con il decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, che hanno previsto, tra l'altro, una particolare procedura diretta a consentire l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.

È emerso che il citato decreto-legge n. 350 tiene opportunamente conto dell'esigenza di impedire che la procedura di emersione possa essere strumento per perpetrare forme di riciclaggio.

Per quanto riguarda le iniziative assunte a livello operativo, egli ricorda che disposizioni rilevanti sono state adottate dal «Comitato euro», costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di modalità di cambio delle banconote e monete in lire: esse limitano le operazioni di conversione materiale effettuate dalla clientela bancaria senza transitare per il conto corrente, ferme restando le incombenze previste dalla normativa antiriciclaggio.

Il cambio delle lire con gli euro è consentito fino a un massimale giornaliero di un milione di lire, qualora non venga fornito preavviso di almeno un giorno. I non clienti potranno cambiare gratuitamente fino a un massimo di cinquecentomila lire giornaliere.

L'adeguatezza della disciplina e dei controlli antiriciclaggio nazionali dovrebbe escludere fenomeni rilevanti di conversione in Italia di banconote in valuta di altri paesi comunitari: operazioni della specie, soprattutto se coinvolgono «valute forti», denunciano specifici profili di anomalia.

È attribuita rilevanza alla frequenza e alla significatività dell'importo delle operazioni e alla circostanza che l'operazione sia effettuata senza transitare per un conto corrente.

Preoccupazioni sono state espresse con riferimento a possibili operazioni di conversione di denaro illegale, trasferito all'estero, effettuate presso intermediari di non elevata reputazione, situati in paesi con un ridotto livello di controlli. In tal caso, ove si trattasse di lire, sia l'Istituto di sorveglianza, sia la Guardia di finanza che l'Ufficio Italiano dei Cambi suggeriscono un'attenta verifica dei flussi di banconote provenienti dall'estero, che potrebbe consentire l'individuazione di eventuali fenomeni anomali.

Dopo aver ricordato le misure poste in essere dalla Guardia di finanza a carattere operativo e l'organizzazione delle specifiche strutture del Corpo deputate a contrastare i possibili rischi di riciclaggio nella circostanza della circolazione dell'euro, il Presidente si sofferma in particolare sulle prospettive generali della lotta al riciclaggio e sui profili problematici emersi nel corso dell'indagine.

Specifiche cautele devono accompagnare l'utilizzo di nuovi canali distributivi, sia commerciali che finanziari, come la rete *Internet*, nei quali la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto influiscono negativamente sulla conoscenza personale del cliente, delle sue condizioni economiche e delle motivazioni delle operazioni richieste.

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione in merito ai pagamenti effettuati attraverso la rete, la Commissione valuta positivamente l'attività della Guardia di finanza che ha istituito nell'ambito del Nucleo speciale investigativo, (con sede a Roma), il Gruppo anticrimine tecnologico e le altre misure poste in essere dalle forze di polizia.

Per quanto concerne invece il numero delle segnalazioni, dall'indagine è emerso che nel corso del quadriennio 1997-2001 l'UIC ha ricevuto 15.572 segnalazioni di operazioni sospette, delle quali 4.872 risultano pervenute nell'ultimo anno.

La classificazione per settore degli intermediari segnalanti conferma la netta prevalenza degli enti creditizi, pari al 94,02 per cento del totale nel quadriennio (94,05 per cento nei primi tre anni), percentuale che dà la misura della modesta partecipazione degli altri intermediari, segnatamente delle società di intermediazione mobiliare, delle società fiduciarie, delle società finanziarie. Nell'anno in esame, le imprese di assicurazioni hanno effettuato cinquanta segnalazioni complessive, le Poste Italiane Spa 72.

Secondo la Direzione nazionale antimafia non appare, di conseguenza, fuori di luogo ipotizzare che quello degli intermediari non bancari possa rivelarsi il settore più insidioso da focalizzare e monitorare nell'economia di una concreta ed efficace azione antiriciclaggio.

Le banche che hanno effettuato almeno una segnalazione risultano poco meno di cinquecento, corrispondenti ad oltre il 60 per cento del totale delle banche operanti in Italia: totale ricomprensivo, invero, anche le banche di credito cooperativo, caratterizzate da dimensioni operative assai ridotte e spesso dotate di un unico sportello. Sono trentadue le banche che nel quadriennio hanno trasmesso più di cento segnalazioni; sono centottantotto quelle che nel quadriennio hanno trasmesso una sola segnalazione.

Sempre a giudizio della Direzione nazionale antimafia, il livello di collaborazione fornito dal «sistema» - pur risultante in sensibile crescendo - appare necessitare ancora di cospicui incrementi.

Dopo aver dato conto della distribuzione delle segnalazioni per area geografica di provenienza, il Presidente ricorda come l'Associazione bancaria italiana abbia giudicato soddisfacente il numero di quattromila dichiarazioni di sospettosità, anche in relazione al fatto che i soggetti coinvolti in operazioni di riciclaggio conoscono ormai perfettamente le misure

di contrasto e sono particolarmente abili e sofisticati nel cercare di eludere i controlli. Infatti, come è risultato anche dall'audizione del CERADI, i soggetti che pongono in essere operazioni illecite trovano continuamente altri canali di attività, oltre quelli attualmente già monitorati; ed è proprio verso tali canali che occorrerà porre maggiormente attenzione per il futuro.

L'Associazione bancaria italiana, inoltre, tende ad evidenziare i meriti del sistema GIANOS che consente di porre l'attenzione su un numero ridotto di casi anomali. Il vantaggio dei filtri statistici sarebbe proprio quello di passare da miliardi di operazioni ad un numero molto ridotto di comportamenti sospetti.

Peraltro, l'Associazione bancaria italiana e la Banca d'Italia segnalano che l'attività degli intermediari risulterebbe più efficace in presenza di una maggiore informativa sull'esito delle segnalazioni effettuate.

La Guardia di finanza manifesta, invece, perplessità sulle potenzialità di una rilevazione automatica delle operazioni anomale mediante sistemi informatizzati come il GIANOS, in quanto si ritiene che l'intuito personale sia fondamentale. La conoscenza del cliente da parte dell'impiegato di sportello o del funzionario responsabile di una società di intermediazione è indispensabile ai fini di un'eventuale segnalazione.

La Commissione quindi ha preso atto di questa divergenza di valutazione sulla opportunità della segnalazione generalizzata delle operazioni sospette.

Per quanto concerne il coordinamento dell'azione di contrasto, un concreto supporto dell'azione dovrebbe essere rappresentato da una forte, incisiva e coordinata attività di «*intelligence*» sul territorio nazionale ed all'estero. A tal fine, sarebbe necessario un rafforzamento della collaborazione tra gli organismi investigativi antiriciclaggio (SCICO, Nucleo speciale di polizia valutaria, DIA) ed i servizi di informazione e sicurezza, intervenendo nell'ambito del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991, che ha demandato al SISMI ed al SISDE lo svolgimento dell'attività informativa e di sicurezza, all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, contro ogni pericolo proveniente dai gruppi criminali organizzati.

Particolare attenzione merita, poi, il tema del mercato immobiliare e delle competenze dei notai: a tal proposito, il Presidente sottolinea la necessità di recepire nell'ordinamento italiano la recente direttiva comunitaria finalizzata ad estendere alle professioni legali e ai notai la disciplina antiriciclaggio, e quindi gli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni, l'identificazione del soggetto e la segnalazione delle operazioni sospette.

In particolare, l'inclusione della figura notarile appare opportuna atteso che, nello svolgimento delle funzioni roganti – che comportano, tra l'altro, anche la certificazione di pagamenti avvenuti in contanti – tali professionisti potrebbero rilevare operazioni finanziarie sospette meritevoli di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi per la successiva attivazione di

approfondimenti da parte degli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia).

Inoltre, si suggerisce da più parti di favorire l'indicazione negli atti di compravendita dei valori reali della transazione; attualmente, infatti, in ragione della applicabilità dei coefficienti catastali per la determinazione del valore fiscale, spesso le transazioni immobiliari si prestano al parziale occultamento dei corrispettivi. Su tale questione, come suggerito dal Consiglio Nazionale del Notariato, si ritiene opportuna una modifica normativa finalizzata ad introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari sulla base del valore catastale rivalutato (valore convenzionale), indipendentemente dal corrispettivo eventualmente più elevato pattuito e dichiarato dalle parti.

Fissando la base imponibile inderogabilmente su di un valore convenzionale, si può fornire un incentivo alla emersione dei corrispettivi reali, raggiungendo il risultato di una maggiore trasparenza circa la consistenza economica delle operazioni relative ad immobili, da far valere in una più efficace lotta a forme di evasione fiscale o di riciclaggio.

Sempre in relazione alle competenze dei notai, facendo riferimento agli obblighi di notificazione ai singoli questori di tutti i trasferimenti di beni immobili, ai sensi della legge n. 310 del 1993, la Commissione fa propria la sollecitazione del procuratore nazionale antimafia a creare un organismo centrale, ovvero un raccordo informatico in grado di garantire la gestione centralizzata di tutte le informazioni in possesso dell'autorità di pubblica sicurezza in merito ai trasferimenti immobiliari.

Il Presidente illustra quindi le conclusioni cui la Commissione è pervenuta al termine dell'indagine conoscitiva. La procedura informativa ha sostanzialmente confermato la opportunità di compiere uno specifico approfondimento dei rischi di riciclaggio connessi all'adozione della moneta unica europea, con un esito certamente positivo per ciò che concerne il giudizio sulla adeguatezza complessiva dei presidi di controllo e contrasto predisposti dalla normativa antiriciclaggio, anche in concomitanza della circostanza straordinaria della conversione delle monete e banconote nazionali in euro.

Tale giudizio emerge con particolare nettezza dalle audizioni svolte del Comitato antiriciclaggio, dell'Ufficio italiano dei cambi e della stessa Banca d'Italia. Appare però opportuno affrontare alcune questioni che potrebbero consentire una maggiore efficacia dei presidi antiriciclaggio, anche in un'ottica di armonizzazione normativa comunitaria.

È emersa innanzitutto la felice concomitanza tra le preoccupazioni sottolineate dalla Commissione e la decisione delle autorità comunitarie di proporre una modifica della direttiva 91/308/CEE, concernente la «Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite», finalizzata essenzialmente all'estensione della procedura antiriciclaggio alle professioni legali e ai notai: al di là delle questioni tecniche e applicative che tale estensione comporta – testimoniata sia dalla dialettica instauratasi tra Commissione e Parlamento europeo, sia dalla lunga elaborazione in sede comunitaria –, la Commissione

sottolinea con soddisfazione la coincidenza di vedute con le autorità comunitarie nella necessità di coinvolgere, nella forme e nelle modalità ritenute più appropriate e salvaguardando le specifiche prerogative delle professioni legali, categorie professionali il cui apporto di esperienza e professionalità in settori delicati della vita economica potrà costituire le basi per una significativa collaborazione nel campo della lotta alla criminalità finanziaria. La Commissione auspica pertanto che, una volta conclusa la procedura comunitaria, il Governo italiano predisponga in tempi rapidi il recepimento della citata direttiva comunitaria.

La Commissione valuta inoltre positivamente l'estensione della disciplina antiriciclaggio, disposta dal decreto legislativo n. 374 del 1999, anche ad attività non finanziarie, giudicando opportuno un coinvolgimento di operatori di settori commerciali suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata. Il coinvolgimento di tali categorie, oltre agli intermediari bancari e finanziari, infatti, costituisce la strada principale per sottrarre progressivamente alla criminalità organizzata gli spazi per riciclare il denaro sporco, salvaguardando nel contempo le regole del corretto funzionamento dei mercati. La Commissione condivide gli accenti preoccupati espressi nel corso delle audizioni per la mancata emanazione dei regolamenti applicativi delle norme recate dal citato decreto legislativo 374 del 1999, proprio per la accertata preferenza della criminalità organizzata, anche in occasione della conversione delle lire in euro, per settori commerciali non ancora presidiati e investiti dalla normativa antiriciclaggio. La Commissione ritiene pertanto fondamentale una rapida attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, anche in vista della definitiva entrata in vigore della moneta unica.

La Commissione ribadisce, inoltre, l'importanza di garantire la piena operatività dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, prevista dalla legge n. 413 del 1991.

La Commissione sollecita poi il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi investigativi antiriciclaggio ed i servizi di informazione e sicurezza.

In conclusione, la Commissione consapevole della straordinarietà dell'attuale momento storico, nel quale l'apertura definitiva dello spazio economico europeo coincide con la ridefinizione dei parametri di sicurezza e di difesa da parte della stessa Unione, esprime la convinzione che le esigenze di contrasto e di definitiva sconfitta delle grandi organizzazioni criminali, nazionali e internazionali, imponga una indicazione di priorità che metta in primo piano il bisogno di legalità, sicurezza e trasparenza, rispetto a considerazioni, pur meritevoli di attenzione, di ordine garantistico.

A giudizio del senatore CANTONI, il documento conclusivo illustrato dal Presidente, oltre a riepilogare con precisione i contenuti delle singole audizioni, contiene delle sollecitazioni pienamente condivisibili,

soprattutto per quanto concerne la applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 374 del 1999.

A giudizio del senatore TURCI, l'apprezzamento per il lavoro compiuto con la elaborazione del documento conclusivo va disgiunto da una valutazione squisitamente politica di alcune affermazioni contenute nel documento, che la propria parte politica non ritiene di condividere. Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, che consente, anche attraverso una sostanziale sanatoria fiscale, il rientro dei capitali esportati illegalmente, egli ribadisce che tali disposizioni rischiano di facilitare, indirettamente, le operazioni di riciclaggio: infatti, la concomitanza del rientro dei capitali dall'estero e delle richieste di conversione delle lire in euro può creare proprio quella condizione di «ingorgo» e di pressione sugli intermediari bancari segnalata nel documento che rischia di rendere meno stringenti i controlli. Ulteriori perplessità emergono dalla piena condivisione del suggerimento avanzato dal Consiglio nazionale del notariato in tema di indicazione dei valori presunti delle transazioni immobiliari: egli sollecita il Presidente a modificare il documento, rinviando ad altra sede l'approfondimento di tutte le tematiche, anche fiscali, connesse alle modifiche della normativa in materia di determinazione del valore dell'immobile all'atto della transazione. Infine, egli rileva come le conclusioni illustrate dal Presidente, che esaltano le esigenze di sicurezza e di controllo rispetto a tematiche di tipo garantistico, appaiano in contraddizione rispetto alle posizioni assunte dalla maggioranza di Governo su altre questioni, come, ad esempio, le rogatorie internazionali.

Per tutti questi motivi, in assenza di modifiche del documento, egli preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il presidente PEDRIZZI specifica che le osservazioni in merito al decreto-legge n. 350 del 2001 traggono origine da valutazioni espresse nel corso delle audizioni e che come tali sono riportate nel documento illustrato, proprio per il loro carattere di neutralità. D'altro canto, l'analisi delle disposizioni recate da tale provvedimento non appare irrinunciabile nel contesto di una indagine conoscitiva che ha l'obiettivo fondamentale di accertare i possibili rischi di riciclaggio in concomitanza con la imminente circolazione dell'euro. Per quanto riguarda, invece, la proposta del Consiglio nazionale del notariato, egli ritiene possibile una modifica del documento, facendo presente che, in merito a tale specifica questione, l'obiettivo dell'indagine è quello di sollecitare una piena collaborazione da parte delle categorie interessate, senza nascondere la complessità di un intervento normativo che implica profili anche di carattere tributario. Diversa valutazione deve essere fatta per quanto riguarda la osservazione conclusiva del documento, che attiene specificamente alla sensibilità della Commissione sui temi della sicurezza e della legalità per contrastare le grandi organizzazioni criminali, nazionali ed internazionali.

A giudizio del senatore FRANCO Paolo il documento conclusivo sintetizza pregevolmente le indicazioni emerse nel corso delle audizioni e contiene specifiche sollecitazioni che la propria parte politica condivide pienamente.

Il senatore SALERNO esprime apprezzamento per il documento illustrato dal Presidente, a testimonianza di un lavoro di approfondimento sicuramente utile e necessario.

Il senatore CASTELLANI ritiene condivisibile larga parte del documento illustrato dal Presidente, ma sollecita una modifica dello stesso in relazione alla valutazione dei contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, soprattutto per ciò che concerne il rimpatrio dei capitali illegalmente esportati. Egli chiede al Presidente se non ritenga opportuno di inserire nel documento anche l'osservazione avanzata dal Centro di Ricerca per il Diritto dell'Impresa circa la efficacia del numero e della qualità delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Il Presidente PEDRIZZI, preso atto delle osservazioni dei senatori Turci e Castellani, e dopo un intervento del senatore KAPPLER, condivide la proposta di eliminare dal documento conclusivo ogni riferimento in merito ai contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, avendo già espresso le rispettive parti politiche la valutazione su tale provvedimento in sede di conversione del decreto-legge.

Egli peraltro ritiene essenziale poter giungere ad un testo unanimemente condiviso sia in relazione alla delicatezza del tema affrontato dall'indagine conoscitiva, sia in ossequio ad una tradizione che ha visto la Commissione Finanze e tesoro riuscire a esprimere posizioni comuni al termine di specifiche indagini conoscitive, come quella sul federalismo fiscale. Per tali motivi egli propone alla Commissione una modifica delle osservazioni concernenti il mercato immobiliare e le competenze dei notai.

Su tale questione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CANTONI, TURCI, CASTELLANI e SALERNO.

Il Presidente PEDRIZZI riepiloga le posizioni espresse ed espone la modifica delle osservazioni concernenti le competenze dei notai. Atteso che si è registrato il suggerimento a favorire l'indicazione negli atti di compravendita dei valori reali delle transazioni immobiliari, occorre prendere atto che attualmente, in ragione della applicabilità dei coefficienti catastali per la determinazione del valore fiscale, le transazioni immobiliari si prestano frequentemente a parziale occultamento dei corrispettivi. Si esprime pertanto l'auspicio di una revisione del meccanismo automatico di determinazione del valore fiscale delle transazioni, con l'obiettivo di avvicinare, quanto più possibile, tale ultimo valore a quello effettivo di mercato.

Concordano con la modifica illustrata, i senatori SALERNO, CASTELLANI e TURCI.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente PEDRIZZI pone ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva nel testo modificato, che viene approvato all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 dicembre, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.**La seduta inizia alle ore 15,30.**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, aveva avuto inizio la discussione generale sull'intervento introduttivo del Ministro La Loggia.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale osserva anzitutto che l'Italia, se da un lato si caratterizza per una debole identità statale, dall'altro esprime invece una forte identità nazionale, intesa quale pluralismo di grandi culture garantito da una molteplicità di unità (quali quelle di lingua, di religione).

Ogni tentativo di regionalismo o di decentramento aggiunge del resto un ulteriore tassello all'architettura istituzionale, senza eliminarne alcuno dei precedenti, con conseguente rafforzamento del ruolo politico del Ministro per gli affari regionali.

In tale ottica, i due settori di prevalente interesse per la Commissione, i beni culturali e la scuola, rappresentano entrambi beni essenziali della società civile, intesa quale traguardo del percorso evolutivo collettivo rispetto al quale non arretrare. Entrambi i settori si caratterizzano infatti in modo significativo sotto il profilo della formazione, quale dimensione di impareggiabile rilievo per il bene comune.

Egli invita pertanto ad affrontare le tematiche connesse alle recenti modifiche costituzionali senza cedere alla tentazione di inopinate fughe

in avanti e comunque al di fuori di schematismi ideologici. Al contrario, sollecita l'elaborazione di idee progettuali che diano pregnanza all'autonomia e testimonino la maturità del Paese per simili assetti innovativi in un contesto unitario e coerente.

Il senatore COMPAGNA conviene con il Ministro La Loggia che al nuovo titolo V della parte II della Costituzione sottenda una diversa concezione dello Stato nell'assetto istituzionale.

Prescindendo da valutazioni di merito, prevalentemente oggetto di dibattito presso la Commissione Affari costituzionali, egli osserva peraltro che questo cambiamento, di per sé profondo e lacerante, è vissuto in maniera sostanzialmente superficiale dalla società civile.

Non si tratta del resto di distinguere fra istituzioni culturali di particolare rilievo, da mantenere in capo allo Stato, ed istituzioni da devolvere alle regioni: si tratterebbe, in tal caso, di riproporre infatti un percorso già sperimentato con scarso successo dalla Regione siciliana, il cui statuto speciale precede la Costituzione repubblicana.

Pur ragionando in termini di funzioni e non di gerarchie, occorre tuttavia tenere presente che alcune di queste rivestono effettivamente carattere nazionale, quali quelle relative al restauro e alla catalogazione, e che il ruolo del Ministero per gli affari regionali non è di supplenza rispetto ai Dicasteri di settore, bensì squisitamente politico. Né va dimenticato che il Ministero per i beni e le attività culturali è rimasto ai margini rispetto alle riforme Bassanini evolvendo per suo conto verso una struttura eminentemente di gestione della società civile con l'attribuzione dei compiti relativi allo spettacolo e alla vigilanza sull'attività sportiva.

Il Governo deve però assumersi ora la responsabilità di modificarne ulteriormente l'assetto, prosciugandone le funzioni e accentuandone l'atipicità in termini di rafforzamento del momento tecnico-scientifico, anche a costo di riproporre schemi passati.

Pur nell'impossibilità di tracciare un confine certo fra i compiti di tutela e quelli di valorizzazione dei beni culturali, l'esigenza di una contrazione delle funzioni del Ministero e una riqualificazione della sua organizzazione, già avvertita prima delle recenti modifiche costituzionali, appare infatti oggi non più dilazionabile.

Analoghe considerazioni valgono del resto con riferimento al comparto della scuola, in ordine al quale si nega incomprensibilmente l'esigenza incalzante di operare una scelta fra compiti dello Stato e compiti delle regioni, illudendosi che i contrasti principali contrappongano Stato e privati, ovvero laici e cattolici. In tale contesto appare peraltro indispensabile fare tesoro delle esperienze precedenti, evitando il ripetersi di fallimenti istituzionali quale quello dell'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale.

La senatrice SOLIANI pone l'accento sul punto di snodo rappresentato dal contrasto fra unità culturale, politica ed istituzionale del Paese e contestuale crescita delle responsabilità plurali, che ha condotto a porre

su un piano di parità i diversi soggetti istituzionali in campo: Stato, regioni, provincie, città metropolitane e comuni. Si tratta a suo avviso di un momento di crescita del Paese, che tocca all'Esecutivo governare valorizzandone le potenzialità di sviluppo in un'ottica di corresponsabilizzazione dell'opposizione.

Sollecita peraltro il Governo a delineare con maggiore nitidezza il proprio progetto complessivo, anche alla luce delle nuove ipotesi di devoluzione riferite ai settori della scuola, della sanità e della polizia locale, trattandosi di un passaggio cruciale, che non può essere viziato dal persistere di ambiguità e reticenze da parte del Governo. Il nuovo Titolo V impone del resto un patto politico fra le istituzioni per la definizione della nuova architettura ordinamentale.

Con particolare riferimento al settore dell'indagine conoscitiva in corso, ella ne rileva poi i caratteri atipici, atteso che ad una corretta gestione dei beni culturali spesso non corrisponde il rispetto di precisi confini territoriali. Occorre pertanto un disegno complessivo aperto, che riconosca il carattere universale dei beni culturali che intende tutelare evitando frammentazioni.

Ella invita pertanto il Governo a chiarire come intenda garantire e sostenere una prospettiva universale da parte degli enti locali nell'adempimento dei loro compiti di valorizzazione, nonché identificare le responsabilità primarie in materia di tutela, assicurando unitarietà al sistema policentrico e l'erogazione di adeguate risorse.

Richiama indi la richiesta dei presidenti delle regioni di una Conferenza nazionale sui beni culturali: al riguardo, auspica un adeguato coinvolgimento delle istituzioni parlamentari, cogliendo l'occasione per lamentare che altrettanto non sia stato fatto in occasione degli Stati generali della scuola, in programma per i prossimi giorni.

Nel sollecitare un riassetto istituzionale che non si limiti alla mera ingegneria ordinamentale, ella conclude sollecitando il Governo a prendere atto delle sperimentazioni già in atto, fra cui cita i patti territoriali richiamati dal sindaco di Ercolano nell'audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza poco prima della seduta plenaria della Commissione, nonché alcune positive esperienze di concessione ai privati di determinati servizi.

Il senatore GIRFATTI esprime vivo compiacimento per l'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione, cogliendo l'occasione per dare conto del sopralluogo che – nell'ambito dell'indagine conoscitiva stessa – una delegazione della Commissione ha svolto a Napoli nei giorni scorsi. Al riguardo, egli si rallegra per la priorità assicurata alla regione Campania e riferisce dei proficui sopralluoghi svolti in particolare a Pompei ed Ercolano; si tratta infatti di aree uniche al mondo, che ben testimoniano la possibilità di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale con il rilancio economico e produttivo, tanto più di zone caratterizzate da altissimi tassi di disoccupazione.

Auspica pertanto che dall'indagine conoscitiva consegua una iniziativa forte della Commissione per interventi legislativi anche di carattere

speciale che consentano di utilizzare il patrimonio storico-artistico del Paese quale volano per la sua ripresa turistica. In tal senso, consegna una documentazione specifica alla Commissione.

Il presidente ASCIUTTI, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI lamenta che la richiesta avanzata dal senatore Brutti in Aula giovedì scorso di svolgere un dibattito parlamentare preventivo rispetto alla convocazione degli Stati generali dell'istruzione non abbia avuto seguito. Deplora altresì la mancata comunicazione ai parlamentari di un programma dettagliato della manifestazione.

Il presidente ASCIUTTI conferma di aver ricevuto dal Presidente Pera una sollecitazione a svolgere il dibattito richiesto dal senatore Brutti in Commissione, in considerazione del fitto calendario dell'Aula. A tal fine, comunica di aver immediatamente richiesto la presenza in Commissione del ministro Moratti, la quale si è tuttavia dichiarata indisponibile ad intervenire nell'unica giornata a tal fine utile, vale a dire quella di oggi. Né egli ha ritenuto proficua la presenza di un Sottosegretario, atteso l'elevato profilo politico del dibattito richiesto. Di ciò egli ha dato puntualmente conto alla Presidenza del Senato, in risposta alla sollecitazione ricevuta.

La senatrice ACCIARINI ringrazia il presidente Asciutti per la sua consueta disponibilità e rinnova la propria insoddisfazione per l'atteggiamento assunto dal Ministro.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI comunica che la Commissione è convocata domani, alle ore 15,30, per l'esame in sede consultiva su atti del Governo della proposta di nomina del presidente della Biennale di Venezia. L'ordine del giorno della Commissione sarà altresì integrato con l'esame dei documenti di bilancio, come modificati dalla Camera dei deputati, ove trasmessi in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

31^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO***indi del Vice Presidente***PEDRAZZINI**

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mammola.

La seduta inizia alle ore 11,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'individuazione delle grandi opere da inserire nel piano di rilancio delle infrastrutture**

Il ministro LUNARDI evidenzia preliminarmente che l'approvazione della cosiddetta legge obiettivo rappresenta un primo concreto segnale della volontà di realizzare quell'offerta infrastrutturale che il Paese richiede da molti anni; il merito dell'approvazione della legge va attribuito ai parlamentari, sia della maggioranza che dell'opposizione, che hanno compreso l'importanza del provvedimento che ha il pregio di individuare una precisa base programmatica che, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1, consentirà l'avvio di una prima serie di iniziative. Ritiene quindi utile ripercorrere le fasi che hanno consentito un simile risultato, la prima delle quali è costituita dall'impegno assunto dal Presidente del Consiglio in occasione del dibattito sulla fiducia; successivamente si è delineata la struttura dello stesso programma, con la definizione degli ambiti nei quali canalizzare i vari interventi: corridoi stradali e autostradali, corridoi ferroviari, hub aeroportuali, portuali ed interportuali, sistemi urbani e metropolitani, assetto idrogeologico, risorse idriche, sistemi irrigui e infrastrutture energetiche. Inoltre, si è provveduto alla definizione dei costi in un arco temporale riconducibile al decennio per un importo globale pari a 236.000 miliardi di lire, così articolato: 65.000 mi-

liardi finanziati dal capitale privato, 50.000 attraverso i fondi dell'Unione europea, 121.000 miliardi con finanziamenti pubblici, dei quali 28.000 miliardi già previsti. Alla luce di tale quadro è emerso che le risorse da reperire ammontano a circa 56.000 miliardi di lire. Inoltre nella manovra di bilancio per il 2002 è stata inserita una apposita posta finanziaria pari a 15.000 miliardi di lire nel triennio 2002-2004. Successivamente il quadro programmatico è stato sottoposto al vaglio di ogni singola regione; per ciascun intervento sono state predisposte apposite schede che riportano lo stato della progettazione, le modalità attuative, costi e tempi di realizzazione: tali schede faranno parte integrante della delibera che il CIPE dovrebbe approvare entro la fine dell'anno. È stata inoltre verificata la coerenza del contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato e il Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti oltre che del piano triennale dell'ANAS.

Dà conto, quindi, dei macroambiti tematici di intervento, riguardanti il sistema dei valichi, il corridoio plurimodale padano, il corridoio Genova-Nord Europa, i corridoi plurimodali tirrenico, adriatico, della dorsale centrale, del Tirreno-Brennero e dell'Adriatico-Brennero, il ponte sullo stretto di Messina, la realizzazione del sistema MOSE per la salvaguardia della città di Venezia, i corridoi trasversali, i sistemi urbani, la piattaforma logistica della Sardegna, gli hub portuali, interportuali e aeroportuali. Dopo l'approvazione della delibera CIPE, verranno illustrati dettagli, scadenze temporali e modalità di attuazione delle deleghe contenute nella legge; l'obiettivo di questo ambizioso programma è anche quello di creare le condizioni dell'equilibrio modale dal momento che un'offerta di trasporto plurimodale è il miglior segnale di sviluppo compatibile. Infine, precisa che il quadro delle opere di cui ha dato conto può essere suddiviso in tre distinti livelli di intervento concernenti rispettivamente le opere di emergenza, le opere di criticità e le opere prioritarie.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore FABRIS, pur concordando che il rilancio dell'offerta infrastrutturale rappresenta senz'altro una necessità per il Paese, ritiene utile che il Ministro fornisca qualche precisazione in ordine all'elenco delle opere che, stando anche alle indiscrezioni della stampa, nelle ultime settimane sembra aver subito un allargamento. Ciò infatti potrebbe snaturare il concetto di opera strategica posto alla base della legge obiettivo, e deprimere il mercato delle costruzioni poiché il solo destinatario delle opere strategiche sarebbe il contraente generale. Inoltre, sotto il profilo finanziario, manifesta qualche dubbio in ordine all'articolazione delle risorse e al loro arco temporale di impegno. Infine ritiene debbano fornirsi ulteriori indicazioni in ordine all'apertura del Traforo del Monte Bianco e sulla soluzione del nodo di Mestre.

La senatrice DONATI ricorda che in occasione del dibattito sulla legge obiettivo si erano prefigurati tre livelli di intervento: le opere da sbloccare entro la fine del corrente anno, le opere già in fase di realizza-

zione da accelerare con procedure semplificate ed infine le opere da inserire nel sistema a regime. Tuttavia, rileva che, con riferimento al primo dei suddetti livelli, il programma delle opere che, in sede di prima applicazione, il CIPE deve approvare, sembra contemplare l'elenco completo di tutte le opere realizzabili, con ciò travisando lo spirito della normativa appena approvata. Infatti, in questo modo, il concetto di opera strategica risulta alterato e non si comprende quali opere siano quelle di emergenza. Peraltro, il Ministro dovrebbe fare chiarezza in ordine agli impegni finanziari poiché lascia perplessi la previsione che 65.000 miliardi di lire potranno essere reperiti attraverso il canale privato. A tale proposito ritiene che la Commissione dovrebbe acquisire e discutere la relazione degli *advisor*, secondo la quale per un ritorno economico del ponte sullo stretto di Messina sarebbe indispensabile la chiusura del sistema di cabotaggio e del sistema di trasporto aereo.

Infine, evidenzia la necessità che il Ministro chiarisca la propria posizione in ordine al più volte lamentato conflitto di interessi; in tal senso sarebbe opportuno che la società Rocksoil non avesse alcun incarico riguardo alle opere elencate dal Ministro.

Il senatore PEDRINI chiede innanzitutto quale è stato il grado di coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione dell'elenco delle opere; inoltre, ritiene dovrebbe essere fornita al Parlamento una più chiara quantificazione delle risorse da impiegare per ciascun progetto, con l'indicazione delle singole voci di spesa per i diversi tipi di opere programmate con particolare riferimento all'utilizzo della finanza di progetto. Infine, il Ministro dovrebbe fornire anche un elenco delle priorità con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere oltre che indicare quali soluzioni intende adottare per risolvere il nodo di Genova.

Il senatore MONTALBANO trova delle contraddizioni tra l'impegno, ritenuto straordinario da parte del Governo, nel rilancio delle infrastrutture e quanto testé illustrato dal Ministro. Infatti se le risorse hanno una articolazione temporale di un decennio l'impegno diventa di natura ordinaria.

Dopo aver manifestato qualche perplessità in ordine al contributo che i privati potranno dare nella costruzione delle opere in elenco, evidenzia che, soprattutto per quanto concerne la condizione infrastrutturale del Mezzogiorno, tale elenco risulta essere carente; infatti, per esempio, non c'è alcuna indicazione che possa realmente favorire un rilancio dell'area della Sicilia centro-meridionale il cui valore turistico è a tutti noto. Infine, ritiene indispensabile che il Ministro precisi quali interventi siano previsti per fronteggiare l'emergenza idrica che investe quelle zone.

Il senatore Paolo BRUTTI ritiene che l'esposizione dell'elenco delle opere strategiche da parte del Ministro rappresenti un ritorno al passato: infatti, proprio l'attuale maggioranza aveva lamentato, nella scorsa legislatura, il fatto che il piano generale dei trasporti costituisse un libro dei sogni, un elenco soltanto descrittivo. Ora, invece, ripropone un'elencazione

alquanto generica di infrastrutture che si intende avviare o completare. Tutto questo, peraltro, si pone in contraddizione con quello che è previsto dalla legge obiettivo poiché la definizione di opera strategica non ha senso di fronte ad un elenco che contempla decine e decine di opere. Pertanto, a pochi giorni dall'approvazione della delibera da parte del CIPE, non si ha a disposizione un quadro circostanziato delle opere da realizzare. Infine, concordando con quanto rilevato dalla senatrice Donati, ritiene improcrastinabile che il Ministro faccia chiarezza sul rapporto che attualmente lo lega con la società Rocksoil in modo che venga allontanato qualsiasi dubbio sul fatto che siano state inserite nell'elenco quelle opere per le quali si prevede il coinvolgimento della suddetta società.

Il senatore CREMA sottolinea l'importanza, sul piano istituzionale, dell'audizione in corso e proprio in omaggio a ciò chiede di sapere quali sono le grandi opere cui sarà dato inizio nel prossimo biennio. Questo infatti consentirà al Parlamento di svolgere altrettanto efficacemente che al Governo, il ruolo di controllo affidatogli dalla Costituzione. Un mero elenco delle opere sarebbe infatti un pericoloso ritorno al passato rispetto al quale la Casa delle Libertà dichiara di voler rappresentare un momento di discontinuità. Chiede quindi di sapere non solo quando sarà disponibile l'elenco definitivo delle opere strategiche, ma anche quanto sarà il loro impatto di spesa e dove saranno situate proprio al fine di dar seguito a quella discontinuità rispetto al passato sulla quale le attuali forze di Governo insistono sin dalla campagna elettorale.

Il senatore CICOLANI, dopo aver ricordato le vicende relative alla costruzione dell'alta velocità del tratto Roma-Napoli, sottolinea la novità contenuta nella cosiddetta legge-obiettivo rispetto al passato: la possibilità, cioè, di poter effettuare grandi opere in tempi certi e con costi certi. Il lavoro svolto dal Ministro, ed illustrato questa mattina, è importante a questo fine in quanto rappresenta il punto sul quale è stato trovato il consenso con le Regioni. L'azione successiva dovrà essere attentamente monitorata e valutata sulla base del suo svolgimento, con modalità di lavoro del tutto nuove che certamente prefigurano uno scenario produttivo del Paese più moderno. Riguardo poi al problema del ponte sullo stretto di Messina, sottolinea come la questione della redditività delle opere pubbliche, e dunque anche di questa, sia da affrontare con molta prudenza. Infine, in relazione al conflitto di interessi che coinvolgerebbe il Ministro ritiene sia da considerare il fatto che egli è un tecnico di valore che sta svolgendo un incarico a tempo determinato e nell'interesse della collettività ed in secondo luogo che i suoi atti potranno essere valutati politicamente.

Il senatore PEDRAZZINI esprime un giudizio favorevole sulla revisione del piano triennale dell'ANAS e chiede chiarimenti sulle opere concernenti i corridoi pedemontani.

Il senatore VISERTA COSTANTINI dichiara in primo luogo di condividere molte delle perplessità già espresse nel dibattito; una mera elencazione delle opere appare del tutto insufficiente a mostrare al Parlamento il disegno strategico di rilancio delle infrastrutture. A tale riguardo fa in primo luogo presente che non è auspicabile che ci si limiti ad una ricognizione delle emergenze del Paese. È al contrario necessario che il Governo esamini con attenzione quali sono le priorità. Chiede inoltre di sapere che cosa il Governo intende fare per lo sviluppo dell'Italia nell'area mediterranea, di estremo interesse sul piano dei rapporti tra il nord e il sud del mondo, e quali siano le politiche volte ad instaurare rapporti privilegiati con i Paesi dell'Europa dell'est che si affacciano sul Mediterraneo. Chiede infine di sapere quali siano le azioni positive che l'Esecutivo intende porre in essere per lo sviluppo delle aree metropolitane che rappresentano il futuro progettuale del Paese e che hanno bisogno di progetti di riqualificazione convincenti.

Interviene infine il Presidente GRILLO che sottolinea come il Ministro, dopo l'approvazione della cosiddetta legge Lunardi, dovesse sentire le Regioni al fine di elaborare il piano di rilancio delle grandi opere. Ricorda quindi che il Parlamento sarà chiamato, successivamente, ad esprimersi sui decreti attuativi della legge che conterranno con esattezza anche le opere a cui sarà dato avvio. D'altra parte il Ministro non può anticipare decisioni che sarà il CIPE, nella sua collegialità, a dover adottare. Ringrazia pertanto il Ministro delle informazioni sin qui fornite. Nel merito, ritiene tuttavia necessario chiarire il senso di «opera strategica» e a tal fine auspica che in esso non siano comprese più di quindici o venti grandi opere. Ritiene infine condivisibile la preoccupazione espressa dal senatore Fabris riguardo la necessità di vigilare affinché il sistema del contraente generale non rappresenti un danno al tessuto della piccola e media impresa.

Interviene quindi in sede di replica il ministro LUNARDI che ribadisce anzitutto come l'elenco delle grandi opere sia quello annunciato all'inizio dell'audizione. Ricorda inoltre che tale elenco è stato verificato con ogni Regione e su questo è stato registrato, di volta in volta, il consenso della Regione in questione. Ribadisce quindi che nell'ambito di tale programma sarà enucleato un numero di opere che saranno quelle definite strategiche e un numero di opere che dovranno essere attuate negli anni successivi. Il Governo, per opere strategiche, intende i grandi corridoi di comunicazione e lo sblocco di alcuni punti nevralgici del Paese. Certamente tra questi rientra il passante di Mestre. Rispondendo poi al senatore Fabris dichiara di rispettare quanto è stato fatto nel passato, ma sottolinea anche che molti nodi essenziali della politica infrastrutturale del Paese non sono stati risolti. Sottolinea quindi che 65.000 miliardi di lire provenienti dai privati non rappresentano poi una grande cifra se rapportata alle singole opere che, non saranno più di sedici e fa presente che tra queste sono inseriti anche i sistemi intermodali. Chiarisce quindi la scansione de-

gli investimenti pubblici e privati per i prossimi dieci anni e sottolinea che anche il Governo vigilerà affinché il sistema del contraente generale non rappresenti un danno alla piccola e media impresa auspicando, tuttavia, che il sistema imprenditoriale trovi al suo interno delle regole volte a far sì che non vi sia un soffocamento del sistema produttivo medio piccolo ad opera della grande impresa.

Rispondendo poi alla senatrice Donati sottolinea che è vero che secondo le relazioni degli *advisors* non sono prevedibili ritorni economici dalla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ritiene tuttavia che non sia facilmente prefigurabile lo scenario che si verrà a determinare una volta costruita questa opera che potrà invece rappresentare, insieme ad altre, la vera riscossa del Sud come baricentro dell'area mediterranea a cui il senatore Viserta Costantini faceva riferimento. Riguardo poi al conflitto di interessi che lo riguarderebbe fa presente che la società Rocksoil è passata ai suoi figli e che, peraltro, svolgerà solo i lavori già progettati e finanziati e che per il futuro lavorerà soltanto all'estero. Informa inoltre che lo studio Lunardi è stato chiuso e che altre aziende di cui era proprietario sono state vendute. Fa quindi presente al senatore Montalbano che il Governo sta tentando di raddoppiare gli investimenti previsti per la Sicilia e al senatore Paolo Brutti che le priorità del Governo sono già contenute nel piano generale dei trasporti. Per quanto riguarda poi i rapporti con i Paesi dell'est ricorda l'attuazione del corridoio n. 5 e gli impegni per il potenziamento delle autostrade del mare. Infine, dichiara di condividere la necessità di un serio recupero infrastrutturale delle aree urbane che certamente rappresentano, sul piano culturale, il futuro del Paese.

Il presidente PEDRAZZINI, ringraziando il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 19 dicembre 2001, alle ore 15 per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 66).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti, in data 12 dicembre 2001, con lettera del Presidente del Senato, i pareri espressi dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale maggiormente rappresentative e che è in corso il dibattito.

Il senatore BONATESTA ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame va ad incidere, in senso correttivo, sul decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (recante norme per il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato) che aveva l'obiettivo di istituire il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, eliminando, in tal modo, dopo quasi venti anni, la posizione di disomogeneità, esistente nell'ambito delle Forze di Polizia, per i funzionari (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (rimasti ancorati al sistema delle qualifiche funzionali per effetto di quanto disposto dalla legge n. 312 del 1981). Ricorda che sono state così istituite, nel ruolo direttivo dei fun-

zionari del Corpo forestale dello Stato, le tre qualifiche di commissario forestale, commissario capo forestale, commissario superiore forestale (con la soppressione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale) e che tale personale riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; è stato altresì disciplinato il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale.

Lo schema di decreto legislativo in esame apporta disposizioni integrative e correttive al decreto citato, che non incidono sulla sostanza del nuovo assetto normativo del personale del Corpo: in particolare, si introduce il riferimento unitario alla carriera dei funzionari del Corpo (suddivisa a sua volta nel ruolo direttivo e nel ruolo dei dirigenti) con più analitica descrizione dei compiti e delle funzioni attribuite sia al personale direttivo, che al personale dirigente (con un rinvio ai compiti istituzionali del Corpo, con priorità, per quelli riguardanti l'attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema, ora delineati anche dal nuovo articolo 117 della Costituzione).

Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 4, che reca modifiche puntuali all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, riguardante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo, al riguardo, che il Comitato sia composto, fra gli altri, anche da un funzionario del Corpo forestale, responsabile a livello provinciale. Nel prendere atto che la Commissione è chiamata a rendere un parere al Governo, segnala la situazione del personale tecnico, che reclama pari dignità rispetto al personale «in divisa», partendo dal principio che il personale direttivo e dirigente riveste la doppia funzione di responsabilità gerarchica, sia nei confronti del personale con le qualifiche di polizia, che del personale tecnico (a tal fine basterebbe concedere pari opportunità anche per l'accesso alla carriera direttiva degli appartenenti al ruolo speciale), e auspica che tale osservazione sia inclusa nel parere. Concorda infine con il relatore sulla necessità di impegnare il Governo in merito al mantenimento dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, necessità sulla quale già nella passata legislatura il Gruppo di Alleanza nazionale si impegnò a fondo, impegno che intende ribadire anche in questa occasione.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il RELATORE, nel ringraziare tutti i Senatori intervenuti nel dibattito che ha consentito di arricchire di ulteriori approfondimenti la tematica in esame, ribadisce la proposta di parere favorevole, con le osservazioni espresse nella sua relazione introduttiva, e integrato dalle osservazioni emerse nel dibattito: in particolare ribadisce l'osservazione in ordine all'esigenza che il Governo assuma tutte le opportune e tempestive iniziative necessarie per garantire l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato a livello nazionale; l'osservazione relativa alla esigenza di prevedere una sostanziale omogeneizzazione con le altre Forze di Polizia dello Stato, riconoscendo la dirigenza periferica a livello provinciale anche per le corrispondenti strutture territoriali del Corpo forestale dello Stato e integrato

altresì da una ulteriore osservazione (sempre legata alla finalità della omogeneizzazione sostanziale) che sia prevista l'assegnazione gratuita dell'uniforme e la dotazione dell'arma individuale (in luogo dell'arma del reparto) a favore dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario DELFINO, nel prendere atto della proposta di parere favorevole con osservazioni preannunciata dal relatore, richiama l'esigenza che il decreto legislativo n. 155 sia adeguato in base ai problemi, alle nuove necessità emerse, in relazione alle funzioni del Corpo forestale dello Stato e in particolare in relazione ai riconoscimenti conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione (confermata anche dal recente *referendum* costituzionale) in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Richiamandosi altresì anche al dibattito in corso sul medesimo schema presso le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati, auspica che emerga l'esigenza di un rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, che tenga conto delle specifiche competenze legate alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MURINEDDU conviene sulla necessità di assicurare il mantenimento della unitarietà del Corpo forestale, tenendo altresì conto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, individuando – in relazione alla esigenza della omogeneizzazione del Corpo con le altre Forze di pubblica sicurezza – le funzioni attribuite ai dirigenti e la distribuzione degli stessi anche a livello regionale, (realizzando quindi un'adeguata forma di coordinamento a livello delle regioni). Richiama altresì l'opportunità di assicurare al Corpo stesso un'adeguata dotazione di mezzi e strumenti, tenendo conto dei compiti affidati al Corpo per il presidio del territorio (in materia di lotta agli incendi e in materia di calamità naturali), precisando altresì le attribuzioni dei compiti assegnati, onde evitare sovrapposizioni di competenze.

Il senatore MALENTACCHI ritiene giusto e necessario ribadire il riconoscimento dell'esigenza della unitarietà del Corpo, alla luce delle accresciute esigenze e finalità attribuite al medesimo, anche in materia ambientale, richiamando l'entrata in vigore della modifica al Titolo V della Costituzione. Ricorda quindi l'impegno unitario registratosi in Parlamento anche nella passata legislatura a favore del mantenimento dell'unitarietà del Corpo forestale, cui va assicurata anche un'adeguata dotazione sul piano finanziario, col potenziamento delle strutture a disposizione del Corpo medesimo, onde consentire al Corpo forestale dello Stato il pieno assolvimento di tutte le funzioni attribuitegli anche nell'interesse della tutela dell'ambiente e del patrimonio forestale nazionale. Preannuncia pertanto un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS si richiama preliminarmente alle considerazioni svolte nel suo intervento in discussione generale, ricordando come il Gruppo dei Verdi abbia sempre ribadito un orientamento favorevole alla conservazione dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, il cui ruolo – rispetto a quello di altri organismi – è stato a volte, a suo avviso, sottovalutato. Richiama comunque l'opportunità di affrontare e risolvere i problemi di organico del Corpo medesimo, attribuendogli anche adeguate dotazioni strumentali. Invita infine la Commissione a procedere ad una discussione unitaria nel merito di tale importante problematica.

Il senatore AGONI, nel preannunciare un voto favorevole, in particolare con riferimento all'esigenza di una omogeneizzazione del Corpo forestale dello Stato con le altre Forze di polizia dello Stato, richiama comunque la prospettiva della regionalizzazione del Corpo medesimo in relazione alle esigenze legate al territorio.

Il senatore RUVOLO dichiara che voterà a favore del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore BONATESTA ribadisce l'orientamento favorevole all'ipotesi di parere positivo preannunciata dal relatore, registrando con favore una concordanza di massima su tale tematica anche da parte dell'opposizione. Auspica comunque che nel parere sia evidenziata l'esigenza di conferire pari dignità al personale tecnico rispetto al personale «in divisa» (come chiarito nel suo intervento in discussione generale anche con riferimento all'accesso alla carriera direttiva degli appartenenti al ruolo speciale) nonché l'impegno a favore dell'unitarietà del Corpo forestale.

Il senatore COLETTI, nel ribadire il proprio orientamento favorevole a difendere il carattere unitario del Corpo forestale dello Stato, preannuncia altresì un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole con le osservazioni del tenore preannunciato dal relatore.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposte.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

31^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Vetrella.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito chiuso. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e pertanto tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare e della ricerca spaziale

Il presidente PONTONE ricorda che, anche in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul finanziamento del programma di navigazione satellitare, è emersa l'esigenza di acquisire elementi conoscitivi sulla politica aerospaziale del Governo. Dà quindi la parola al vice ministro Possa per lo svolgimento delle sue comunicazioni.

Il vice ministro Possa ripercorre le norme che definiscono le competenze dell'Agenzia spaziale italiana e che ne caratterizzano la struttura e le funzioni. Si sofferma, in particolare, sull'articolo concernente le entrate dell'Agenzia, sottolineando come il contributo complessivo che essa riceve dallo Stato è pari a circa 1.200 miliardi all'anno.

Passa poi ad esaminare l'attività dell'ASI, osservando che essa si articola nelle tre direttrici di partecipazione ai progetti dell'ESA, di attivazione di contatti bilaterali o multilaterali con altri paesi e di realizzazione di programmi nazionali. Tale ultima attività, in particolare, è svolta attraverso il CIRA per la realizzazione del programma PRORA.

Precisa che circa l'80 per cento degli impegni dell'ASI riguardano la partecipazione ai programmi dell'Agenzia europea sia di quelli concernenti i lanciatori di satelliti nello spazio, tra cui anche i lanciatori VEGA, originariamente italiani e a cui hanno poi aderito altri paesi europei, sia dei programmi di telecomunicazioni, satellitari (con utilizzazioni per la meteorologia), del progetto Galileo di navigazione satellitare e della stazione spaziale internazionale.

La parte restante delle attività dell'Agenzia riguarda la realizzazione dei progetti di ricerca derivanti da contratti con altri paesi, tra cui la collaborazione più rilevante è quella posta in essere con la Francia. Sottolinea come sia essenziale il sostegno pubblico dell'industria italiana in tali settori, specie in una fase di decollo, per assicurare alle imprese di telecomunicazione ed elettroniche la partecipazione ai progetti internazionali, dai quali possono derivare potenzialità da valorizzare successivamente.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene essenziale che le linee di fondo dei programmi che si intendono attivare nel settore aerospaziale siano conosciute dal Parlamento sia sotto il profilo della ricerca, che sotto quello delle ricadute industriali. È legittimo, inoltre, porsi alcuni interrogativi in ordine al ruolo esercitato dal nostro paese nell'ambito dell'ESA, visto che l'80 per cento degli impegni dell'Agenzia spaziale italiana sono rivolti alla realizzazione dei progetti europei. Occorre domandarsi quali siano gli effetti industriali dell'attività dell'ESA, quali imprese partecipino alla realizzazione dei progetti, se il progetto Galileo dia luogo a situazioni conflittuali rispetto alle iniziative portate avanti dagli Stati Uniti e se nell'ambito dei contratti bilaterali vi siano anche collaborazioni con paesi che si affacciano alla ricerca spaziale e verso i quali l'Italia può svolgere un ruolo guida.

Si sofferma quindi sui rapporti tra ASI e CIRA, ricordando che la parte nazionale dei progetti è affidata al CIRA e si sostanzia in definitiva nel cosiddetto progetto PRORA. Si chiede, al riguardo, se l'assunzione da parte del professor Vetrella delle cariche di Presidente dell'ASI e del CIRA sia di carattere contingente o invece legata ad un progetto strategico, e quale sia il grado di autonomia che il CIRA deve mantenere rispetto all'Agenzia.

Il senatore COVIELLO ritiene che l'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla politica aerospaziale sia di grande utilità. Rifacendosi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ricorda che in esso viene attribuita all'Agenzia spaziale italiana la responsabilità di distribuire le risorse stanziata dalla legge per il perseguimento di obiettivi di carattere generale. È convinto che su ciò occorran ulteriori chiarimenti.

Il vice ministro POSSA precisa che la scelta di affidare all'Agenzia spaziale italiana le risorse già previste dalla legge n. 10 del 2001 è perfettamente coerente con il ruolo che è attribuito alla stessa Agenzia, quale soggetto pubblico di coordinamento delle attività di ricerca aerospaziale. Ritiene, peraltro, che in questa fase sia difficile indicare esattamente la ripartizione delle risorse e i progetti da attivare, ma dichiara la piena disponibilità del Governo a riferire in Commissione, nelle forme che saranno ritenute idonee, sulle linee di fondo dei programmi affinché il Parlamento, come richiesto opportunamente dal senatore D'Onofrio, sia messo in condizione di adottare su di essi un orientamento preventivo.

Precisa, infine, che il mandato di Presidente del CIRA scadrà il prossimo luglio e che prima di allora non ritiene che debba essere messa in discussione la presidenza del professor Vetrella, in quanto devono essere realizzati taluni adempimenti conclusivi concernenti il progetto PRORA. La questione potrà quindi essere affrontata dopo la scadenza del mandato.

Il presidente PONTONE dichiara conclusa la procedura informativa.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana sui programmi dell'Agenzia, anche con riferimento alla utilizzazione dei finanziamenti di cui alla legge n. 10 del 2001

Il presidente PONTONE fa presente che, dopo la recente nomina del professor Vetrella a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana e con riferimento all'esame in sede consultiva dello schema di decreto concernente la navigazione satellitare, la Commissione ha ritenuto opportuno acquisire maggiori elementi informativi sui programmi di attività dell'Agenzia. Dà quindi la parola al professor Vetrella.

Il professor VETRELLA ricorda di aver assunto l'incarico di Presidente dell'ASI solo da poche settimane e di essersi trovato ad operare in condizioni non facili. Il primo problema che si presenta è infatti quello di rinnovare il piano spaziale nazionale che è ormai scaduto, essendo riferito al triennio 1998-2000. Entro febbraio, sarà presentato quindi un nuovo piano in cui dovranno essere affrontati i problemi di fondo del settore. Tra questi vi è in primo luogo quello di definire un confine utile tra impegno e partecipazione nei progetti definiti in sede ESA e attività nazionale.

A questo scopo, è indispensabile delineare un panorama di riferimento unitario, con scenari chiari che consentano di compiere scelte coerenti rispetto agli obiettivi che vengono prefissati. A suo avviso, il problema di verificare gli effetti positivi, anche rispetto all'industria nazionale, dei programmi di ricerca che si portano avanti può essere affrontato solo nell'ambito di una analisi complessiva. Ciò vale, naturalmente anche per il progetto Galileo di navigazione satellitare. Precisa che tale progetto può avere diverse implicazioni positive, considerata la sua utilizzabilità non solo nel settore dei trasporti.

Il senatore D'ONOFRIO ribadisce gli interrogativi già avanzati nel corso dello svolgimento delle comunicazioni del rappresentante del Governo, segnalando in particolare come l'impegno finanziario dello Stato a favore di progetti spaziali sia significativo e richieda, quindi, un costante controllo da parte del Parlamento.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire elementi in ordine ai rapporti intrattenuti in passato con le imprese italiane, se vi sia stata sinergia nella utilizzazione delle risorse e quali siano le prospettive future anche in relazione alle ricadute di carattere sociale che possono derivare dalle diverse scelte che verranno compiute. Chiede infine, informazioni sulle consulenze di carattere scientifico.

Il senatore COVIELLO ritiene che non sia da respingere pregiudizialmente l'ipotesi di attribuire all'ASI un ruolo generale nella attuazione della politica aerospaziale e quindi di conferire all'Agenzia anche il complesso di risorse di cui alla legge n. 10 del 2001. È essenziale, però, che il Parlamento sia informato degli orientamenti che si intendono assumere, al fine di contribuire all'attuazione di progetti in grado di determinare ricadute positive e effetti di accelerazione dello sviluppo economico.

Il senatore BETTAMIO è dell'avviso che in effetti lo schema di decreto concernente la navigazione satellitare, su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere, integri la legge n. 10, attribuendo un ruolo più centrale all'ASI.

Il professor VETRELLA replica agli intervenuti precisando che solo dopo la definizione di un chiaro progetto entro cui inserire le diverse iniziative di ricerca dell'ASI potrà essere in grado di fornire elementi più precisi sulla utilizzazione delle risorse. Dichiara, comunque, la propria disponibilità ad ogni verifica e confronto che si voglia realizzare nelle diverse fasi di definizione e attuazione dei programmi.

Il senatore COVIELLO osserva che occorrerebbe individuare anche normativamente una sede di approvazione dei progetti. Non si riferisce ad una sede parlamentare, dato che il Parlamento dovrebbe piuttosto pronunciarsi sugli orientamenti e sulle scelte di fondo, quanto alla approvazione da parte del Governo, che non sembra essere prevista, ad esempio,

dallo schema di decreto sulla navigazione satellitare. In quel testo, si prevede infatti solo una relazione semestrale a consuntivo. Si chiede se in tal modo non si finisca per determinare una sorta di delega in bianco all'ASI.

Il senatore D'AMBROSIO concorda con l'esigenza segnalata dal senatore D'Onofrio, relativamente al ruolo che deve essere svolto dal Parlamento in sede di definizione di orientamenti della politica aerospaziale. Auspica, quindi, che vengano trovate le forme più idonee perché ciò possa aver luogo.

Il professor VETRELLA, dopo aver ribadito quanto già affermato sui tempi di definizione dei progetti, si sofferma sulla questione sollevata dal senatore D'Onofrio, concernente il rapporto tra il progetto Galileo e la rete satellitare degli Stati Uniti. Fa presente che, dal punto di vista tecnico, è stato segnalato un problema di intersezione tra le due bande, che può determinare, in caso di oscuramento per ragioni di sicurezza del satellite Galileo, effetti negativi, anche a livello militare, sul funzionamento locale del sistema statunitense. Ritiene che, in ogni caso, la questione debba essere affrontata a livello politico. Precisa, inoltre, che le risorse stanziato dallo schema di decreto sulla navigazione satellitare a favore dell'ASI faranno comunque parte del Piano spaziale nazionale e che quindi non devono essere viste come un finanziamento aggiuntivo su cui l'Agenzia può disporre senza particolari vincoli di finalizzazione. La situazione in cui ci si trova è infatti quella di avere la disponibilità di un finanziamento a cui dovrà far seguito la definizione di un progetto coerente con l'entità delle risorse e con obiettivi stabiliti dalla legge. Solo dopo, potranno essere precisate le ricadute industriali e gli altri effetti derivanti dalle singole iniziative che saranno assunte in fase di attuazione.

Per quanto riguarda i rapporti tra Agenzia spaziale italiana e ESA, osserva che il Presidente dell'ASI è componente di diritto del Consiglio di amministrazione dell'ESA e può quindi esercitare un ruolo di coordinamento e di indirizzo. La quota dei finanziamenti riservata alla ricerca è, peraltro, dell'ordine del 20-25 per cento del totale, essendo la parte residua destinata alle attività di carattere industriale. Una verifica accurata dei rapporti con le imprese, sia per ciò che si riferisce all'ASI che per ciò che si riferisce all'ESA, è in corso di attuazione. Ciò vale anche per i rapporti di consulenza. Per quanto riguarda il CIRA, le consulenze sono state utilizzate solo per la realizzazione di specifiche attività per le quali non era prevista una reiterazione e per le quali era quindi opportuno ed economico utilizzare competenze esterne. Rapporti con paesi emergenti sono in corso di attivazione, sia nell'area del Mediterraneo che con paesi dell'America Latina, come ad esempio l'Argentina.

Ricorda che il CIRA è un consorzio, sotto forma di società per azioni, cui partecipano le principali imprese del settore, mentre l'ASI è un'agenzia pubblica che deve rispondere della sua attività al Governo. Appare quindi estremamente positiva la massima sinergia tra i due soggetti.

Il presidente PONTONE ringrazia il professor Vetrella per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 dicembre.

Il presidente PONTONE in sostituzione del relatore Mugnai, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che sarebbe opportuno prevedere che la relazione di cui all'articolo 2 sia tramessa anche al Parlamento.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che, anche rispetto ad analoghe esperienze del passato, l'approfondimento della materia concernente lo schema di provvedimento in esame è stato assolutamente soddisfacente. Le difficoltà concernenti l'esatta indicazione delle finalizzazioni dei finanziamenti derivano anche dai vincoli di carattere internazionale che sono connessi al tipo delle attività di cui si tratta. Concorda, pertanto, con la proposta del Presidente.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto contrario, ritenendo che sia scorretto procedere prima all'attribuzione del finanziamento e solo successivamente alla definizione del progetto e alla indicazione delle modalità di attuazione.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene che i chiarimenti forniti dal vice Ministro Possa, e anche nel corso dell'audizione del Presidente dell'ASI circa il ruolo svolto dall'Agenzia, siano utili a rimuovere le perplessità che si erano manifestate soprattutto in relazione alla entità delle risorse attribuite all'ENAV. In effetti, si realizza una divisione di compiti tra ENAV e ASI che rende logico attribuire all'Agenzia spaziale il compito di ripartire le risorse. Da ciò non consegue, però, una riduzione dei fondi destinati alla sicurezza dei voli, cosa che sarebbe risultata inaccettabile.

Il senatore COVIELLO ribadisce di non essere contrario alla assegnazione dei fondi all'ASI, cui viene delegato il compito di procedere alla ripartizione prevista dalla legge. Ciò a condizione che siano indicati preventivamente i progetti concernenti l'ENAV e le imprese del settore.

La Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,05.

32^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il Vice ministro delle attività produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito chiuso. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e pertanto tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro delle attività produttive sulla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2001

Il presidente PONTONE dà la parola al vice ministro URSO, per rendere le proprie comunicazioni sull'esito della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il vice ministro URSO, dopo aver ringraziato i parlamentari che hanno partecipato alla delegazione italiana che si è recata a Doha, sottolinea come si sia registrato in quella sede un pieno successo dell'Italia, come è dimostrato dal fatto che sono stati raggiunti integralmente gli obiettivi indicati anche nei documenti di indirizzo approvati dal Parlamento.

Si sofferma quindi sul contenuto della dichiarazione ministeriale, del documento concernente i paesi in via di sviluppo, della dichiarazione di accordo sui *trips* e sulla salute pubblica. Ritiene che i risultati ottenuti siano stati importanti innanzitutto dal punto di vista politico, perché è stato riaffermato il ruolo dell'OMC in una difficile situazione internazionale e perché si è ottenuto l'ampliamento dell'Organismo alla Cina e a Taiwan.

Considera significativo quanto è stato definito per i paesi in via di sviluppo, sia per i mercati che per l'assistenza tecnica. Ed è stato un successo anche per l'Europa e per gli Stati Uniti, specie dopo il fallimento che si era registrato a Seattle. L'Unione europea ha visto accolte le proprie richieste in tema di liberalizzazioni e di riduzione delle protezioni doganali, nonché sulla tutela della proprietà intellettuale e in materia di ambiente e di appalti pubblici. Anche per l'agricoltura, si sono raggiunti risultati positivi, in quanto si realizza un'ulteriore apertura del mercato, tenendo conto della funzione sociale da salvaguardare e quindi della liceità degli aiuti a ciò finalizzati. È stato introdotto il principio di precauzione in materia ambientale ed è stata estesa la tutela dei prodotti tipici, soprattutto nel settore agroalimentare. Non soddisfacenti sono stati invece i risultati raggiunti per ciò che concerne gli *standards* lavorativi.

Il vice ministro Urso prosegue, sottolineando che la IV Conferenza ministeriale di Doha è stata definita come «*round* dello sviluppo», in ragione degli aiuti, per ora nell'ordine dei 15 milioni di marchi svizzeri, attribuiti ai paesi in via di sviluppo e per la decisione di avviare, già a partire dal mese di gennaio, un approfondimento sui programmi di assistenza tecnica. I gruppi di lavoro procederanno poi alla preparazione della V Conferenza, da tenersi entro due anni, con l'impegno di sbloccare i punti di maggiore difficoltà. Tra essi anche quello della etichettatura e conseguente tracciabilità dei prodotti e l'estensione della protezione delle produzioni tipiche anche al di fuori dell'agroalimentare. Sono state, peraltro, fugate le preoccupazioni sulla possibile retroattività concernenti le misure per il settore tessile.

A suo avviso, occorre seguire con grande attenzione la fase degli accordi intervenuti per ottenere la loro piena applicazione. Riferisce che nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti del Governo degli Stati Uniti e del Governo del Canada per approfondire taluni aspetti significativi. Da parte del Governo degli USA si è registrata piena consapevolezza della necessità di affrontare positivamente le questioni dell'informazione ai consumatori, anche sugli OGM, e sulla tutela delle produzioni tipiche. Maggiori resistenze sono venute invece dal rappresentante del Canada, che è apparso più orientato a difesa di interessi specifici.

Auspica, infine, che possa proseguire l'azione positiva che è stata portata avanti, anche con l'obiettivo di restituire serenità e fiducia ai mercati e ai cittadini.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per i risultati raggiunti a Doha dall'Unione europea e dall'Italia. Positivo è stato anche il

dialogo che si è instaurato tra Governo e Parlamento su temi che riguardano direttamente la politica estera e i rapporti internazionali e che quindi è bene siano affrontati in una logica non semplicemente maggioritaria.

Condivide, pertanto, le valutazioni fornite dal rappresentante del Governo, anche con riferimento al rilievo degli accordi raggiunti per il superamento della crisi internazionale che ha fatto seguito ai tragici eventi dell'11 settembre. A Doha, è stato possibile registrare il comune obiettivo di incrementare il commercio mondiale per favorire la crescita economica ed il benessere. Sono state superate difficoltà notevoli, perché fino alla fine potevano prevalere i particolarismi. Ma i risultati raggiunti sono stati significativi sia, ad esempio, in tema di utilizzazione dei farmaci che per il settore tessile. Ora si tratta di controllare l'attuazione degli accordi, dato che possono emergere diverse interpretazioni, come del resto ha sottolineato il vice ministro Urso. Esprime rammarico per i risultati non soddisfacenti relativamente agli *standards* lavorativi e alle regole di partecipazione dei Parlamenti nazionali. Su tale ultimo aspetto, sottolinea l'importanza di superare le resistenze dei paesi in via di sviluppo, con i quali occorre aprire un dialogo anche sulla democraticità dei sistemi politici.

Il senatore BETTAMIO ritiene che a Doha siano stati ottenuti risultati positivi ed esprime soddisfazione e apprezzamento per l'operato del Governo. Si chiede, tuttavia, se ci si possa limitare a tale valutazione, che appare interna ai meccanismi di funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio. In realtà, vi è una tale disparità tra le esigenze dei paesi più poveri e le risposte che quei meccanismi sono in grado di fornire, che occorre chiedersi fino a che punto si possa accettare tale situazione. Di fronte alla globalizzazione e alla necessità di governarla, le vecchie strutture e procedure appaiono inadeguate.

Ritiene che prima o poi questa riflessione dovrà essere svolta in modo approfondito e con l'obiettivo di aprire nuove prospettive.

La senatrice TOIA esprime il massimo interesse per le osservazioni testè formulate dal senatore Bettamio. In effetti, è giusto essere soddisfatti dei risultati raggiunti e concorda, in ciò, con quanto sottolineato dal senatore Coviello. Tuttavia restano aperte le questioni di fondo: occorre chiedersi se le risposte che gli organismi internazionali riescono a fornire siano adeguate alla gravità dei problemi e delle ingiustizie. È una questione che attiene alla sopravvivenza anche dei paesi occidentali e troppo spesso si procede attraverso mediazioni insoddisfacenti. Cita, a titolo di esempio, l'ennesimo rinvio che si è registrato sulle cosiddette «clausole sociali». La stessa richiesta di assistenza tecnica da parte dei paesi in via di sviluppo dimostra quanto si sia lontani dal raggiungimento di obiettivi accettabili.

Il senatore CHIUSOLI considera estremamente utili le riflessioni fatte nei precedenti interventi. C'è il rischio, però, che esse siano solo teo-

riche, non essendo ancorate alla approvazione di un provvedimento concreto.

A suo avviso, non sempre l'incremento del commercio dà luogo a maggiore sviluppo. Occorre anche realizzare politiche di redistribuzione e porsi obiettivi di giustizia. Ritiene che il Governo, nell'attuale contesto internazionale, abbia agito in modo corretto e opportuno, ottenendo risultati significativi in campo agricolo, sanitario e tessile. Deludente è stata invece la trattativa sugli *standards* lavorativi. La valutazione è comunque complessivamente positiva, anche se le considerazioni del senatore Bettamio appaiono assolutamente condivisibili. Per questo, è necessario che l'Italia si faccia promotrice di iniziative per il raggiungimento di obiettivi concreti. Ritiene opportuno che su tale materia il Parlamento sia informato periodicamente dal Governo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che le posizioni espresse siano eccessivamente idealistiche: occorrerebbe, in primo luogo, prendere atto che il modello capitalistico-occidentale è quello che ha consentito il raggiungimento dei migliori risultati economici. Ma già su questo, si manifestano evidenti difficoltà di carattere culturale. Per quanto riguarda le politiche di redistribuzione del reddito, sarebbe opportuno precisare se da esse debba derivare una diminuzione di prosperità per i paesi occidentali: in questo caso, si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze in termini elettorali e di consenso da parte dei cittadini di tali paesi.

Il senatore CHIUSOLI è dell'avviso che si potrebbe rinunciare ad un parte del superfluo.

Il senatore TRAVAGLIA prosegue il suo intervento, sottolineando che bisogna, invece, soprattutto promuovere lo sviluppo dei paesi più poveri, ma senza danneggiare la relativa ricchezza di quelli maggiormente sviluppati. E occorrerebbe anche dar luogo a serie politiche di controllo demografico.

Invita, pertanto, a un maggiore realismo, anche con riferimento alla utilizzazione degli aiuti destinati ai paesi in via di sviluppo, dato che recenti statistiche indicano che in taluni di essi permangono rilevantissime quote di bilancio a favore delle spese militari.

Il senatore CORRADO ritiene che, se si vuole affrontare la questione della redistribuzione del reddito, occorre compiere una riflessione sul funzionamento del mercato, sostanzialmente unico, europeo e americano.

Il vice ministro URSO replica agli intervenuti, sottolineando come sia in ogni caso positivo il rilancio dell'Organizzazione mondiale del commercio. È giusto cercare nuove strade e nuovi meccanismi per intervenire a favore dei paesi meno sviluppati, ma intanto è necessario far funzionare nel migliore dei modi gli strumenti esistenti.

Ritiene che a Doha si sia registrata una maggiore consapevolezza, da parte di tutti, delle esigenze che si prospettano e delle risposte che bisogna fornire. L'Italia, ha dichiarato, in tal senso, il massimo impegno. È significativo che si siano registrati accordi in materia di assistenza tecnica e passi in avanti in materia sociale e ambientale, mentre restano deludenti gli accordi sugli *standards* lavorativi. Appare di grande rilievo, inoltre, l'adesione della Cina che nei prossimi cinque anni aderirà gradualmente alle regole del commercio mondiale: da ciò, deriveranno auspicabilmente vantaggi per gran parte della popolazione. L'Unione europea ha manifestato da tempo una posizione avanzata nei confronti dei paesi in via di sviluppo, come dimostrano le decisioni assunte sul debito estero e sull'apertura dei mercati. Bisogna, però, anche considerare la richiesta di investimenti diretti, in sostituzione di aiuti allo sviluppo, che perviene da parte di alcuni paesi.

È vero che non è sufficiente l'incremento del commercio per assicurare un maggiore sviluppo, ma certamente ne è una condizione necessaria. Occorre considerare che nei primi sei mesi dell'anno in corso il commercio è incrementato del 2 per cento, rispetto al 7 per cento previsto e che alla fine dell'anno si giungerà, probabilmente, alla crescita zero. È un dato preoccupante, che non si registrava dal 1982. Precisa, infine, che, anche in adempimento a quanto previsto nei documenti parlamentari approvati prima della Conferenza di Doha, il Governo trasmetterà una relazione annuale sull'andamento dei negoziati in sede OMC.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

40^a Seduta*Presidenza del presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,10.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.**IN SEDE REFERENTE***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro****(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici****(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici****(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»**

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il senatore TOFANI, relatore, il quale ricorda preliminarmente che nelle scorse settimane l'Unione Europea ha sostanzialmente approvato il «Pacchetto d'autunno 2001» sul mercato del lavoro e l'occupazione, così come richiesto dal processo di Lussemburgo e dalla conseguente Strategia europea per l'occupazione. In tale occasione, ormai per la quarta volta del 1988, i risultati delle politiche del lavoro attuate ed il funzionamento del mercato del lavoro in Italia sono stati sottoposti a dure critiche e si è evidenziato come siano trascorsi ormai anni senza che siano stati introdotti interventi strutturali in grado di modificare le caratteristiche e le dinamiche del mercato del lavoro. L'Unione Europea ritiene, di fatto, che nel suo complesso, la Strategia europea per l'occupazione sia stata solo minimamente attuata da parte italiana e che non siano state introdotte misure innovative al fine di prevenire i flussi nella disoccupazione, di ridurre le uscite dal lavoro, di innalzare il grado di efficacia dei servizi per l'impiego, di utilizzare pienamente forme di lavoro flessi-

bili, di ridurre le discriminazioni di genere. Tutto questo è chiaramente evidenziato dal più basso tasso di occupazione totale in Europa, pari al 53,5 per cento, con un divario di circa 10 punti percentuali rispetto alla media dei paesi dell'Unione.

Il disegno di legge delega presentato dal Governo intende dunque porre rimedio ad una grave situazione occupazionale, attraverso una prima serie di interventi urgenti, il cui obiettivo prioritario è l'allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto dei soggetti a rischio di esclusione sociale – in primo luogo donne ed anziani – e, in particolare, nelle aree del Mezzogiorno, che più di altre soffrono di un continuo deterioramento economico e sociale. Questo obiettivo è conseguibile mediante la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, il perseguimento di efficaci politiche di occupabilità, la introduzione di tipologie contrattuali utili a realizzare l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori.

Il mercato del lavoro italiano continua ad essere affetto da gravi criticità, come dimostrato dalla stessa Unione europea nel suo Rapporto Congiunto 2001. Certamente, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso sotto il 10 per cento nel corso dell'ultimo anno, ma se nelle regioni del Nord e del Centro-Nord esso è ormai a livelli cosiddetti frizionali, nel Mezzogiorno rimane ancora a livelli superiori al 20 per cento e si accompagna ad elevati livelli di lavoro irregolare. Tuttavia, è il quadro complessivo disegnato dagli altri indicatori del mercato del lavoro che sottolinea una crisi non superata e barriere all'accesso che ancora sussistono. È sempre il tasso di occupazione che fa risaltare il livello di sottoimpiego delle risorse umane e la distanza dell'Italia da tutti gli altri Paesi membri. Nel 2000 il tasso di occupazione totale in Italia era pari al 53,5 per cento, quello del Mezzogiorno al 42 per cento, quello dell'Unione Europea al 63,3 per cento e, come sottolinea il Governo nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, l'aumento di occupazione necessario a colmare questo divario sarebbe pari a circa il triplo di quanto ottenuto nel quinquennio 1995-2000 e richiederebbe di replicare quanto, in ambito europeo, ottenuto nello stesso periodo solo da Olanda e Irlanda, oltre a necessitare di un quadro macroeconomico favorevole. Peraltro, il basso tasso di occupazione complessivo nasconde situazioni di criticità ancora maggiori, anche queste stigmatizzate dall'Unione Europea: il modesto tasso di partecipazione delle donne e degli anziani, la disoccupazione giovanile, la disoccupazione di lunga durata, la concentrazione della disoccupazione nel Mezzogiorno sono tutti fattori di debolezza strutturale che limitano il grado di competitività dell'economia italiana all'interno dell'Unione e richiedono interventi di carattere strutturale. Particolarmente grave è il tasso di occupazione delle donne, in ritardo di ben 15 punti sulla media europea - che nel 2010 dovrebbe essere al 60 per cento - a fronte di azioni per promuovere il lavoro femminile che l'Unione ha definito «marginali». Anche il tasso di occupazione dei lavoratori con lunga esperienza professionale, al di sopra dei 55 anni, è pari al 27,7 per cento, mentre la media europea è pari al 37,7 per cento, e l'Unione Europea ha richiamato l'Italia

a ridurre le uscite dal mercato del lavoro e ad elevare il grado di partecipazione degli anziani.

Altro elemento di grave preoccupazione – prosegue il relatore – deriva dall'incapacità dei servizi per l'impiego di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nel Mezzogiorno: secondo i dati disponibili, solo il 4 per cento di chi ha trovato lavoro è passato attraverso queste strutture e ciò dimostra come vi sia stata una diffusa sottovalutazione, nell'ambito del sistema di collocamento pubblico, delle azioni di carattere preventivo e mirate a migliorare la capacità di inserimento professionale, e come sia stata pertanto largamente disattesa una delle linee guida fondamentali della Strategia europea per l'occupazione, nonostante tutti i richiami rivolti dalle autorità.

Come i dati dimostrano, al Mezzogiorno è imputabile la distanza tra i livelli occupazionali medi dell'Italia e quelli europei, distanza che si può valutare in circa oltre venti punti percentuali sia per il totale che per la componente femminile. Il dualismo territoriale rappresenta, dunque, il punto critico fondamentale del mercato del lavoro italiano, in cui si esplicano sia la segmentazione più evidente sia la carenza di adeguate politiche del lavoro: da ciò trae alimento il sommerso, economia inefficace ed iniqua, poiché l'irregolarità comporta il ricorso a condizioni lavorative, salariali e non, inferiori rispetto agli standard contrattuali.

In coerenza con gli obiettivi definiti dal Consiglio Europeo di Lisbona, il Governo italiano ha fissato un obiettivo minimo, in termini di tasso di occupazione totale, da raggiungere entro il 2005 – 58,5 per cento - ed uno al 2010 – 61,3 per cento, che deve essere assunto non solo dal Governo ma da tutto il Paese, in una visione dell'Europa che non si limiti alla moneta o alla giustizia, ma guardi anche alla dimensione sociale, con un mercato del lavoro accessibile e aperto a tutti.

Il disegno di legge n. 848 disegna una prima strategia di interventi coerenti con tale obiettivo, volti soprattutto alla promozione di una società attiva e di un lavoro di migliore qualità, ove le regole che presiedono all'organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro diano maggiori possibilità di occupazione per tutti e risultino più moderne, modulabili e adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

Esso è coerente con la strategia complessiva delle azioni di politica economica orientate ad un maggior sviluppo, ad una più elevata crescita occupazionale, alla riemersione del sommerso, ad un efficace ed equo funzionamento dei mercati, e con la Strategia europea per l'occupazione, intervenendo, prioritariamente, sulle strozzature del mercato del lavoro, sull'incentivazione dell'occupazione, soprattutto dei segmenti sociali più deboli, e sui comportamenti degli individui, rafforzando le componenti di responsabilizzazione e di condizionalità per il godimento dei sostegni monetari al reddito.

Gli interventi prospettati risultano particolarmente idonei ad affrontare le criticità della situazione meridionale. Infatti, trasparenza del mercato del lavoro, azioni di politica attiva orientate a coniugare esperienza lavorativa, formazione e sostegno al reddito, insieme alla fuoriuscita dal

sommerso e congiunte ad azioni di contesto atte a favorire lo sviluppo sono parte di una strategia comune per innescare, finalmente, nell'area, un processo di crescita dell'occupazione regolare e di rafforzamento della coesione sociale. Pertanto, gli interventi che il Governo propone non sono solo il risultato di una visione del mercato del lavoro tarata sulle aree forti e sviluppate del Paese, bensì hanno l'obiettivo di incidere sulle aree meno sviluppate di esso, per consentire l'avvio di un processo virtuoso di recupero del divario strutturale e di progressiva convergenza - a medio termine - sui livelli occupazionali del Centro-Nord e dell'Unione Europea.

La situazione di emergenza del mercato del lavoro in Italia è documentata dalle severe raccomandazioni da parte dell'Unione Europea, riprese anche nell'ultima riunione del Consiglio occupazione e affari sociali, il 3 dicembre 2001, che ha segnalato il ridotto tasso di occupazione dell'Italia rispetto alla media europea, in particolare per quel che riguarda le donne, nonché i persistenti divari regionali e l'insufficiente riduzione dei tassi di disoccupazione. A fronte di tali rilievi, il recente Libro Bianco elaborato dal Governo costituisce un'analisi ampia e puntuale delle criticità del mercato del lavoro italiano, oggetto di un ampio dibattito tra le forze politiche e le parti sociali. In questo periodo, sulla base delle indicazioni già contenute nel Libro Bianco, si sono infatti svolti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali numerosi incontri con le parti sociali, nonché con le Regioni e le autonomie locali, per approfondire i profili della delega all'esame. Quest'ultima - che si caratterizza positivamente per l'analisi e la trasparenza dei principi e dei criteri direttivi, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento - appare dunque opportuna sul piano politico e fondata sotto un profilo costituzionale, tenuto conto soprattutto dell'estrema complessità della materia e della necessità di ottemperare alle indicazioni dell'Unione europea e dare seguito agli impegni previsti dal Processo di Lussemburgo per il coordinamento delle politiche occupazionali. Pertanto, è indilazionabile una risposta dell'Italia attraverso un complesso pacchetto di misure che possa essere adottato in tempi ragionevolmente brevi, tale da essere inserito nel Piano nazionale di azione per l'occupazione per il 2002, affinché entro il prossimo anno il Governo sia nella condizione di prospettare alle autorità comunitarie l'adozione di interventi efficaci ed incisivi.

Passando ad esaminare più nel dettaglio i contenuti dei singoli articoli, il relatore si sofferma sull'articolo 1, recante la delega per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione del lavoro. Ricorda preliminarmente che il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - richiamato nel comma 1, dell'articolo 1 - assegna alle Regioni potestà legislativa concorrente, tra l'altro, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di professioni e di previdenza complementare e integrativa. Tale potestà comporta che le regioni possono legiferare anche in assenza di altri atti da parte dello Stato, sempre che ciò avvenga nei limiti dei principi costituzionali, ovvero, come recita l'articolo 117, nel quadro dei principi fondamentali, riservati alla legislazione

dello Stato. Dunque, appare in ogni caso opportuno emanare una legislazione-quadro in materia di rapporti di lavoro: il Libro Bianco chiarisce in proposito che ciò avverrà nell'ambito di quello che è stato definito Statuto dei lavori, anche se potranno esservi provvedimenti anticipatori.

Richiamando quindi il contenuto dell'articolo 120 della Costituzione, sul ruolo sostitutivo del Governo in caso di esercizio della potestà legislativa regionale in violazione di trattati internazionali o di normative comunitarie, pregiudizievole per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il relatore osserva che è dunque possibile sostenere che lo Stato in materia di lavoro deve comunque garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e l'uniforme applicazione di essi sul territorio nazionale. Eventuali spazi di intervento legislativo delle Regioni potranno dunque risolversi in trattamenti di miglior favore per i lavoratori, e non certo in riduzione dei livelli di tutela definiti nella legislazione nazionale. Nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, ma anche in attuazione di obblighi internazionali e comunitari è dunque possibile l'intervento regionale, purché questo non si traduca in un'attività distorsiva della concorrenza, realizzando condizioni di *dumping sociale*.

Il Libro Bianco ha comunque già elencato le materie per le quali lo Stato ritiene di dover mantenere la legislazione esclusiva e che coincidono con i diritti sociali proclamati nella Carta comunitaria di Nizza del dicembre 2000.

Il carattere dettagliato della delega sul mercato del lavoro non impedisce di riconoscervi parimenti la natura di legislazione quadro rispettosa delle nuove attribuzioni riconosciute alle Regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. È infatti evidente che l'espressione «tutela e sicurezza del lavoro» di cui al nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, consegna alle Regioni una potestà legislativa concorrente con particolare riferimento agli interventi in materia di mercato del lavoro finalizzati a promuovere l'occupabilità dei lavoratori. Non a caso l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 848 fa salve espressamente le competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prefiggendosi di stabilire soltanto i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema di collocamento, pubblico e privato.

Per quanto riguarda, invece, la materia dell'adattabilità delle risorse umane impiegate nel mercato del lavoro e quindi in sostanza la disciplina dei rapporti individuali di lavoro di cui la delega si occupa in particolare dall'articolo 7 in poi, appare indubbia la competenza statale in ragione del fatto che si tratta pur sempre dell'ordinamento civile di cui al nuovo articolo 117, comma 2, lettera l).

Non si può nel contempo non riconoscere che la novità delle competenze regionali in materia di lavoro, così come previste dalla recente riforma costituzionale, rende possibili anche diverse letture interpretative. Ed in ogni caso è in corso sull'argomento un intenso confronto politico

fra il Governo e le Regioni. Tuttavia, tale processo di aggiustamento delle rispettive competenze istituzionali non può comportare per lo Stato l'inazione di fronte ad un'emergenza come quella dell'occupazione: dunque si tratterà di dare attuazione all'articolo 117, consolidando gradualmente i contorni delle competenze legislative spettanti allo Stato e alle Regioni in materia di mercato del lavoro, senza tuttavia rinunciare ad adottare i provvedimenti indilazionabili per le ragioni d'urgenza ben evidenziate dal recente pronunciamento del Consiglio europeo. Il relatore dà quindi conto dettagliatamente dei principi e criteri direttivi della delega, posti dalle lettere da *a)* ad *m)* del comma 2 dell'articolo 1, osservando che l'abrogazione di tutte le norme contrastanti con la nuova concezione del collocamento, ivi inclusa la legge n.264 del 1949, può consentire una migliore applicazione della nuova disciplina, che risulterebbe invece ostacolata dal sovrapporsi di interventi novellatori, peraltro incompatibili con l'ispirazione innovativa della delega.

Il senatore Tofani passa quindi ad illustrare l'articolo 2, recante la delega per ridefinire, nel rispetto degli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale n.3 del 2001, il sistema degli incentivi finanziari all'occupazione, in funzione della realizzazione di un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi un'occupazione di carattere precario e di bassa qualità, includendo in tale ambito anche i soggetti a basso reddito. Dato conto dettagliatamente dei criteri direttivi di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma 1, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3, recante la delega per ridefinire la disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti a sostegno del reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese, autogestiti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ricorda quindi che nell'ordinamento vigente gli ammortizzatori sociali sono costituiti, in via principale, dagli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, dall'istituto della mobilità e dall'indennità ordinaria di disoccupazione e che la delega mira a realizzare l'integrazione tra ammortizzatori sociali e interventi formativi, prevedendo modalità specifiche di formazione e orientamento per i beneficiari degli ammortizzatori medesimi, sulla base dei principi contenuti alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 1, del contenuto dei quali viene dato conto singolarmente.

L'articolo 4 reca la delega per procedere al riordino complessivo degli organi e strumenti di analisi e monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale e di funzionamento del mercato del lavoro. Nello stesso ambito si prevede il riordino dell'ISFOL e della società Italia Lavoro, in qualità di agenzie tecnico-strumentali incardinate nell'organizzazione del Ministero del lavoro, ma dotate di propria autonomia. All'uopo, il relatore raccomanda uno specifico approfondimento onde evitare l'emergere di eventuali profili di illegittimità della disciplina di delega, alla luce del più volte richiamato articolo 117 della Costituzione.

Sull'articolo 5, concernente la revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, occorre ricordare che gli obiettivi indicati all'articolo 16 della legge 196 del 1997 non sono stati ancora attuati, e pertanto si rende necessario il ricorso alla delega, da esercitare nel rispetto dei principi e delle regole dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato all'occupazione e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a*) ad *l*) del comma 1. Tra di essi, il relatore sottolinea in particolare, quello relativo all'individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio volte a favorire il subentro nella medesima attività d'impresa, che dà attuazione al secondo pilastro della strategia europea per l'occupazione, relativo all'imprenditorialità, e sottolinea che l'innovazione contenuta alla lettera *d*) relativamente all'ammissibilità del tirocinio di un mese, anziché il limite minimo di quattro mesi attualmente previsto, non esclude in nessun modo il più favorevole regime – oggi vigente e senz'altro da salvaguardare – di 24 mesi come durata massima per i soggetti portatori di handicap. Sempre nell'ambito della delega di cui all'articolo 5, il Governo è autorizzato a sperimentare forme di incentivazione economica corrisposte direttamente al dipendente; la semplificazione delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e definendo, ove possibile, criteri di automaticità, e il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, nonché orientamenti, linee-guida e codici di comportamento relativi ai contenuti dell'attività formativa e la determinazione dell'attività formativa in azienda mediante rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle associazioni comparativamente rappresentative.

L'articolo 6 pone una delega per il recepimento della disciplina dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, necessaria anche al fine di evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria in atto: infatti, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 marzo 2000, l'Italia è stata condannata per insufficiente adozione delle disposizioni di applicazione della direttiva 93/104/CE.

Il Governo intende porre prontamente rimedio a questa persistente inottemperanza degli obblighi comunitari, soprattutto in considerazione del fatto che già il 12 novembre 1997 le parti sociali avevano raggiunto un'intesa che avrebbe dovuto favorire una tempestiva trasposizione della normativa comunitaria. L'implementazione della direttiva consentirebbe di superare definitivamente alcune interpretazioni che subordinano la possibilità di modulare l'orario di lavoro su base settimanale, mensile o annuale, al vincolo delle otto ore di lavoro giornaliera come orario di lavoro normale.

In particolare, i principi della direttiva che non trovano riscontro nell'ordinamento interno riguardano: le ore di riposo consecutivo – 11 nel corso di ogni periodo di 24 ore –; le pause richieste nel caso in cui la durata della prestazione giornaliera superi le 6 ore; l'orario massimo settimanale; la durata delle ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, indicate come la misura minima non sostituibile con un'indennità. Il comma 2 dell'articolo 6 richiede, inoltre, ai fini dell'adozione delle modifiche all'at-

tuale disciplina sul lavoro straordinario e su quello notturno, la consultazione delle associazioni dei datori e dei dipendenti «comparativamente rappresentative», mentre il successivo articolo 13, comma 1, che detta le modalità di esercizio della delega, fa riferimento alle associazioni «rappresentative».

L'articolo 7 concerne la delega per la revisione della disciplina del lavoro a tempo parziale, al fine di promuovere la diffusione di tale istituto e, in particolare, d'incrementare, mediante il medesimo, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei soggetti in età superiore ai 55 anni. È bene ricordare che la tipologia contrattuale del *part-time*, largamente valorizzata negli orientamenti comunitari, pur conoscendo negli ultimi tempi un netto incremento, viene ancora utilizzata in misura ridotta rispetto agli altri paesi comunitari. In Italia, l'attuazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale ad opera dei decreti legislativi 61/2000 e 100/2001, costituisce ad avviso del Governo un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario.

Mentre, infatti, la direttiva stessa invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia contrattuale, per promuovere l'occupazione, i decreti adottati nel corso della passata legislatura hanno introdotto nuovi vincoli a quelle che il legislatore chiama impropriamente «clausole elastiche» – mentre in realtà si tratta di «clausole flessibili», relative cioè alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ad orario ridotto e non alla sua estensione – limitando ingiustificatamente l'autonomia delle parti sociali e dei soggetti titolari dei rapporti di lavoro. I principi e i criteri direttivi della disciplina di delega in esame sono posti dalle lettere da *a*) ad *f*), sui quali il relatore si sofferma dettagliatamente prima di passare all'illustrazione dell'articolo 8, recante una delega relativa a diverse tipologie di lavoro «atipico» – a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite – secondo le indicazioni della strategia europea che raccomanda di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrattuali più flessibili, in modo da garantire una sicurezza adeguata e una posizione occupazionale più elevate, compatibili con le esigenze dell'azienda e le aspirazioni dei lavoratori. Dà quindi conto delle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 dell'articolo 8, recenti i principi di delega, soffermandosi in particolare sull'introduzione di due nuove figure contrattuali, che costituiscono le due specie di un nuovo istituto, denominato «lavoro a chiamata»; e sull'ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori – cosiddetto *job-sharing* – obbligati in solido nei confronti di un datore per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, ricordando in proposito che attualmente, in assenza di una disciplina, l'istituto è stato riconosciuto legittimo dalla circolare del Ministero del lavoro n.43 del 7 aprile 1998.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore illustra il contenuto delle lettere da *a*) ad *e*) dell'articolo 9, che reca la delega per l'introduzione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di lavoro, sia dipendente sia autonomo, intesa anche a ridurre il contenzioso

in materia, ferma restando, naturalmente, la diversa e autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria eventualmente adita.

L'articolo 10 reca delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, di alcune modifiche alla disciplina sugli effetti dei licenziamenti illegittimi. Esse – che sono intese, ai sensi del comma 1, all'incentivazione del lavoro regolare e a tempo indeterminato – consistono, in particolare, nella previsione del risarcimento del danno in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro per le fattispecie elencate alla lettera c).

Si tratta di una sperimentazione che potrà prolungarsi non oltre quattro anni dalla emanazione dei decreti legislativi di applicazione della presente legge, così da verificarne gli effetti. Il risarcimento in luogo della reintegrazione è previsto soltanto in relazione a misure di riemersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio.

È appena il caso di ricordare che il Governo conferma i divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.300, nonché in relazione al licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n.7, oltre alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2110 del codice civile, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.

A tal proposito, il relatore fa presente che i richiami a queste normative appaiono superflui, in quanto esse, a differenza dell'ipotesi di licenziamento discriminatorio, sono in ogni caso al di fuori dell'ambito di applicazione della tutela in esame di cui all'articolo 18 della legge n.300 del 1970. Inoltre, il rinvio all'articolo 2110 del codice civile è erraneo per quanto riguarda l'ipotesi di maternità, essendo la relativa disciplina ora posta dall'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Nel dare conto dei principi e dei criteri direttivi contemplati, il relatore osserva inoltre che non risulta chiaro, alla lettera b) del comma 1, con quale fonte normativa possano essere disposte le proroghe previste al termine di quattro anni della sperimentazione, in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale; infatti, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3, i decreti legislativi adottati possono essere modificati – con successivi decreti – entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, mentre la durata della sperimentazione è superiore a tale termine. Si deve pertanto intendere – ad avviso del relatore – che la disposizione abbia solo un valore programmatico e che per le proroghe occorra comunque una nuova norma di legge. Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera c), il relatore osserva quindi che, in sede di progettazione di un regime sanzionatorio specifico, seppur in sostanza mutuato innanzitutto dallo stesso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – al quale resterà assoggettato il datore di lavoro responsabile di aver licenziato ingiustamente il dipendente – il Governo dovrebbe chiarire che il giudice, pur non potendo più condannare il datore di lavoro alla reintegrazione, disporrà il risarcimento del danno subito dal lavoratore

per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo innanzitutto un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello in cui interviene la stessa pronuncia di condanna, affermandosi che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. In aggiunta al diritto al risarcimento appena richiamato, il Governo dovrebbe altresì precisare l'ulteriore conseguenza – ancora una volta mutuata dall'apparato sanzionatorio dell'articolo 18, fatta salva la sospensione della reintegrazione – per cui il giudice disporrà la corresponsione a carico del datore di lavoro di un'indennità fino a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

Dato conto del contenuto dell'articolo 11, ai sensi del quale le norme di delega di cui agli articoli da 1 a 10 non si applicano al pubblico impiego, a meno che quest'ultimo non sia espressamente richiamato, il relatore passa ad esaminare l'articolo 12, recante la delega ad emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della funzione pubblica, uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato – procedimento, su base volontaria, di definizione extra giudiziaria – nelle controversie individuali di lavoro, abrogando l'articolo 412-ter sull'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi, e modificando parzialmente l'articolo 412-quater in tema di impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale, del codice di procedura civile.

Riguardo a dette controversie, va ricordato che il sistema attuale consente due tipi di arbitrati: il primo è costituito da quello «rituale» generale, disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; il secondo tipo – «irrituale» – è disciplinato dagli articoli 412-ter e 412-quater citati, del medesimo codice, e concerne esclusivamente le controversie in esame.

I principi e i criteri direttivi della disciplina di delega sono posti dalle lettere da *a*) ad *i*) dell'articolo 12. In particolare essi modificano il regime vigente per l'arbitrato «irrituale» introducendo la possibilità per le parti, in qualunque fase del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero al suo termine in caso di mancata riuscita, di deferire allo stesso conciliatore la risoluzione della controversia e consentendo l'adozione del lodo secondo equità, anche per le controversie aventi ad oggetto diritti dei lavoratori previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo. Su tale punto il relatore osserva che dovrebbe essere meglio specificato se le parti possano escludere l'adozione del lodo secondo equità. Inoltre, si prevede alla lettera *f*) che gli arbitri scelgano fra il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Anche in questo caso occorre chiarire se il principio di alternatività costituisca un limite – e quindi un vincolo – per gli arbitri rispetto al criterio generale di equità di cui alla lettera *d*) o intenda specificare una facoltà per i medesimi. Si prevede infine che il lodo – immediatamente esecutivo – possa essere impugnato per soli vizi del procedimento, nonché l'istituzione dei collegi o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Concludendo la sua esposizione il relatore illustra l'articolo 13, che disciplina, ai commi 1 e 2, le modalità per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli precedenti. Sono, all'uopo, previsti i pareri della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e delle competenti Commissioni parlamentari; la consultazione delle associazioni sindacali rappresentative – e non comparativamente rappresentative, a cui fanno invece riferimento le norme del disegno di legge, nonché quella procedurale di cui all'articolo 6, comma 2 – dei datori e dei prestatori di lavoro.

Al mancato rispetto del termine per la trasmissione degli schemi alle Camere consegue la decadenza dall'esercizio della delega. Il comma 3 consente l'emanazione di decreti legislativi modificativi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di quello base mentre il comma 4 specifica che dall'esercizio delle deleghe di cui al presente disegno di legge non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Riservandosi di intervenire in modo più puntuale sulle singole questioni in sede di replica, sottosegretario SACCONI, nell'esprimere un sentito ringraziamento al relatore per l'approfondita esposizione, fa presente che molte delle osservazioni in essa contenute costituiscono utili segnalazioni per integrare e modificare il testo del disegno di legge del Governo, laddove se ne verifichi l'esigenza. Di notevole interesse è l'approccio proposto dal relatore alle problematiche sottese dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, è condivisibile l'osservazione secondo la quale il riconoscimento di una potestà legislativa concorrente in capo alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dovrebbe comportare un rafforzamento delle competenze di queste ultime nell'ambito pubblicistico e amministrativo, soprattutto per quel che concerne l'ordinamento del mercato del lavoro - la cui organizzazione sarà regolata da leggi regionali nel quadro delle norme di principio dettate dalla normativa nazionale – mentre la disciplina dei rapporti di lavoro, in quanto afferente alla sfera dell'ordinamento civile, dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva dello Stato. Infatti, una disciplina omogenea dei rapporti di lavoro – come peraltro è stato osservato da Presidenti di regioni di diversa appartenenza politica – consente di evitare fenomeni di *dumping* sociale a livello territoriale, con conseguente possibile riduzione dei livelli di tutela minimi e violazione delle norme poste a livello comunitario. Quest'ultimo aspetto è di particolare rilevanza, poiché il dovere dello Stato di assicurare il rispetto e l'attuazione della normativa comunitaria è una garanzia indefettibile di coerenza dell'ordinamento interno con quello dell'Unione europea.

Per quel che riguarda l'articolo 10 del disegno di legge n. 848, il relatore ha opportunamente sottolineato l'esigenza di chiarire meglio il regime sanzionatorio da adottare nell'ambito della sperimentazione ivi proposta che, come è stato più volte affermato, ha il fine di attenuare la forte carica di deterrenza implicita nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, rivolta, secondo le intenzioni originarie del legislatore, contro i licenziamenti illegittimi, ma tradottasi, nel tempo, anche in uno scoraggiamento

delle assunzioni. E' comunque condivisibile l'impostazione del relatore, secondo il quale il regime sanzionatorio della fase sperimentale può essere individuato assumendo come base proprio la disciplina dettata dall'articolo 18 medesimo, sia per quel che riguarda il risarcimento del danno sia per quel che concerne l'indennizzo, nonché la misura di essi.

Sull'arbitrato, di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 848, il Governo intende introdurre una disciplina specifica, basata sulla volontarietà, ma formulata anche in modo tale da apparire vantaggiosa per le parti, considerato che le ipotesi di arbitrato fino ad oggi sperimentate si sono rivelate scarsamente efficaci. Riprendendo opinioni che sono risultate maggioritarie in seno alla commissione che ha operato su questi temi presso il Ministero della giustizia, si è cercato pertanto di delineare una normativa – senz'altro suscettibile di essere approfondita e migliorata – mirante a rendere l'istituto arbitrale competitivo rispetto al ricorso al giudice ordinario, soprattutto attraverso le disposizioni in cui si indicano, tra i principi della delega, il lodo secondo equità, l'alternatività tra risarcimento del danno e reintegrazione nel posto di lavoro e la impugnabilità del lodo arbitrale soltanto per vizi procedurali.

In conclusione, il Sottosegretario esprime l'auspicio che la discussione possa svolgersi in tempi rapidi, anche se nel rispetto delle esigenze di approfondimento che l'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge di iniziativa governativa inevitabilmente richiede. Infatti, le raccomandazioni del Consiglio europeo, già richiamate del relatore e dal Governo condivise nel metodo e nel merito, indicano le gravi inadempienze ed i ritardi dell'Italia per quel che riguarda la persistenza inefficienza del mercato del lavoro, l'inefficacia delle politiche attive volte a promuovere l'occupazione, a prevenire l'esclusione sociale e a ridurre il primato negativo che l'Italia detiene per quel che riguarda il tasso di disoccupazione di lungo periodo: tutto ciò pone in evidenza l'esigenza di considerare il lavoro una vera e propria emergenza e di operare nel senso di intraprendere con più decisione un percorso – avviato molto timidamente con la legge n. 196 del 1997 – per invertire l'attuale tendenza caratterizzata dal sottoimpiego delle risorse umane e dalla bassa intensità occupazionale della crescita.

Il PRESIDENTE, nell'associarsi al ringraziamento rivolto al relatore, assicura il Sottosegretario che la Commissione lavorerà con impegno per approfondire le problematiche oggetto dell'odierna discussione. Avverte che nei prossimi giorni verrà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici al fine di definire un calendario delle consultazioni, già decise in un precedente Ufficio di Presidenza e che verranno immediatamente avviate dopo la sospensione dei lavori parlamentari per il periodo natalizio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*
TOMASSINI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 336, 398 e 404, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 630, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 336, 398, 404 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 336, 398 e 404, sospeso il 18 settembre.

Il relatore COZZOLINO ricorda che il disegno di legge n. 398 riproduce il testo dell'analogo atto di iniziativa legislativa già approvato nella scorsa legislatura al Senato e non esaminato dalla Camera dei Deputati a seguito dello scioglimento delle Camere.

Il testo in esame è ispirato dall'esigenza di delineare la figura, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso ed infine il profilo professionale degli addetti operanti in tale settore.

In particolare, l'atto in questione definisce all'articolo 2 il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico, precisando che quest'ultimo «porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento».

All'articolo 3 viene previsto l'utilizzo da parte delle industrie farmaceutiche degli informatori scientifici del farmaco per lo svolgimento delle attività di propaganda e divulgazione. Viene altresì precisato che gli informatori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende.

I successivi articoli – dall'articolo 4 fino all'articolo 17 – dettano una specifica disciplina in ordine alla Costituzione dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco e del Consiglio nazionale dei Collegi stessi, alle procedure elettorali ed infine sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo professionale degli informatori scientifici.

I restanti articoli disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'Albo.

Il relatore rileva che i disegni di legge nn. 398, 336 e 404 ripropongono sostanzialmente i contenuti previsti nel disegno di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Diverge dall'impostazione di fondo propria dei sopracitati testi normativi il disegno di legge n. 630, che prospetta una peculiare disciplina dello *status* degli informatori scientifici, incentrandola sul registro degli informatori scientifici del farmaco nonché sull'Autorità garante dell'informazione medico-scientifica.

In particolare, il disegno di legge n. 630 – di cui propone la congiunzione con gli altri già all'ordine del giorno – introduce una disciplina su specifici aspetti dell'informazione medico-scientifica, in armonia con l'impianto normativo previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la direttiva 92/28/CEE, riguardante la pubblicità dei medicinali.

Rileva che l'esigenza di conformarsi alla normativa comunitaria – atta a circoscrivere l'istituzione di ordini professionali ai soli casi in cui si ponga l'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni e la tutela del consumatore, normalmente non in grado di valutare la qualità della prestazione professionale – è stata prospettata nell'ambito del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente in ordine ai disegni di legge nn. 336, 398 e 404. In particolare nel caso di specie, la 1^a Commissione ha rilevato che i destinatari dell'attività espletata dagli informatori scientifici sono i medici e i farmacisti, soggetti in grado di valutare autonomamente la qualità dei prodotti farmaceutici.

Richiama inoltre un parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione ai tre disegni di legge sopracitati, rilevando in tale atto sono state espresse valutazioni contrarie per quel che attiene ai profili inerenti alla salvaguardia della concorrenza.

Propone, infine, di istituire un comitato ristretto al fine di procedere all'unificazione dei quattro testi normativi in questione, prospettando altresì l'opportunità di effettuare preventivamente apposite audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate nonché del Ministero della pubblica istruzione, in modo tale da acquisire un quadro cognitivo congruo ed adeguato. Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(255) **BASTIANONI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) **MULAS ed altri.** – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) **TOMASSINI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) **CARELLA.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) **CARELLA.** – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) **MASCIONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, relatore per i disegni di legge in titolo, ricorda che attualmente le attività trasfusionali sono disciplinate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 nonché da numerosi decreti di attuazione. Il Presidente relatore valuta positivamente la normativa introdotta dalla sopracitata legge, auspicando tuttavia l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa proprio ai fini del conseguimento di un ulteriore miglioramento della disciplina del settore.

La *ratio legis* sottesa al disegno di legge n. 623 si incentra sull'esigenza di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale della disponibilità del sangue e degli emoderivati, nonché il raggiungimento di adeguati *standards* di sicurezza della materia prima reperita, sull'opportunità di elaborare un modulo organizzativo uniforme ed omogeneo ed infine sulla necessità di promuovere un adeguato sviluppo della medicina trasfusionale.

Viene introdotto un modulo organizzativo delle strutture trasfusionali basato sulla rete trasfusionale regionale, nell'ambito della quale operano i servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale, le unità di raccolta e i dipartimenti di medicina trasfusionale. Viene anche dettata una disciplina in ordine all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture trasfusionali.

La garanzia di adeguati *standards* qualitativi e di sicurezza del sangue e degli emoderivati viene prevista nell'ambito di specifiche disposizioni, contenute nel disegno di legge in questione.

Viene altresì individuato un criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento delle attività trasfusionali.

Sottolinea la creazione dell'Agenzia italiana per il sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e al coordinamento delle attività trasfusionali espletate sull'intero territorio italiano. Il modulo organizzativo previsto per l'organismo in questione si incentra su un'autonomia gestionale, a fronte della quale tuttavia sussiste comunque un potere di controllo in capo al Ministro della salute.

Il disegno di legge in esame individua specifici meccanismi di programmazione e organizzazione del sistema trasfusionale, atti ad introdurre apposite misure finalizzate a garantire l'autosufficienza nazionale.

Viene altresì prevista una specifica disciplina per le associazioni e le federazioni di donatori di sangue.

Infine vengono contemplate apposite misure sanzionatorie finalizzate a reprimere la distribuzione di sangue secondo modalità illecite.

Il presidente relatore rileva che gli altri disegni di legge all'esame della Commissione presentano analogie con quello precedentemente analizzato, differenziandosi dallo stesso solo per specifici profili e propone pertanto di esaminarli congiuntamente. Concorda la Commissione.

In particolare – propone il relatore – il disegno di legge n. 255, a differenza del disegno di legge n. 623, non prevede l'istituzione di un'Agenzia italiana per il sangue e detta altresì un'apposita disciplina in ordine alla produzione, importazione, esportazione degli emoderivati.

I disegni di legge nn. 660 e 640 presentano reciproche analogie, incentrandosi soprattutto sugli obiettivi di fondo del raggiungimento di un'autosufficienza della disponibilità di sangue e di emoderivati, garantita attraverso le donazioni, nonché sui livelli uniformi di assistenza in ambito trasfusionale ed infine sulla individuazione di parametri di sicurezza della materia prima. Viene previsto un sistema di finanziamento strutturato in modo tale da consentire il raggiungimento dei sopracitati obiettivi strategici di rilievo nazionale. Viene altresì dettata un'apposita regolamentazione dei rapporti tra le strutture trasfusionali e le istituzioni sanitarie accreditate e non accreditate.

Sul piano organizzativo, va sottolineata la specifica caratterizzazione attribuita all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, che è comunque priva del potere di emanare direttive con efficacia immediata.

Il disegno di legge n. 379 articola il modello organizzativo inerente alle attività trasfusionali in due organismi, ossia i servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale e la banca del sangue regionale, costituita da ogni singola regione nell'ambito territoriale di propria competenza.

Il disegno di legge n. 658 riguarda esclusivamente l'istituzione di una rete di banche di sangue di cordone ombelicale.

Il presidente relatore propone di procedere al coordinamento dei testi presentati, previa consultazione dei rappresentanti delle singole categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quarter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dichiara di riferire sul provvedimento in sostituzione del senatore Tredese attualmente in missione all'estero.

Rileva che il disegno di legge in esame è finalizzato a sopprimere la previsione dell'irreversibilità della scelta effettuata da parte del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, contenuta nella precedente normativa, e in particolare all'articolo 15-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Evidenzia che l'irreversibilità sopradelineata si pone in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale in ordine al diritto al lavoro e alla facoltà di scelta lavorativa da parte del singolo.

Sottolinea poi che la misura prevista nel presente disegno di legge costituisce uno dei punti fondamentali del programma politico presentato dalla Casa delle libertà in occasione dell'ultima campagna elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(108) TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario

(Esame e rinvio)

Il relatore SANZARELLO sottolinea la delicatezza dei nodi problematici affrontati dal disegno di legge in questione.

Rileva che la disciplina introdotta è finalizzata da una parte a garantire un clima di serenità per gli operatori sanitari e dall'altra a tutelare i cittadini che abbiano subito un pregiudizio alla propria salute a seguito di comportamenti colposi posti in essere in ambito sanitario, garantendo agli stessi tempi certi per l'ottenimento degli indennizzi.

Rileva in particolare che le campagne di stampa spesso denigratorie intervenute nei confronti del Servizio sanitario nazionale hanno creato un clima tale da incidere in modo difforme sugli orientamenti della magistratura, che a volte ha adottato decisioni diversificate in ordine a situazioni analoghe, col conseguente rischio di una ingiustificata disparità di trattamento.

Passando all'esame degli articoli rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede che la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario sono sempre a carico della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera, salvo comunque la possibilità di rivalsa nei confronti del dipendente per i casi in cui i fatti illeciti siano ascrivibili a dolo o colpa grave. All'articolo 2 viene prevista un'assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private al fine di accrescere la garanzia per i soggetti danneggiati.

All'articolo 3 il disegno di legge in esame disciplina l'azione giudiziaria per il risarcimento di danni prevedendo tempi certi in modo tale da garantire la celere soddisfazione delle pretese avanzate. Giudica inoltre innovativa la possibilità per il danneggiato di ottenere un'anticipazione dell'indennizzo, prevista ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3.

All'articolo 4 viene dettata una disciplina in ordine all'arbitrato, mentre all'articolo 5 viene specificamente prevista la possibilità per le parti di

chiedere di comune accordo agli arbitri una decisione basata su parametri equitativi.

All'articolo 6 viene istituito un albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio per vertenze in materia di responsabilità medica.

L'articolo 7 disciplina le modalità di funzionamento della Commissione per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo.

L'articolo 8 contiene normative in ordine alla nomina degli arbitri e di consulenti tecnici d'ufficio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) CARELLA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore MASCIONI ricorda che anche nella precedente legislatura era stata istituita un'apposita Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, la quale ha operato con risultati valutati apprezzabili e costruttivi. Nell'attuale fase transitoria, in cui è in corso di svolgimento la devoluzione alle Regioni di compiti in materia sanitaria – cosiddetto «federalismo sanitario» – l'istituzione di una Commissione d'inchiesta riveste sicuramente un'utilità, connotandosi la stessa come una sorta di osservatorio sulla situazione esistente nel settore.

Il presidente TOMASSINI ricorda i risultati, definiti positivi, da tutte le parti politiche, conseguiti nella precedente legislatura dalla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, richiamando in particolare le iniziative in materia di istituzione del numero telefonico d'emergenza 118, di strutture ospedaliere incompiute e di liste d'attesa per l'accesso a prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

61^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Antonio BATTAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Balocchi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonio BATTAGLIA avverte che il ministro Castelli, impossibilitato a presenziare alla seduta di domattina, ha chiesto che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 645 venga rinviato a dopo la pausa natalizia.

Il ministro Matteoli non potrà partecipare alla seduta di domani pomeriggio, in quanto impegnato in Consiglio dei ministri. Il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'ambiente due settimane fa viene quindi rinviato a dopo la pausa natalizia.

IN SEDE REFERENTE

(531) MANFREDI ed altri. – Servizio nazionale della protezione civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore SCOTTI, a nome del senatore Manfredi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiede che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo venga rinviato a dopo la pausa delle festività natalizie.

Il presidente Antonio BATTAGLIA rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonio BATTAGLIA avverte che la seduta già prevista per domattina alle ore 10 non avrà più luogo, mentre la seduta convocata per le ore 14,30 di domani inizierà alle ore 15, per l'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SEDE CONSULTIVA

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA illustra il provvedimento in titolo rilevando come la Convenzione di Rotterdam, sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti pericolosi, sia stata oggetto di un disegno di legge di ratifica, che non ha concluso il suo *iter*, già nel corso della precedente legislatura.

Soffermandosi sulla complessità della materia oggetto della suddetta Convenzione l'oratore osserva che, nel campo delle sostanze chimiche e dei pesticidi pericolosi, si riscontra una crescente preoccupazione in Europa sia per la quantità di prodotto immessa in circolazione, che ormai supera la produzione degli Stati Uniti, sia per i gravi danni derivanti da un uso improprio per l'ambiente e la salute umana.

La Convenzione firmata a Rotterdam nel 1998 rende obbligatoria per tutte le parti contraenti la procedura del «consenso informato a priori», già applicata negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2455/92, la quale disciplina le regole applicabili al commercio internazionale di prodotti chimici e pesticidi particolarmente pericolosi prevedendo, tra l'altro, un procedimento per lo scambio di informazioni fra le amministrazioni interessate. La Convenzione si caratterizza altresì per l'inserimento, nell'elenco delle sostanze meritevoli di particolare attenzione, di nuovi prodotti oltre a quelli già previsti dal citato regolamento comunitario, per le disposizioni che precisano gli obblighi che gravano, rispettivamente, sugli Stati esportatori e su quelli importatori delle sud-

dette sostanze e per una serie di misure di assistenza tecnica rivolte ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economie in transizione.

Precisando che, per quanto riguarda l'Italia, le autorità competenti a dare attuazione alle disposizioni della suddetta Convenzione risultano già individuate a seguito dell'applicazione del citato regolamento comunitario, il relatore riferisce che, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, a seguito del completamento del processo di ratifica, si renderà opportuno anche un aggiornamento del regolamento (CEE) n. 2455/92, già allo studio degli Uffici competenti delle istituzioni comunitarie.

Alla luce delle suddette considerazioni egli propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Il senatore BEDIN esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal senatore Pianetta, su cui preannuncia il proprio voto favorevole.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(64) Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127

(Osservazioni alla 2^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio.)

Il presidente relatore GRECO illustra il provvedimento in titolo, presentato dal Governo in attuazione della delega disposta dalla legge n. 127 del 2001, che ha prorogato al 31 dicembre 2001 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676 del 1996 che, con la legge n. 675 dello stesso anno, reca la disciplina sulla protezione dei dati personali. Le leggi del 1996 hanno avviato l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali disposta, in particolare, dalle direttive 95/46/CE, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La legge n. 675 ha colmato, tra l'altro, un significativo ritardo dando attuazione anche alla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981, oltre che alla direttiva 95/46/CE, consentendo la piena partecipazione dell'Italia all'Accordo di Schengen. Con la legge n. 676 - approvata, unitamente alla precedente, da un'ampia maggioranza, che trascendeva le divisioni politiche - veniva conferita la delega al Governo a completare la disciplina del settore, nonché il recepimento della normativa comunitaria.

Ricordando come nella precedente legislatura si siano succeduti vari interventi volti a prorogare i termini per l'esercizio della suddetta delega,

l'oratore rileva come la complessità della materia non abbia consentito in passato l'adozione delle relative disposizioni delegate in tempo utile.

Soffermandosi quindi sul testo in esame, l'oratore ne riscontra la conformità con la normativa comunitaria – e, in particolare, la citata direttiva 97/66/CE – nonché con le varie raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa. Esso si articola in tre Capi rispettivamente dedicati alle modifiche e integrazioni alla legge n. 675 del 1996, all'attuazione dei principi in materia dei dati personali in alcuni settori specifici e a talune integrazioni al decreto legislativo n. 171 del 1998, che reca le prime disposizioni di attuazione della citata direttiva 97/66/CE. Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, tra gli aspetti più significativi figurano i riferimenti ai principi comunitari dello «stabilimento» del titolare del trattamento dei dati, di cui all'articolo 1, del «bilanciamento» di interessi quale parametro di liceità del trattamento, di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, e alla disciplina applicabile ai dati trattati da associazioni o da altri organismi senza scopo di lucro, di cui all'articolo 8.

Rilevando come altri interventi di adeguamento alla normativa comunitaria siano disposti dagli articoli 9, 10 e 11, l'oratore descrive quindi l'articolo 20, che incentiva l'adozione di codici di deontologia e di buona condotta, in conformità con talune raccomandazioni del Consiglio d'Europa, e gli articoli 22 e 23, che consentono di comporre una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea.

Dopo aver riscontrato che sullo schema di decreto legislativo in titolo si è espresso positivamente anche il Garante dei dati personali, il Presidente relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole. Egli evidenzia tuttavia l'opportunità di segnalare al Governo e alla Commissione di merito che la Commissione europea ha presentato, il 17 luglio 2000, una proposta di direttiva volta a sostituire la citata direttiva 97/66/CE per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico.

Il senatore CICCANTI chiede chiarimenti sui riferimenti del Presidente relatore alle modifiche, in corso di elaborazione, alla normativa comunitaria vigente.

Il presidente relatore GRECO precisa che sarebbe opportuno tener conto degli atti preparatori della legislazione europea destinati a modificare radicalmente le disposizioni comunitarie che l'Italia si accinge a recepire, sebbene essi non siano ancora virtualmente vincolanti.

Egli propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene con la proposta del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MALAN che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce il senatore MALAN che, illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI, ricordato il contenuto dello schema di regolamento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(108) TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario.

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI illustra il provvedimento in titolo.

Su proposta del presidente PASTORE il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Doc. XXII, n. 5. – CARELLA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo, rilevando tuttavia che l'eccessiva proliferazione di Commissioni di inchiesta pone problemi alla funzionalità delle due Camere.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»: parere di nulla osta con osservazioni

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(535) Deputati Selva ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 8^a. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente disposizioni in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, già approvato dalla Camera dei deputati. Se-

gnala che l'articolo 2, comma 1, prevede l'immissione nei ruoli della stessa Amministrazione e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in deroga al meccanismo della programmazione, di un numero complessivo di duecento impiegati a contratto nel corso del quinquennio 2002-2005. Segnala che la relazione tecnica indica un onere a regime di 9.176 milioni, cui si provvede con le residue disponibilità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre nel testo una esplicita indicazione della copertura utilizzata, a tal fine ricorrendo ad una corrispondente riduzione della suddetta autorizzazione di spesa. In ogni caso, tale norma deve essere valutata in relazione a quanto disposto dal successivo comma 5, il quale prevede la trasformazione del contratto del cosiddetto «contingente Schengen» (circa duecento unità, delle quali solo centocinquanta si prevede che potranno avvalersi della norma) da tempo determinato a tempo indeterminato. Poiché la copertura finanziaria per quest'ultima disposizione è anche garantita dall'immissione nei ruoli del personale di cui al comma 1, prevedendo posizioni soprannumerarie solo per il 2002, sembra anzitutto necessario riformulare il comma 1, in modo da garantire l'immissione nei ruoli di cento unità per il 2002 e cinquanta per il 2003. Inoltre, l'onere derivante dalle posizioni soprannumerarie per il 2002, così come quantificato dalla relazione tecnica (e cioè lire 37,5 milioni per cinquanta unità, per complessivi 1.875 milioni), appare sottostimato rispetto al costo medio desumibile, per lo stesso personale, dalla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 1996, convertito dalla legge n. 426 del 1996 (pari a 61 milioni per unità, corrispondenti ad un onere complessivo di 12.200 milioni per il 1998 per duecento unità). Ove tale valutazione fosse confermata, occorrerebbe adeguare la clausola di copertura di cui all'articolo 7. Tanto premesso, sembra necessario ottenere chiarimenti circa la possibilità attuativa dell'articolo 3, che consente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la trasformazione dei contratti di prima assunzione (a tempo determinato) in contratti a tempo indeterminato nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento in esame, presenterà nel 2002 posizioni soprannumerarie. Da ultimo, segnala che l'articolo 5 prevede la riammissione in servizio di impiegati cessati per gravi motivi personali e a certe condizioni; a tale riguardo, sembra necessario ricondurre le eventuali riassunzioni nell'ambito dei limiti previsti sia dalla programmazione delle nuove assunzioni di personale, sia dalla pianta organica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri di un numero massimo complessivo di 200 unità nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge costituisce attuazione della legge n. 266 del 1999, che ne dispone anche la copertura finanziaria. Con riferimento, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 2, conferma la quantificazione degli

oneri pari a lire 37,5 milioni per ogni unità aggiuntiva di personale e dichiara che la spesa non è sottostimata.

L'articolo 3 prevede, altresì, la riapertura del termine per esercitare l'opzione per un contratto di diritto italiano a favore di alcune categorie di impiegati con cittadinanza italiana, esclusi da tale facoltà a seguito delle norme contenute nel decreto legislativo n. 103 del 2000. I contratti di tali impiegati, in applicazione del medesimo decreto, sono già stati tramutati in contratti a tempo indeterminato, seppur di legge locale, nel corso dell'ultimo anno. Pertanto, la norma in questione non incide sul contingente, né sulla durata dei contratti, in quanto implica esclusivamente la possibilità di mutare la legge regolatrice del contratto. Né potrebbero prodursi effetti sulla retribuzione, in quanto quest'ultima è ormai determinata sulla base di parametri fondati sul mercato locale, pertanto identici per gli impiegati soggetti alla legge locale e per quelli soggetti alla legge italiana.

Sottolinea, infine, che la possibilità di autorizzare in via eccezionale la riassunzione in altro ufficio degli impiegati a contratto, che siano cessati per gravi e documentate ragioni personali, risponde a criteri di equità sostanziale. Essa è già consentita in base al decreto legislativo citato. La norma proposta interviene solamente sugli effetti giuridici della ricollocazione, segnatamente sulla possibilità di mantenere lo stesso regime contrattuale. Sinora i casi sono stati del tutto eccezionali e le ricollocazioni sono, comunque, disposte sempre nell'ambito del contingente globale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, nel presupposto che l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 2, comma 1, avvenga per un numero pari a cento unità per il 2002, cinquanta unità per il 2003 e cinquanta unità per gli anni successivi del quinquennio considerato.

Il senatore PASQUINI, pur prendendo atto della confermata sussistenza di adeguate risorse volte a garantire la copertura del provvedimento e del costo annuo per ogni unità aggiuntiva di personale, pari a 37,5 milioni, ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal rappresentante del Governo che non giustificano il minor costo di personale.

Ritiene, comunque, necessario esplicitare nell'articolo 2 il ricorso all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 266 del 1999.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che la copertura finanziaria per l'immissione nei ruoli organici è assicurata dal fatto che la corrispondente autorizzazione di spesa è proprio finalizzata esclusivamente all'espletamento di bandi concorsuali già predisposti dall'amministrazione e che avranno luogo nel 2002 per cento posti, in ossequio all'articolo 2, comma 1 e per cinquanta posti, in ossequio all'articolo 1. Osserva inoltre che la stima dell'onere, quantificata in 37,5 milioni, deriva dal fatto che dal 1997 le retribuzioni base non sono più agganciate all'in-

dennità di servizio all'estero, ma vengono determinate esclusivamente sulla base dei parametri indicati dall'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I parametri su cui è calcolata la retribuzione base fanno riferimento alle condizioni del mercato del lavoro nell'area in cui il dipendente svolge l'attività: ciò ha permesso di conseguire consistenti risparmi di spesa per gli oneri di personale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta nel presupposto che l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari, di cui all'articolo 2, comma 1, avvenga per un numero pari a cento unità per il 2002, cinquanta unità per il 2003 e cinquanta unità per gli anni successivi del quinquennio considerato.

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la legge comunitaria 2001, trasmesso dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, osserva che la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive comunitarie è a valere sulle ordinarie strutture amministrative (articolo 2, comma 1, lettera a)) per le spese che rientrano nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali e regionali, ovvero, per le restanti, mediante il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie nel limite delle risorse occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive (articolo 2, comma 1, lettera d)). Al riguardo, ricorda che nel fondo sono anche versate le somme per il finanziamento nazionale ed europeo dei programmi comunitari. Osserva che non è chiaro quante risorse del Fondo siano destinate al finanziamento degli oneri connessi ai decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie e quanta parte sia destinato all'attuazione dei suddetti programmi: non risulta quindi agevole verificare se il Fondo dispone delle adeguate risorse per l'attuazione delle direttive, né è agevole individuare la quantificazione degli oneri connessi se non esplicitamente richiamati nell'articolato.

A tal fine, dunque, durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che, da una parte, il CIPE dia indicazione delle risorse necessarie all'attuazione delle suddette direttive (articolo 7), dall'altra che si faccia ricorso ai fondi speciali, quale modalità di copertura a regime, escludendo implicitamente il ricorso al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 8). Segnala, a tal proposito, gli emendamenti 7.1 e 8.1 del Governo che intendono, invece, sopprimere tali ultime disposizioni. Osserva, inoltre, che è stata inserita alla Camera dei deputati una esplicita clausola di copertura - che peraltro rinvia al citato Fondo previ-

sto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) – per la disposizione, presente nelle più recenti edizioni della legge comunitaria, concernente gli oneri relativi a prestazioni e controlli (articolo 5). Segnala, altresì, l'articolo 22 concernente una delega per il riordino della disciplina relativa ai medicinali veterinari. La delega non sembra connessa ad adempimenti di obblighi internazionali e tuttavia, essendo richiamato l'articolo 2, sembra mutuare la medesima norma di copertura sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Occorre, a tal fine, valutare se le risorse contenute nel Fondo siano sufficienti a garantire l'idonea copertura di tale disposizione. Segnala, poi, l'articolo 23 che dispone il definanziamento di 500 milioni per l'anno 2001 e seguenti del contributo a favore del Centro nazionale di informazione e documentazione europea. Occorre acquisire indicazioni per verificare che gli impegni di spesa non abbiano già superato il più basso limite di spesa che si intende introdurre. Occorre, inoltre, valutare se dalle disposizioni del comma 1, lettera *c*) dell'articolo 28 – concernente misure specifiche e progetti di azioni positive dirette per l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta – possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre con riferimento all'articolo 28, occorre avere conferma della congruità della quantificazione (che dalla relazione tecnica sembra essere riferita esclusivamente a oneri connessi alle consulenze e all'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli, nonché alle spese per azioni in giudizio) degli oneri connessi alle disposizioni di cui alle lettere da *i*) a *l*) del comma 1, posto che le ulteriori funzioni attribuite alla Commissione per le politiche di integrazione potrebbero comportare maggiori oneri connessi alle maggiori indennità allo scopo eventualmente riconosciute.

Segnala, infine, l'articolo 31, in quanto è prevista la determinazione delle prescrizioni tecniche per la raccolta dei rifiuti prodotti dal naviglio militare dello Stato. Occorre, quindi, valutare quanto tale attività sia effettuabile senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato – così come previsto nel comma 1 del medesimo articolo. Per quanto concerne gli ulteriori emendamenti trasmessi, si segnalano 1.All.B.1, 1.All.B.2, 1.All.B.3 e 1.All.B.4, 2.3 e 35.0.5 volti ad inserire alcune direttive la cui attuazione è suscettibile di comportare maggiori oneri, ovvero a modificare le norme inerenti la copertura. Posto che a tale modifiche si provvede mediante il fondo di rotazione per le politiche comunitarie, occorre valutare se esso presenta le necessarie risorse per garantire l'attuazione delle direttive. Occorre valutare se dall'attuazione dell'emendamento 1.All.C.1 possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia per prevederne una collocazione in altri allegati – posto che nell'allegato C possono essere indicate esclusivamente direttive non onerose per il bilancio dello Stato – sia per valutare l'adeguatezza delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della copertura delle norme di attuazione delle direttive comunitarie. Occorre, altresì valutare gli effetti degli emendamenti 6.2 e 28.1. L'emendamento 35.0.6 del Governo utilizza parte delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie: occorre valutare se tali impieghi siano compatibili con il con-

testuale utilizzo del medesimo fondo a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle direttive e se dalle anticipazioni previste nell'emendamento possano derivare effetti di cassa. Posto che il comma 2 dell'emendamento 35.0.8 andrebbe riformulato prevedendo che «le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare effetti per la finanza pubblica», occorre, infine, valutare se dall'allargamento della platea dei produttori nel settore ortofrutticolo per l'accesso agli aiuti comunitari si possano produrre effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ricorda che il ricorso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie ha natura residuale rispetto alle risorse disponibili sul bilancio delle Amministrazioni interessate al recepimento delle normative comunitarie. Ricorda altresì che, in passato, il fondo di rotazione è intervenuto in via sussidiaria soltanto in tre occasioni.

Per quanto concerne gli emendamenti esprime avviso contrario sugli emendamenti 35.0.5 e 2.3, mentre l'avviso è favorevole sui restanti emendamenti.

Il senatore PASQUINI ritiene che le risposte del rappresentante del Governo non hanno fornito adeguate risposte rispetto alle osservazioni sollevate dal relatore.

Dopo aver sottolineato che gli emendamenti 7.1 e 8.1 eliminano di fatto le modifiche introdotte dalla Camera, che invece appaiono condivisibili, afferma che ritiene preferibile che il fondo di rotazione resti finalizzato al solo finanziamento dei programmi comunitari. Ribadisce, quindi, che l'impostazione fornita dalla Camera dei deputati darebbe soluzione organica al problema della copertura delle leggi comunitarie. Preannuncia dunque il suo voto contrario all'espressione di un parere di nulla osta su tali emendamenti. Si ritiene inoltre insoddisfatto dalle risposte fornite alle osservazioni svolte dal relatore sugli articoli 22, 23 e 28.

Dopo essersi soffermato sull'emendamento 35.0.6, ritiene che l'emendamento 2.3, sia condivisibile, nel merito, soprattutto alla luce delle recenti novità in materia di federalismo.

Il presidente AZZOLLINI interviene per precisare che la copertura dei decreti legislativi di attuazione delle direttive è già assicurata dal ricorso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Pertanto il parere sugli emendamenti 7.1 e 8.1 non incide sui profili della copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, per quanto concerne la delega per il riordino della disciplina relativa ai medicinali veterinari, il fondo di rotazione delle politiche comunitarie presenta le adeguate risorse per garantirne l'attuazione. Conferma, altresì, che il più basso limite di cui all'articolo 23 non è stato superato dagli impegni di spesa finora assunti. Precisa, infine, che l'assenza di oneri derivanti dall'articolo 28 è garantita anche dalla clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 35.0.5 e 2.3. Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 35.0.8, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che il comma 2, sia così riformulato: «Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(758) PEDRAZZINI. – Interventi in materia di opere pubbliche

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore VANZO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente interventi in materia di opere pubbliche. Per quanto di competenza, osserva che il provvedimento dispone complessivamente misure in conto capitale impiegando a copertura i Fondi speciali relativi al bilancio triennale 2001-2003. Per quanto concerne l'esercizio 2001, ricorda che, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11-bis, comma 5 della legge n. 468 del 1978, qualora il disegno di legge non sia approvato da almeno un ramo del Parlamento entro il termine dell'esercizio 2001, le corrispondenti quote dei fondi speciali costituirebbero economie di bilancio non utilizzabili nell'esercizio successivo. Per quanto concerne l'esercizio 2002 e successivi segnala, qualora il provvedimento non venga approvato nell'esercizio 2001, la necessità di riformulare i riferimenti agli accantonamenti contenuti negli articoli da 2 a 5 per adeguarli a quelli indicati nella legge finanziaria in corso di approvazione. Segnala, inoltre, che la clausola di copertura indicata nell'articolo 6 fa riferimento ad un accantonamento che per l'anno 2001 non presenta le sufficienti risorse. Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 7 sembra disporre una deroga rispetto alle norme di contabilità nazionale, in quanto pare disporre il mantenimento in bilancio delle somme stanziare e non utilizzate negli esercizi successivi, senza indicare un termine temporale. Ricorda, a tal proposito, che l'articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, già prevede che le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate (c.d. residui impropri) possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente (in tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la norma che autorizza la spesa per la realizzazione del ponte che attraversa Paderno d'Adda, insistente sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno, si configura come aiuto di Stato sanzionabile in sede comunitaria. Esprime

quindi il proprio avviso contrario su tale articolo precisando che, per raggiungere gli scopi della norma senza configurare tale intervento come aiuto di Stato, dovrebbero essere destinate risorse alle Ferrovie dello Stato attraverso apporti al capitale sociale.

Nell'esprimere avviso contrario all'articolo 6, precisa che le risorse che la norma intende autorizzare risultano utilizzate, per le medesime finalità, dall'articolo 2 del disegno di legge recante «disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica».

Per quanto concerne infine l'articolo 7, esprime il proprio avviso contrario sia sul comma 1 (in quanto le risorse assicurate vanno assegnate ad apposite unità previsionali di base dei corrispondenti ministeri), sia sul comma 2 (in quanto la disposizione introduce una deroga alle norme di contabilità di Stato).

Il presidente AZZOLLINI, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, precisa che quelle riferite agli articoli 1 e 6, non sembrano riguardare profili di copertura finanziaria, mentre sembrano condivisibili le osservazioni critiche del relatore.

Per quanto concerne infine gli stanziamenti, per il 2002 e per gli anni successivi, disposti con gli articoli da 2 a 5, segnala la necessità di adeguare il riferimento agli accantonamenti della legge finanziaria in corso di approvazione.

Il relatore VANZO, raccogliendo gli elementi emersi dal dibattito, propone di esprimere un parere contrario, sull'articolo 1 e un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 6 e 7. Per quanto riguarda, gli articoli 2, 3, 4 e 5, propone un parere di nulla osta, osservando tuttavia che nel caso la loro approvazione dovesse intervenire successivamente a quella della legge finanziaria per il 2002, sarebbe necessario adeguare rispetto a quest'ultima i riferimenti agli accantonamenti dei fondi speciali interessati. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole sui restanti articoli del provvedimento.

Poste quindi ai voti, le proposte del relatore risultano accolte dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 2^a e 13^a riunite:

(910) *Deputato FOTI ed altri. – Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 14,30

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 RGNR - n. 1059/99 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 12991/99 RGNR - 219277/00 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta avanzata dal senatore Tino Bedin, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.
-

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 60).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (n. 61).
-

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 9

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato FOTI ed altri. – Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili (910) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 3^a e 8^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 8,30, 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

III. Esame del disegno di legge:

- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

V. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).
- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della privatizzazione dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici (n. 68).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
- CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

II. Esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (561).
 - Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (891).
 - FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (895).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*» (914).
 - MELELEO. – Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (495).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui recenti progetti di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria nel Mezzogiorno, con particolare riferimento al Banco di Sicilia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 63).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente della «Società di cultura La Biennale di Venezia» (n. 17).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 66).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI ed altri. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:
- Schema di decreto per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti ed altri organismi da parte del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2001 (n. 67).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
 - BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
 - RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri.- Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 16).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale:

- Audizione della dottoressa Ivanka Corti, componente elettivo del Comitato delle Nazioni Unite di sorveglianza sulla attuazione della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
 - EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (672).
- III. Esame dei disegni di legge:
- PROVERA. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
 - BASTIANONI. – Disciplina delle professioni non regolamentate (258).
 - NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
 - BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001 (184).
 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 18,30

- I. Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386.
 - II. Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 dicembre 2001, ore 14

Audizione del Direttore generale della RAI.
